



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 LUGLIO 2016, N. 1042

**REG. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014-2020. Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”
- Tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 - Approvazione bandi 2016 - Linee guida per la progettazione
e la gestione di imboschimenti e disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze della Misura 8**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 LUGLIO 2016, N. 1042

REG. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014-2020. Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento" - Tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 - Approvazione bandi 2016 - Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti e disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze della Misura 8

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regola-

mento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Decreto Ministeriale n. 3536 del 8 febbraio 2016 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 169 del 15 luglio 2014 e successivamente approvata dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2015)3530 del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 636 dell'8 giugno 2015;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1640 del 29 ottobre 2015 con la quale il predetto Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020 è stato riformulato nella Versione 2, allegata alla stessa deliberazione, approvata dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2015)9759 del 18 dicembre 2015 di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 10 dell'11 gennaio 2016;

Dato atto:

- che l'art. 81 del Regolamento UE n. 1305/2013 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 e 109 del TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell'ambito dell'art. 42 del TFUE;

- che per quanto sopra le norme sul trattato si applicano alle misure forestali di cui agli artt. 21-26 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

- che è stata presentata alla Commissione europea una comunicazione in esenzione riguardante la Sottomisura 8.1 Forestazione e Imboschimento del P.S.R. 2014-2020 a cui ha fatto seguito l'esito favorevole con registrazione del regime con la sigla SA. 44851/2016;

- che con la comunicazione di cui sopra sono stati notificati i documenti per l'attivazione dei seguenti Tipi di operazione: 8.1.01 - Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina; 8.1.02 - Imboschimenti per arboricoltura da legno consociata - ecocompatibile; 8.1.03 - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria del P.S.R. 2014-2020;

Richiamate:

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 4 settembre 1981, n. 30 che prevede "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n.18 e 24 gennaio 1975, n. 6";

- le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 182 del 31 maggio 1995 e ratificate dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 del 1 marzo 1995, con particolare riferimento

alle disposizioni inerenti alla gestione di imboschimenti;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Atteso:

- che i Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02 contribuiscono al perseguimento della Priorità 5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” e della Focus area P5E “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale” del PSR 2014-2020;

- che il Tipo di operazione 8.1.03 contribuisce al perseguimento della Priorità 2 “Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste” e della Focus area P2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammmodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività” del PSR 2014-2020;

Rilevato:

- che i sostegni previsti dalla Sottomisura 8.1 coprono uno o più dei seguenti elementi:

- i costi di impianto;

- un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo di dodici anni;

- che il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento (nello specifico la pioppicoltura monospecifica) copre unicamente i costi di impianto;

- che i premi annuali sono aiuti “connessi alla superficie” rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che agli stessi si applicano le disposizioni proprie dei pagamenti per superficie;

- che, in particolare, con riguardo ai termini per la presentazione delle domande di pagamento dei premi si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 809/2014, sue modifiche e integrazioni, come specificato nei bandi;

Rilevato, inoltre:

- che nella Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 sono richiamate le “Linee Guida per la realizzazione e gestione degli imboschimenti” adottate con riferimento alle analoghe misure

attivate nel precedente periodo di programmazione;

- che lo stesso Programma indica necessaria l'approvazione di linee guida anche nel periodo 2014-2020 al fine di attenuare i rischi connessi all'attuazione dei Tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03;

Preso atto:

- che il Decreto Ministeriale n. 3536 del 8 febbraio 2016, con riguardo alle riduzioni ed esclusioni di pagamenti per inadempienze a impegni del P.S.R. 2014-2020, all'art. 23 stabilisce che le Regioni, ove non già adempito al momento della emanazione delle specifiche disposizioni attuative, debbano provvedere a individuare:

- le fattispecie di violazioni di impegni;

- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli Allegati 4 e 6;

- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi ed eventuali violazioni di impegni specifici per Tipo di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa;

- che le disposizioni di cui al sopra citato articolo 16 non riguardano misure forestali;

- che come da Disposizioni Comuni di cui all'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1787 del 12 novembre 2015 i Tipi di operazione inerenti a pagamenti connessi alla superficie della Misura 8 sono esclusi dal campo di applicazione delle medesime e demandati a provvedimenti attuativi propri;

- che le violazioni attengono agli impegni definiti nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e nelle disposizioni attuative successivamente emanate;

Considerato:

- che il P.S.R. 2014-2020 prevede per l'annualità 2016 l'attivazione di un bando regionale per i Tipi di operazioni 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 della Sottomisura 8.1;

- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l'applicazione di processi selettivi ai Tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 della Sottomisura 8.1 e che le modalità di attuazione della procedura selettiva sono state discusse in sede di Comitato di Sorveglianza nei giorni 24 e 25 settembre 2015;

- che per il Tipo di operazione 8.1.01, con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, le risorse per il finanziamento di domande di sostegno all'impianto e delle relative domande di premi per tutte le annualità con riferimento al primo bando ammontano a € 5.703.422,34;

- che per il Tipo di operazione 8.1.02, con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, le risorse previste per il finanziamento di domande di sostegno all'impianto e delle relative domande di premi per tutte le annualità con riferimento al primo bando ammontano a € 2.444.323,86;

- che per il Tipo di operazione 8.1.03, con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, le risorse previste per il finanziamento di domande di aiuto all'impianto con riferimento al primo bando ammontano a € 2.390.839,20;

- che sono state acquisite per le vie brevi, agli atti del Servizio Aiuti alle imprese, le individuazioni dei diversi Responsabili dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca in merito ai Responsabili di procedimento;

Dato atto:

- che è necessario dare attuazione a quanto previsto dal già citato Decreto Ministeriale n. 3536 del 8 febbraio 2016, con riferimento ai Tipi di operazione della Sottomisura 8.1;

- che è opportuno comprendere fin da ora in un unico documento le previsioni inerenti all'attuazione del sopra citato Decreto per tutti i Tipi di operazione ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 del Regolamento (UE) 1305/2013, corrispondenti ai Tipi di operazione compresi nella Misura 8 del P.S.R. 2014-2020;

Ritenuto pertanto necessario, sentito l'Organismo pagatore regionale AGREA:

- approvare i bandi unici regionali per la Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020, nella formulazione di cui agli Allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, afferenti i seguenti Tipi di operazione:

- 8.1.01 "Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina";

- 8.1.02 "Imboschimenti per arboricoltura da legno consociata - ecocompatibile";

- 8.1.03 "Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria";

- approvare le "Linee guida per la progettazione e la gestione degli imboschimenti", per il periodo 2014-2020, come riportato nell'Allegato 4 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale

- procedere all'individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca, delle strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale, nonché degli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti, come riportato nell'Allegato 5 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

- approvare la "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020" riguardanti la totalità degli inadempimenti afferenti a pagamenti di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) 1305/2013;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;

Richiamate la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità aggiornamenti 2016-2018";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina regionale";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli e dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo;

A voti unanimi e palesi, delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare il bando unico regionale per l'annualità 2016 relativo al Tipo di operazione 8.1.01 "Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina" della Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 nella stesura di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

3) di approvare altresì il bando unico regionale per l'annualità 2016 relativo al Tipo di operazione 8.1.02 "Imboschimenti per arboricoltura da legno consociata - ecocompatibile della Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 nella stesura di cui all'Allegato 2 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

4) di approvare inoltre il bando unico regionale per l'annualità 2016 relativo al Tipo di operazione 8.1.03 "Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria" della Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 nella stesura di cui all'Allegato 3 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

5) di approvare le "Linee guida per la progettazione e la gestione degli imboschimenti", per il periodo 2014-2020, nella formulazione come riportato nell'Allegato 4 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

6) di individuare i Responsabili del procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca, le strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale, nonché degli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti, come riportato nell'Allegato 5 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

7) di approvare la "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020" riguardanti la totalità degli inadempimenti afferenti a pagamenti di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) 1305/2013, come riportato nell'Allegato 6 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

8) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.



Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 21 e 22.

MISURA 8 (M08) Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Priorità P5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio intersecando le focus area e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

Focus area 5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Sottomisura 8.1 - SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO

Tipo di operazione **8.1.01** - IMBOSCHIMENTI PERMANENTI
IN TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI DI PIANURA E COLLINA

BANDO REGIONALE 2016

INDICE

- 1 Obiettivi
- 2 Caratteristiche del tipo di operazione
- 3 Beneficiari
- 4 Condizioni di ammissibilità
- 5 Tipi di sostegno
- 6 Entità del sostegno e dei premi
 - 6.1 Costo di impianto
 - 6.2 Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione per un periodo di dodici anni
 - 6.3 Costo semplificato parziale
- 7 Dotazione finanziaria
- 8 Presentazione delle domande di adesione/sostegno
- 9 Criteri di selezione e parametri di ponderazione
- 10 Elaborati tecnici
- 11 Istruttorie delle domande di adesione sostegno
- 12 Costi ammissibili
- 13 Materiale di moltiplicazione
- 14 Termini per la realizzazione degli imboschimenti e impegni conseguenti
- 15 Domande di pagamento dei costi dell'impianto e della prima annualità dei premi
- 16 Domande di pagamento delle annualità dei premi successive alla prima
- 17 Istruttoria delle domande di pagamento
- 18 Subentro negli impegni e subentro di beneficiario
- 19 Condizionalità
- 20 Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni
- 21 Riferimenti normativi

Il testo in *carattere corsivo* è tratto dal P.S.R. 2014-2020

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha l'obiettivo di attivare, per l'annualità 2016, il Tipo di operazione 8.1.01 "Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina" del P.S.R. 2014-2020, perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 8 del medesimo Programma.

Il Tipo di operazione risponde al fabbisogno F23 "Salvaguardare il patrimonio forestale e promuovere piantagioni per produzioni legnose in particolare in pianura", contribuendo prioritariamente alla focus area P5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale".

Anche se risultano accentuati gli effetti su biodiversità e gestione del suolo, il tipo di operazione è finalizzato primariamente a valorizzare il sequestro di carbonio e a favorire un'economia a bassa emissione di carbonio.

2. Caratteristiche del tipo di operazione

Il Tipo di operazione 8.1.01 sostiene la realizzazione di imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina nell'intento di *incrementare il "potenziale forestale" regionale; ... le piantagioni legnose forestali svolgono un ruolo fondamentale nel perseguimento di una pluralità di obiettivi ambientali, con impatti favorevoli su suolo, aria e biodiversità. La Misura attribuisce il sostegno a soggetti privati e pubblici che, contribuiscono a prevenire fenomeni di marginalizzazione dei territori boscati, perseguendo obiettivi di conservazione della biodiversità e di mitigazione dell'adattamento climatico.*

Come da P.S.R. 2014-2020, *per l'individuazione delle zone di pianura, collina ci si riferisce alle delimitazioni di cui al Piano Forestale Regionale (P.F.R.). Per semplicità di termini si indicherà collina il territorio definito nel P.F.R. "collina e bassa montagna".*

Gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle condizioni e delle indicazioni tecniche contenute nel P.S.R. 2014-2020 (paragrafo 8.2.8.3.1.) riportate in parte anche nello specifico paragrafo inerente al Tipo di operazione 8.1.01 delle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti.*

3. Beneficiari

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2 del P.S.R. 2014-2020, a copertura dei costi di impianto, e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

4. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno devono essere verificate le seguenti condizioni:

- *le superfici devono ricadere in ambiti di pianura e collina così come delimitati nel Piano forestale regionale (PFR);*
- *i terreni interessati dall'intervento non sono dichiarati né riconosciuti o qualificabili "bosco" o comunque con vincolo di destinazione a tale uso;*
- *le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti; le superfici devono essere diverse da "zone umide o torbiere", "macchie a bosaglia di sclerofille" o "formazioni erbose naturali e seminaturali";*
- *la superficie minima di intervento deve essere pari o superiore a 1 ha; la superficie minima di ogni unità imboschita deve essere superiore a 0,5 ha;*
- *il richiedente deve possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto di richiesta di imboschimento.*

La realizzazione degli impianti è condizionata alla presentazione di idoneo "progetto dell'imboschimento" redatto da tecnico abilitato, in concomitanza della presentazione della domanda di sostegno.

I richiedenti i sostegni per la Sottomisura 8.1 devono avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva) alla data di presentazione della domanda di sostegno.

I terreni demaniali per i quali alla data di presentazione della domanda di sostegno sia stata già inoltrata specifica richiesta di concessione possono rientrare tra le superfici ammissibile. Non sono tuttavia ammessi a sostegno se la concessione demaniale non è ottenuta entro il termine ultimo per il perfezionamento della comunicazione dei dati di cui al par. 11.

Ulteriori limitazioni previste dal P.S.R. 2014-2020

Per i Tipi di operazione 8.1.01 8.1.02 e 8.1.03 si considera quale strumento "equivalente" al Piano di Gestione Forestale uno strumento di gestione semplificato, il "Piano di coltura e conservazione", obbligatorio in base alle disposizioni regionali attualmente vigenti (Prescrizioni di massima e di polizia forestale - PMPF) per la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico.

La scelta di uno strumento di gestione semplificato è motivato dal contesto frammentato delle realizzazioni (piantagioni previste preferenzialmente in ambiti scarsamente boscati) e dalle oggettive difficoltà di ricondurre a una visione gestionale unitaria interventi di piantagione effettuati da gestori ordinariamente non forestali.

Una domanda di imboschimento riguardante superfici oggetto di impegni in corso riferibili ad operazioni delle Misure 10 e 11 del P.S.R. 2014-2020, o di analoghe Azioni di precedenti periodi di programmazione, non può essere accolta in mancanza del ritiro totale o parziale della domanda di sostegno inerente a dette superfici ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014. Il ritiro deve essere antecedente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando.

Le aree a prevalente uso "urbanistico", ai sensi dell'art. 2 lettera r) del Reg. (UE) n. 1305/2013 non rientrano fra quelle considerabili "aree forestali". Ne consegue che la piantumazione di essenze arboree in superfici che per qualificazione e previsione urbanistica o di altri strumenti di pianificazione dell'uso del territorio non possono essere ascritte al "sistema forestale e boschivo" di cui all'art. 10 del PTPR, non è ammessa al regime di sostegno di cui al presente bando.

Non sono considerate aree forestali le particelle aventi larghezza inferiore a m 20.

Il legislatore comunitario come da articolo art. 6 lettera a) del Reg. (UE) n. 807/2014 è attento ad evitare imboschimenti inappropriati e inadeguati.

Per rispondere a tale finalità il P.S.R. 2014-2020 ha previsto le ulteriori seguenti condizioni e limitazioni.

- Chi intende beneficiare dei sostegni di cui alla Sottomisura 8 del P.S.R. 2014-2020 per interventi di imboschimenti deve ottemperare alle disposizioni inerenti alla scelta delle specie (vedi elenchi di specie e tipologie di riferimento) contenuti nel medesimo Programma e riportate nelle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti*.
- Per tipologie di intervento ed estensioni degli imboschimenti rilevanti in riferimento alle procedure regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la concessione del sostegno è condizionata alle comunicazioni riguardanti le valutazioni nei termini di cui al par. 13.
- Per imboschimenti riguardanti superfici comprese nelle aree Rete Natura 2000 e per altre aree comunque protette la concessione del sostegno è condizionata alle comunicazioni riguardanti gli assenti prescritti nei termini di cui al par. 13.
- *Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicati nel "Piano di Coltura e conservazione".*

Si richiamano infine le indicazioni contenute nelle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti* inerenti agli imboschimenti in zone di collina in condizioni suscettibili al di essere

coinvolte in fenomeni gravitativi.

5. Tipi di sostegno

I sostegni previsti dall'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013 coprono uno o più dei seguenti elementi:

- **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all'operazione);

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre una quota percentuale delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Le categorie di materiali e opere ammissibili sono sintetizzate nelle Tabelle Tipo di Operazione - Costi di impianto.

- **premio annuale** per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e di manutenzione per un periodo massimo di 12 anni.

Il premio annuale a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione è un pagamento per superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita. Il premio è computato con riferimento agli eventuali mancati redditi e alle spese relative ai necessari interventi di manutenzione.

In linea generale fra gli interventi di manutenzione, sono compresi:

- *i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto (densità ottimale come definita nel Piano di coltura e conservazione e non densità iniziale essendo necessario considerare la normale diminuzione della densità nell'evoluzione e sviluppo dell'impianto per dinamiche evolutive naturali e/o colturali),*
- *interventi di pulizia dell'impianto, necessari fino alla chiusura della copertura arborea,*
- *manutenzione delle opere di regimazione.*

In particolare, i piani di coltura e conservazione comprendono più specifiche e puntuali disposizioni in relazione alle condizioni contingenti di ogni diverso intervento.

Il premio è commisurato all'area riconosciuta imboschita comprensiva di eventuali radure e spazi aperti nel limite del 20% della superficie complessiva se non riconosciuti soluzioni di continuità dell'area forestale.

A tal fine all'atto dell'istruttoria della domanda di pagamento relativa ai costi di impianto verranno percorsi i limiti delle particelle imboschite e fatti salvi tagli anticipati o rilievi di modificazioni all'utilizzo, la corresponsione dei premi verrà commisurata negli anni seguenti alla delimitazione conseguente al sopra citato rilievo.

Come prescritto dal già citato art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

6. Entità del sostegno e dei premi

6.1 Costo di impianto

- *il costo unitario massimo ammissibile è fissato in € 7.500/ha,*
- *l'aliquota (%) del costo unitario riconoscibile per il pagamento è fissata al 100%.*

Se le spese sostenute sono pari o superiori al "costo massimo ammissibile" il sostegno è limitato all'importo massimo sopra definito. Se il "costo effettivo dell'impianto" è inferiore al "costo massimo ammissibile", il sostegno è limitato al "costo effettivo dell'impianto". Nella Tabella – Tipo di Operazione 8.1.01 - "Costi dell'impianto" sono riconosciute quattro categorie di spesa e vengono indicate le modalità di definizione del costo di impianto per ognuna.

PREPARAZIONE TERRENI E MESSA A DIMORA	COSTO SEMPLIFICATO
---------------------------------------	--------------------

MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
PROTEZIONI	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
SPESE TECNICHE E GENERALI	Percentuale in riferimento alle voci precedenti da riferire a specifiche disposizioni nazionali o regionali

Tabella "8.1.01 Costi dell'impianto"

PREPARAZIONE DEL TERRENO E MESSA A DIMORA	ACQUISTO MATERIALE	PROTEZIONI	SPESE GENERALI E TECNICHE
Costo semplificato Lavorazioni del terreno andanti (aratura/vangatura e affinamento) e Lavorazioni a strisce e a buche	Materiale di moltiplicazione forestale: Semenzali, Trapianti, Talee, Astoni, Pioppelle	Pacciamature, tutori, protezioni (cilindro protettivo - tree shelter - reti protettive per piantine) e recinzioni	Progetto, rilievi tecnici (compresi rilievi GPS per delimitazione e misura aree) squadratura e picchettatura, informazione

Tabella "8.1.01 Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno"

6.2 Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione per un periodo di dodici anni

Gli importi unitari del premio annuale a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione sono indicati nella Tabella Tipo di Operazione 8.1.01 Premi annuali

	Pianura €/ha	Collina €/ha
Terreni agricoli	500,00	300,00
Terreni non agricoli	250,00	150,00

"Tabella 8.1.01 Premi annuali"

6.3 Costo semplificato parziale

Nella Tabella – Tipo di Operazione 8.1.01 - "Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora" vengono riportati gli importi unitari riconosciuti per la specifica categoria di spese in funzione del tipo di lavorazioni, del tipo di impianto e dell'intensità di piantumazione.

LAVORAZIONE A BUCHE		LAVORAZIONE ANDANTE E A STRISCE			
con trivella (**)		1600/ha	1111/ha	816/ha	625/ha
1,67	€/pianta	1,778	1,890	2,022	2,173
	€/ha	2845,18	2099,455	1649,58	1358,305

(**) diametro min. 0,3 m, profondità min. 0,4 m – COD E.10.30.1

Tabella "8.1.01 Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora"

Nei sostegni relativi al Tipo di operazione 8.1.01 sono riconoscibili una componente "connessa alla superficie" e una componente connessa a "investimenti".

7. Dotazione finanziaria

Nella seguente tabella sono riportate le risorse complessivamente disponibili nella presente programmazione 2014-2020, nonché le risorse necessarie al pagamento dei trascinamenti degli impegni assunti con le programmazioni antecedenti e la quantificazione delle risorse libere per l'assunzione di nuovi impegni.

Tabella - Risorse complessive per l'attuazione del Tipo di operazione 8.1.01

Disponibilità totale	Trascinamenti	Risorse libere
14.207.620,00	4.701.916,10	9.505.703,90

Sulla base dei dati di cui sopra si riporta nella successiva tabella, la previsione di approvazione dei bandi con la commisurazione della percentuale di risorse di ciascun bando, definite in percentuale

rispetto alle risorse libere sopra indicate.

Tabella - Previsione di approvazione dei bandi per il Tipi di operazione 8.1.01 e percentuale di dotazione finanziaria

Tipi di operazione	Anno			
	2015	2016	2017	2018
8.1.01 - Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina	----	60%	----	40%

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, le risorse previste dal presente Bando per il finanziamento di domande di sostegno all'impianto e delle relative domande di premi per tutte le annualità da corrispondere nel periodo 2014-2020 ammontano a € 5.703.422,34.

8. Presentazione delle domande di adesione/sostegno

Le domande di adesione/sostegno sono presentate ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

La domanda di adesione/sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto di richiesta di sostegni ricadono in territori di competenza di Servizi Territoriali differenti. In tale eventualità la competenza è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Le domande di adesione/sostegno di cui al presente bando devono essere presentate entro il 30 settembre 2016. Tale termine può essere modificato con atto motivato del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore regionale AGREA, che provvederà anche a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione.

La presentazione di una domanda di sostegno per imboschimenti da parte di un conduttore non proprietario, deve essere corredata da idonea dichiarazione da parte del legittimo proprietario di essere a conoscenza della richiesta di sostegno e di accettazione dell'assoggettamento delle proprie superfici al *Piano di coltura e conservazione* di cui al precedente paragrafo 4 e alle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti*.

La possibilità di cui all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, di ottenere il versamento di un anticipo sulle sole spese di impianto, è limitata ai casi per i quali sia stata ammessa una richiesta di proroga del termine per la realizzazione degli imboschimenti di cui al successivo par. 14. Per la richiesta di anticipo si richiamano i medesimi termini di cui al successivo par. 15, nonché le modalità e le procedure definite dall'AGREA per dette richieste.

9. Criteri di selezione e parametri di ponderazione

Nella seguente Tabella sono elencati i criteri di priorità indicati nel P.S.R. 2014-2020 (Paragrafo 8.2.8.3.1.7. (Tabella "Tipo di Operazione 8.1.01 Principi per la selezione") a cui sono associati i relativi parametri di ponderazione.

	Principi per la selezione	Motivazione	Peso
A	<i>Richiedenti già attuatori di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione</i>	Continuità e rafforzamento gestionale	10
B	<i>Superfici che si collegano funzionalmente a interventi precedentemente realizzati</i>	Continuità, integrazione e rafforzamento gestionale	13

C	<i>Superfici che si collegano funzionalmente a superfici a significativa valenza ecologica</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	16
D	<i>Terreni agricoli demaniali golenali</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	20
E	<i>Rilevanza dell'area di intervento: Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ...</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	18
F	<i>Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione e richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 o 11</i>	Valenza agroambientale	5
G	<i>Richiedente già beneficiario di altre operazioni della Misura 8</i>	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione	11
H	<i>Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta</i>	Valenza gestionale e agroambientale	(*)

(*)Criterio applicato solo per domande a pari punteggio

Punteggio minimo – soglia

10

Il processo selettivo prevede l'attribuzione dei punteggi ai caratteri desumibili esclusivamente dal Sistema Operativo di riferimento di AGREA o dal contenuto dell'elaborato tecnico di corredo della domanda. Le domande verranno ordinate in ordine crescente e saranno ammesse a finanziamento quelle poste in posizione utile nella graduatoria in funzione della dotazione finanziaria. Nei casi di domande con uguale punteggio si applica il criterio di cui a punto "H" della Tabella.

Nella seguente tabella sono riportate specifiche disposizioni per ognuno dei criteri di selezione.

A	Punteggio attribuito a richiedente già attuatore e/o beneficiario di sostegni e premi per analoghi interventi afferenti alle seguenti misure: a) Misura 221 (P.S.R. 2007-2013), b) Misura 2h (P.R.S.R. 2000-2006), c) Reg. (CEE) 2080/1992
B	Punteggio attribuito alle sole unità che si collegano funzionalmente con superfici imboschite in riferimento alle Misure di cui sopra. Il punteggio è attribuito unicamente se il collegamento è dimostrato graficamente nell'elaborato di progetto. Se il punteggio è assegnabile a parte delle unità oggetto di domanda di sostegno si procederà come segue: Punteggio = (13) * sup. unità / SOI
C	Punteggio attribuito alle sole unità che si collegano funzionalmente con reti ecologiche ed elementi caratterizzati da copertura arborea compresi all'interno di Siti natura 2000. Il punteggio è attribuito unicamente se il collegamento è dimostrato graficamente nell'elaborato di progetto. Se il punteggio è assegnabile a parte delle unità oggetto di domanda di sostegno si procederà come segue: Punteggio = (16) * sup. unità / SOI
D	Il punteggio è attribuito unicamente se l'area demaniale è cartografata e delimitata graficamente nell'elaborato di progetto. Se il punteggio è assegnabile a parte delle superfici e/o unità oggetto di domanda di sostegno si procederà come segue: Punteggio = (20) * sup. demaniale / SOI
E	Il punteggio è attribuito unicamente ai singoli mappali catastali ricadenti interamente o per parte nelle aree indicate (<u>aree protette, siti natura 2000 e Oasi</u>) (vedi SITI). Se il punteggio è assegnabile a parte delle superfici e/o unità oggetto di domanda di sostegno si procederà come segue: Punteggio = (18) * sup. rilevante/ SOI
F	Punteggio attribuito a richiedente già attuatore e/o beneficiario di sostegni e premi per analoghi interventi afferenti alle seguenti misure: a) Misura 214 (P.S.R. 2007-2013), Misura 2f (P.R.S.R. 2000-2006), c) Reg. (CEE) 2078/1992
G	Il punteggio attribuito al richiedente che precedentemente o contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno per il Tipo di operazione 8.1.01, ha sottoscritto domande di sostegno per altre operazioni della Misura 8.
H	Criterio applicato unicamente per stabilire l'ordine di priorità fra domande a cui risulta attribuito un medesimo punteggio

10. Elaborati tecnici

La realizzazione degli impianti è condizionata alla presentazione di idoneo “progetto dell’imboschimento” redatto da tecnico abilitato, in concomitanza della presentazione della domanda di sostegno, corredato dei preventivi di cui al successivo par. 12.

Indicazioni di dettaglio sugli elaborati tecnici sono contenute nelle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti*.

Le priorità di cui ai punti B, C e D delle precedenti tabelle non possono essere assegnate in mancanza di idonea rappresentazione grafica dei caratteri considerati nel “progetto dell’imboschimento”.

11. Istruttorie delle domande di adesione sostegno

L’istruttoria sulle domande di adesione/sostegno ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuata dai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per territorio.

Ogni Servizio Territoriale competente provvederà alle seguenti attività.

- Ricezione delle domande e degli elaborati di corredo secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA.
- Istruttoria finalizzata a:
 - verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando
 - attribuzione dei punteggi di priorità e della precedenza e verifica del superamento del punteggio minimo in base ai criteri di selezione prescritti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando.

Qualora necessario ai fini del perfezionamento dell’istruttoria, il Servizio Territoriale potrà richiedere eventuali chiarimenti e precisazioni a cui il beneficiario dovrà dare riscontro entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda di sostegno.

A conclusione dell’attività, i Servizi Territoriali competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e della precedenza. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Spetta ai medesimi Servizi Territoriali l’effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

I Servizi Territoriali inviano gli elenchi al Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari entro 20 giorni dall’acquisizione degli elenchi con proprio atto approva la graduatoria regionale con indicazione delle domande ammissibili, con quantificazione della spesa ammissibile e dei sostegni spettanti e individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal presente bando, fermo restando che l’ultimo progetto collocato in posizione utile, seppur in presenza di disponibilità parziali sarà comunque finanziato integralmente. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e resa disponibile per tutti i beneficiari sul sito internet dell’Amministrazione regionale Agricoltura e pesca. E’ esclusa ogni altra comunicazione formale.

Le risorse derivanti da economie, revoche o rinunce sono attribuite al bando successivo.

Ai fini dell’avvio del procedimento si comunica che le domande saranno istruite a far data dalla

ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio Territoriale, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Entro 45 giorni dall'adozione dell'atto di graduatoria, i soggetti collocati in posizione utile al finanziamento dovranno comunicare al Servizio Territoriale di riferimento gli estremi della documentazione riferita alle autorizzazioni o assensi prescritti dalla normativa vigente o alla concessione demaniale. La mancata comunicazione di tali dati comporta la decadenza della domanda.

In relazione agli esiti dei successivi controlli, i Servizi Territoriali provvederanno alla concessione dei sostegni per ciascun beneficiario con atto specifico definendo le eventuali prescrizioni riferite al progetto.

Per i beneficiari posizionati utilmente in graduatoria le cui istanze non necessitano di autorizzazioni o assensi o concessioni demaniali, il Servizio territoriale provvederà direttamente alla concessione dopo l'approvazione della graduatoria regionale.

I responsabili del procedimento per la fase di competenza dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca e per la fase di approvazione della graduatoria sono definiti nello specifico allegato al presente bando.

I termini inerenti alla conclusione delle attività di cui ai punti precedenti sono differibili con atto del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca, per giustificati motivi.

12. Costi ammissibili

Ai fini della determinazione del "costo dell'impianto", si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" predisposte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (si rimanda alla versioni di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, sue modifiche e integrazioni).

I materiali e le opere computabili per la definizione del "costo dell'impianto" sono dettagliatamente riportati nella successiva tabella "Categorie di materiali e/o opere ammesse a pagamento e relativi importi massimi computabili".

		MATERIALI / OPERE		misura		
PREPARAZIONE DEL TERRENO	D	Aratura (o altre lavorazioni andanti del terreno)	ha	D10.55		COSTO SEMPLIFICATO
	DE	Lavorazione a buche	cad	E10.30		
	E	Affinamento	ha	D10.70		
ACQUISTO MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE E	H	Semenzale a radice nuda	Cad		E 10.20.1	
	H	Trapianto a radice nuda	Cad		E 10.20.2	
	H	Semenzale in fitocella	Cad		E 10.20.3	
	H	Talea	Cad		E 10.20.5	
	H	Astone	Cad		E 10.20.4	
	H	Pioppella	Cad		E 10.20.6.	
MESSA A DIMORA	I	Messa a dimora piantine a radice nuda	Cad			COSTO SEMPLIFICATO
	I	Messa a dimora piantine in contenitore	Cad	E10.45		
PROTEZIONE	L	Pacciamatura in film polietilenico nero	m ²		E10.43.1	
	L	Altre pacciamature			E10.43.2/3/4	
	M	Tutori in bambu	Cad		E10.57	
	N	Cilindro protettivo (tree shelter)	Cad		E10.55	

	N	Reti protettive per piantine	Cad	E10.56
	O	Recinzione antilepre	m	F - 72
SPESE TECNICHE		Spese tecniche e per informazione e pubblicità		

Per ogni voce è riportato il codice di riferimento dei prezzari regionali.

I codici identificativi preceduti dalle lettere “D” ed “E” sono relativi alle corrispondenti voci del “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura” consultabile sul sito:

http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/pagine/s_prezzario_2007.htm.

Il codice identificativo preceduto dalla lettera “F” è relativo alla corrispondente voce dell' “Elenco prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica”, consultabile sul sito:

<http://www.regione.emilia-romagna.it/foreste/risforestali/elencoprezzi.htm>

Categorie di spesa riconosciute con il metodo del “costo semplificato parziale”

Per i tipi di operazione della Sottomisura 8.1, il P.S.R. 2014-2020 ammette di poter riconoscere il costo semplificato “parziale” (per parte delle voci di spesa riconoscibili).

Sono considerati nei costi semplificati le sole spese inerenti ai lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora.

Categorie di spesa non riconosciute con il metodo del “costo semplificato parziale”

Per le categorie di spesa di cui alla precedente tabella non comprese fra quelle cui si applica il metodo del “costo semplificato” e diverse dalle spese generali, è previsto l’utilizzo del metodo dei 3 preventivi.

Le disposizioni contenute nel P.S.R. 2014-2020 per il Tipo di operazione 8.1.01, non permettono di riconoscere importi unitari superiori a quelli relativi alle corrispondenti voci dei Prezzari regionali. Le spese a cui non si applica il “costo semplificato” necessitano di essere specificamente giustificate e documentate; le relative voci di costo non possono essere riconosciute se non adeguatamente disaggregate per le diverse unità elementari delle voci di costo.

Altre disposizioni

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, si richiamano le disposizioni delle “Linee Guida sull’ammmissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale” (par. 4.11) e la necessità di garantire il rispetto delle norme comunitarie e nazionali sugli appalti, loro modifiche e integrazioni. Vedi in particolare il recente Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti) che ha abrogato il Decreto Legislativo n. 163/2006.

Non sono ammesse spese relative all’IVA, o ad imposte, tasse e oneri.

I prezzi del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura sono sempre al netto dell’IVA.

Circa gli oneri relativi a spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, assistenza, l’importo totale dei lavori a misura può essere maggiorato di un importo corrispondente alle spese effettivamente sostenute. Detto importo non potrà mai superare le aliquote definite nel paragrafo “Avvertenze generali” del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura - Adeguamento 2007 sue modifiche e integrazioni.

Non potranno comunque essere riconosciute spese tecniche per le quali non sia documentata l’effettiva prestazione.

Nel Prezzario sopra citato è attualmente prevista un’aliquota differenziata in relazione all’effettuazione o meno di attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici.

Di seguito di riporta il contenuto attuale del Prezzario.

Spese tecniche documentate con attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici		Spese tecniche documentate senza attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici	
		fino a 25.000,00 €	8%
fino a 50.000,00 €	10%	per 50.000,00 €	7%
per 100.000,00 €	8%	per 100.000,00 € fino a € 200.000,00	6%
per 200.000,00 €	5%		
per 300.000,00 € e oltre	4%		

Per importi intermedi le aliquote massime verranno determinate per interpolazione.

13. Materiale di moltiplicazione

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) nel seguito denominato "Decreto", che disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree elencate nell'Allegato 1.

All'atto della "verifica dell'effettuazione dell'impianto":

- il materiale di moltiplicazione utilizzato deve disporre delle etichette/cartellini conformi a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 386/2003 e dalla L.R. n. 10/2007;
- deve essere disponibile copia del certificato di provenienza del materiale utilizzato (ovvero devono esserne adeguatamente riportati gli estremi nella relativa documentazione).

Non potranno essere corrisposti sostegni e premi qualora, all'atto della "verifica della effettuazione dell'impianto", non siano disponibili i cartellini e le etichette nonché la certificazione di provenienza del materiale di moltiplicazione impiegato.

In caso di effettuazione di interventi di risarcimento dovrà essere necessariamente inviata idonea comunicazione ai Servizi competenti corredata dalla documentazione sulla provenienza del materiale utilizzato.

14. Termini per la realizzazione degli imboschimenti e impegni conseguenti

L'imboschimento deve essere di norma realizzato entro il termine del periodo primaverile dell'anno 2017, ad eccezione dei casi in cui il Servizio territoriale competente conceda una proroga, da richiedere entro e non oltre il 30/3/2017, sulla base di motivata istanza dell'interessato. La proroga può essere concessa per un massimo di un anno dal termine prescritto e non può essere parziale, ma deve riguardare la totalità delle superfici imboschite.

Relativamente a eventuali integrazioni agli elaborati tecnici e a richieste di rettifica, si rimanda al par. 6.6 delle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti*.

Gli impegni conseguenti alla realizzazione di imboschimenti sono dettagliatamente indicati nel par. 7 delle stesse *Linee guida*.

15. Domande di pagamento dei costi dell'impianto e della prima annualità dei premi

La richiesta di "verifica della effettuazione dell'impianto" presentata da un beneficiario che ha ottenuto l'ammissibilità al sostegno ha la valenza di richiesta di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito.

L'accoglimento di detta domanda è condizionato alla contestuale presentazione di rilievo planimetrico delle particelle imboschite e di un riepilogo dei materiali e delle opere che concorrono al costo dell'impianto, entrambi a firma di tecnico abilitato.

Il sostegno all'impianto e la prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e di perdita di reddito potranno essere corrisposti unicamente nel caso in cui permangano le condizioni di ammissibilità definite nel P.S.R. 2014-2020.

La presentazione della domanda di pagamento del sostegno all'impianto è mantenuta in concomitanza con la presentazione della domanda della prima annualità dei premi. Quest'ultima, essendo una domanda di pagamento per "superficie" è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014, loro modifiche e integrazioni.

Fatte salve specifiche deroghe disposte con regolamenti comunitari il termine ultimo di riferimento corrisponde al 15 maggio dell'anno successivo a quello di approvazione della graduatoria, differibile di un anno in caso di proroga dei termini per la conclusione dell'intervento di cui al precedente par. 14.

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

I richiedenti sostegni per la Sottomisura 8.1 devono avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva) anche alla data di presentazione della domanda di pagamento dei costi dell'impianto.

Obblighi di pubblicizzazione

I beneficiari dei sostegni di cui al presente bando sono tenuti a rispettare gli obblighi di informazione di cui al punto 2 dell'Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014. Con specifica deliberazione saranno disciplinate le modalità di adempimento degli obblighi informativi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

16. Domande di pagamento delle annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito successive alla prima

Le domande di "pagamento dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito" devono essere presentate nei termini di cui all'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014, loro modifiche e integrazioni.

Fatte salve specifiche deroghe disposte con regolamenti comunitari il termine ultimo di riferimento corrisponde al 15 maggio di ogni anno.

Qualsiasi domanda di pagamento di premi deve essere corredata dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

17. Istruttoria delle domande di pagamento

Con riferimento alle attività di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il controllo amministrativo e in loco sulle domande di adesione/sostegno ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca.

18. Subentro negli impegni e subentro di beneficiario

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso".

Nel P.S.R. 2014-2020 è al riguardo esplicitamente disposto che *se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.*

Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca (di seguito cedente) totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve anche attivare, attraverso il Sistema informativo SIAG, la procedura di subentro negli impegni, comunicando, secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro.

I Servizi competenti verificheranno i requisiti del subentrante ed adotteranno una decisione di ammissibilità o di diniego in funzione degli esiti della verifica.

Il cessionario per il quale è stato accolto il subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

Si specifica che qualora la procedura di subentro sia attivata:

- prima del 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cessionario e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- dopo il 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cedente e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento permangono a carico del cedente fino alla presentazione della domanda di pagamento successiva.

19. Condizionalità

Come da articoli 91 e 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013, i beneficiari dei **premi annuali** di cui al presente bando, sono tenuti, nel periodo corrispondente al periodo di impegno, su qualsiasi superficie agricola condotta, al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità per l'anno 2015 si richiamano anche il D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016, s.m.i., e gli atti regionali pertinenti a valere per la medesima annualità, loro modifiche e integrazioni.

20. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 s.m.i.,

- dai parametri per il computo delle riduzioni ed esclusioni riportate in allegato al presente bando,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

21. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016, s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 21 e 22.

MISURA 8 (M08) Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Priorità P5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio intersecando le focus area e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

Focus area 5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Sottomisura 8.1 - SOSTEGNO ALLA
FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO

Tipo di operazione **8.1.02**
ARBORICOLTURA DA LEGNO CONSOCIATA – ECOCOMPATIBILE

BANDO REGIONALE 2016

INDICE

- 1 Obiettivi
- 2 Caratteristiche del tipo di operazione
- 3 Beneficiari
- 4 Condizioni di ammissibilità
- 5 Tipi di sostegno
- 6 Entità del sostegno e dei premi
 - 6.1 Costo di impianto
 - 6.2 Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione per un periodo di dodici anni
 - 6.3 Costo semplificato parziale
- 7 Dotazione finanziaria
- 8 Presentazione delle domande di adesione/sostegno
- 9 Criteri di selezione e parametri di ponderazione
- 10 Elaborati tecnici
- 11 Istruttorie delle domande di adesione sostegno
- 12 Costi ammissibili
- 13 Materiale di moltiplicazione
- 14 Termini per la realizzazione degli imboschimenti e impegni conseguenti
- 15 Domande di pagamento dei costi dell'impianto e della prima annualità dei premi
- 16 Domande di pagamento delle annualità dei premi successive alla prima
- 17 Istruttoria delle domande di pagamento
- 18 Subentro negli impegni e subentro di beneficiario
- 19 Condizionalità
- 20 Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni
- 21 Riferimenti normativi

Il testo in *carattere corsivo* è tratto dal P.S.R. 2014-2020

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha l'obiettivo di attivare, per l'annualità 2016 il Tipo di operazione 8.1.02 "**Arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile**" del P.S.R. 2014-2020, perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 8 del medesimo Programma.

Il Tipo di operazione "imboschimenti per arboricoltura da legno consociata - ecocompatibile", è volto a incrementare l'utilizzo a fini forestali nelle aree di pianura e di collina, e, marginalmente, in montagna.

Il Tipo di operazione risponde al fabbisogno F23 "Salvaguardare il patrimonio forestale e promuovere piantagioni per produzioni legnose in particolare in pianura", contribuendo prioritariamente alla focus area P5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale".

Le piantagioni legnose forestali svolgono un ruolo fondamentale nel perseguimento di una pluralità di obiettivi ambientali, con impatti favorevoli su suolo, aria e biodiversità.

2. Caratteristiche del tipo di operazione

Il Tipo di operazione 8.1.02 prevede la possibilità di realizzare piantagioni legnose specializzate in contesti agro-forestali, monospecifiche o consociate, monocicliche o policicliche, con preminenti finalità di mitigazione del cambiamento climatico.

Sono previsti i seguenti sottotipi di operazione:

a. Imboschimenti per arboricoltura da legno in terreni di pianura e collina, a ciclo medio lungo "consociati" (con specie forestali autoctone).

b. Pioppicoltura ecocompatibile (utilizzo cloni a minore impatto ambientale e/o diversificazione clonale e/o impegno a prolungare il turno minimo di utilizzazione).

*c. Imboschimenti per arboricoltura da legno "consociata" a ciclo medio lungo di montagna con specie forestali autoctone e prevalenza di *Castanea sativa* (anche se con parziale presenza di *Castanea sativa*, i boschi realizzati sono a tutti gli effetti imboschimenti in nessun modo qualificabili superfici agricole).*

Come da P.S.R. 2014-2020, per l'individuazione delle zone di pianura, collina e montagna ci si riferisce alle delimitazioni di cui al Piano Forestale Regionale (P.F.R.). Per semplicità di termini si indicherà collina il territorio definito nel P.F.R. "collina e bassa montagna" e montagna il territorio definito "alta e media montagna".

Il Tipo di operazione 8.1.02 non comporta obblighi di permanenza alla fine del turno di utilizzazione; i turni di utilizzazione per impianti non a rapido accrescimento (arboricoltura consociata) sono di norma superiori a 30 o 40 anni (vedi Tabella Tipo di Operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio nel P.S.R. 2014 -2020).

Gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle condizioni e delle indicazioni tecniche contenute nel P.S.R. 2014-2020 (paragrafo 8.2.8.3.2.) riportate in parte anche nello specifico paragrafo inerente al Tipo di operazione 8.1.02 delle Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti.

3. Beneficiari

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2 del P.S.R. 2014-2020, a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

4. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno devono essere verificate le seguenti condizioni:

- *le superfici devono ricadere in ambiti di pianura e collina per il sottotipo a), di pianura per il sottotipo b) e di montagna per il sottotipo c);*
- *i terreni interessati dall'imboschimento sono solo superfici agricole non dichiarate né riconosciute o qualificabili "bosco" o comunque con vincolo di destinazione a tale uso, con la sola eccezione per le superfici non agricole coltivate a pioppeto in annualità precedenti a quella della domanda di sostegno;*
- *le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti;*
- *la superficie minima dell'imboschimento deve essere pari o superiore a ha 1 in ambiti di pianura e a ha 0,5 in ambiti di collina e montagna;*
- *per arboricoltura da legno consociata e monospecifica non potranno essere oggetto di una singola domanda estensioni superiori a ha 20 e non potranno essere imboschite singole unità per estensioni superiori a 10 ha;*
- *la superficie minima di ogni unità imboschita deve essere superiore a ha 0,5.*

Il richiedente deve possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto di richiesta di imboschimento.

I richiedenti i sostegni per la Sottomisura 8.1 devono avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva) alla data di presentazione della domanda di sostegno.

I terreni demaniali per i quali alla data di presentazione della domanda di sostegno sia stata già inoltrata specifica richiesta di concessione possono rientrare tra le superficie ammissibile. Non sono tuttavia ammessi a sostegno se la concessione demaniale non è ottenuta entro il termine ultimo per il perfezionamento della comunicazione dei dati di cui al par. 11.

Ulteriori limitazioni previste dal P.S.R. 2014-2020

Per i Tipi di operazione 8.1.01 8.1.02 e 8.1.03 si considera quale strumento "equivalente" al Piano di Gestione Forestale uno strumento di gestione semplificato, il "Piano di coltura e conservazione", obbligatorio in base alle disposizioni regionali attualmente vigenti (Prescrizioni di massima e di polizia forestale - PMPF) per la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico.

La scelta di uno strumento di gestione semplificato è motivato dal contesto frammentato delle realizzazioni (piantagioni previste preferenzialmente in ambiti scarsamente boscati) e dalle oggettive difficoltà di ricondurre a una visione gestionale unitaria interventi di piantagione effettuati da gestori ordinariamente non forestali.

Una domanda di imboschimento riguardante superfici oggetto di impegni in corso riferibili ad operazioni delle Misure 10 e 11 del P.S.R. 2014-2020, o di analoghe Azioni di precedenti periodi di programmazione, non può essere accolta in mancanza del ritiro totale o parziale della domanda di sostegno inerente a dette superfici ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014. Il ritiro deve essere antecedente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando.

Le aree a prevalente uso "urbanistico", ai sensi dell'art. 2 lettera r) del Reg. (UE) n. 1305/2013 non rientrano fra quelle considerabili "aree forestali". Ne consegue che la piantumazione di essenze arboree in superfici che per qualificazione e previsione urbanistica o di altri strumenti di pianificazione dell'uso del territorio non possono essere ascritte al "sistema forestale e boschivo" di cui all'art. 10 del PTPR, non è ammessa al regime di sostegno di cui al presente bando.

Non sono considerate aree forestali le particelle aventi larghezza inferiore a m 20.

Il legislatore comunitario come da articolo art. 6 lettera a) del Reg. (UE) n. 807/2014 è attento ad evitare imboschimenti inappropriati e inadeguati.

Per rispondere a tale finalità il P.S.R. 2014-2020 ha previsto le ulteriori seguenti condizioni e limitazioni.

- Chi intende beneficiare dei sostegni di cui alla Misura 8 del P.S.R. 2014-2020 per interventi di imboschimenti deve ottemperare alle disposizioni inerenti alla scelta delle specie (vedi elenchi di specie e tipologie di riferimento) contenuti nel medesimo Programma e riportate nelle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti*.
- Ai fini della ammissibilità è obbligatoria la presentazione di un progetto o di un elaborato tecnico.
- Per tipologie di intervento ed estensioni degli imboschimenti rilevanti in riferimento alle procedure regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la concessione del sostegno è condizionata alle comunicazioni riguardanti le valutazioni nei termini di cui al par. 13.
- Per imboschimenti riguardanti superfici comprese nelle aree Rete Natura 2000 e per altre aree comunque protette la concessione del sostegno è condizionata alle comunicazioni riguardanti gli assenti prescritti nei termini di cui al par. 13.
- *Il sostegno per impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura (Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03) è ammesso solo in terreni agricoli ed ex pioppeti con espressa esclusione degli altri terreni non agricoli.*
- *Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicati nel "Piano di Coltura e conservazione".*

Si richiamano altresì le limitazioni contenute nelle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti* inerenti agli imboschimenti in collina e montagna in particolare in condizioni suscettibili al dissesto idrogeologico.

5. Tipi di sostegno

I sostegni previsti dall'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013 coprono uno o più dei seguenti elementi:

- **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all'operazione);
la copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre una quota percentuale delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.
Le categorie di materiali e opere ammissibili sono sintetizzate nelle Tabelle Tipo di Operazione - Costi di impianto.

- **premio annuale** per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e di manutenzione per un periodo massimo di 12 anni.

Il premio annuale a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione è un pagamento per superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboscita. Il premio è computato con riferimento agli eventuali mancati redditi e alle spese relative ai necessari interventi di manutenzione.

In linea generale fra gli interventi di manutenzione, sono compresi:

- *i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto (densità ottimale come definita nel Piano di coltura e conservazione e non densità iniziale essendo necessario considerare la normale diminuzione della densità nell'evoluzione e sviluppo dell'impianto per dinamiche evolutive naturali e/o colturali),*
- *interventi di pulizia dell'impianto, necessari fino alla chiusura della copertura arborea,*
- *manutenzione delle opere di regimazione.*

In particolare, i piani di coltura e conservazione comprendono più specifiche e puntuali disposizioni in relazione alle condizioni contingenti di ogni diverso intervento.

Il premio è commisurato all'area riconosciuta imboschita comprensiva di eventuali radure e spazi aperti nel limite del 20% della superficie complessiva se non riconosciuti soluzioni di continuità dell'area forestale, (radure e spazi aperti possono essere riconosciuti solo per interventi di arboricoltura consociata e non per interventi riconducibili a pioppicoltura monospecifica).

A tal fine all'atto dell'istruttoria della domanda di pagamento relativa ai costi di impianto verranno percorsi i limiti delle particelle imboschite e fatti salvi tagli anticipati o rilievi di modificazioni all'utilizzo, la corresponsione dei premi verrà commisurata negli anni seguenti alla delimitazione conseguente al sopra citato rilievo.

Come prescritto dal già citato art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

Per il sottotipo di operazione "pioppicoltura ecocompatibile" il sostegno copre unicamente i costi di impianto.

6. Entità del sostegno e dei premi

6.1 Costo di impianto. Il Costo unitario massimo ammissibile è fissato in

- € 7.000/ha per i sottotipi a) e c) di arboricoltura "consociata" con aliquota 100%,
- € 4.000/ha per il sottotipo b) di arboricoltura monospecifica con aliquota 80% per impianti con diversificazione clonale e utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale e impegno di prolungamento della permanenza del soprassuolo (5 anni almeno rispetto al turno minimo),
- € 4.000/ha per il sottotipo b) di arboricoltura monospecifica con aliquota 70% per impianti con diversificazione clonale e utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale.

Per l'individuazione dei cloni a maggior sostenibilità ambientale si farà riferimento agli elenchi di cui al disciplinare regionale di produzione integrata (cloni non sconsigliati) e quelli certificati da centri di ricerca riconosciuti. Vedi Determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali n. 2574 del 22/2/2016, sue modifiche e integrazioni. <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata>

Se le spese sostenute sono pari o superiori al "costo massimo ammissibile" il sostegno è limitato all'importo massimo sopra definito. Se il "costo effettivo dell'impianto" è inferiore al "costo massimo ammissibile", il sostegno è limitato al "costo effettivo dell'impianto".

Nella Tabella "Tipo di Operazione 8.1.02 Costi dell'impianto" sono riconosciute quattro categorie di spesa e vengono indicate le modalità di definizione del costo di impianto per ognuna. Si prevede di riconoscere il costo semplificato come definito nel paragrafo 8.2.8.2 (del P.S.R. 2014-2020), per parte delle voci di spesa ammesse.

PREPARAZIONE TERRENI E MESSA A DIMORA	COSTO SEMPLIFICATO
MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
PROTEZIONI	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
SPESE TECNICHE E GENERALI	Percentuale in riferimento alle voci precedenti da riferire a specifiche disposizioni nazionali o regionali

Tabella "8.1.02 Costi dell'impianto"

Costo semplificato Lavorazioni del terreno andanti (aratura/vangatura e affinamento), Lavorazioni a strisce e a buche (solo per pioppicoltura scarificazione e squadratura)	Materiale di moltiplicazione forestale: Semenzali Trapianti Talee Astoni Pioppelle	Pacciamature, tutori, protezioni (cilindro protettivo - tree shelter - reti protettive per piantine) e recinzioni	Progetto, rilievi tecnici (compresi rilievi GPS per delimitazione e misura aree) squadratura e picchettatura (esclusa pioppicoltura), informazione
---	---	---	---

Tabella "8.1.02 Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno"

6.2 Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione per un periodo di dodici anni

Gli importi unitari del premio annuale a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione sono indicati nella Tabella "Tipo di Operazione 8.1.02 Premi annuali"

	Pianura €/ha	Collina - Montagna €/ha
Arboricoltura da legno consociata	400	250
Arboricoltura da legno monospecifica – pioppicoltura	Non concedibili	Non concedibili

Tabella "8.1.02 Premi annuali"

6.3 Costo semplificato parziale

Nella Tabella – Tipo di Operazione 8.1.02 - "Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora" vengono riportati gli importi unitari riconosciuti per la specifica categoria di spese in funzione del tipo di lavorazioni, del tipo di impianto e dell'intensità di piantumazione.

	LAVORAZIONE ANDANTE E A STRISCE						
	1600/ha	1111/ha	816/ha	625/ha	pioppeto		
					330/ha	275/ha	200/ha
€/pianta	1,778	1,890	2,022	2,173	7,799	8,458	9,943
€/ha	2845,18	2099,455	1649,58	1358,305	2573,53	2326,03	1988,53

Tabella "8.1.02 Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora"

Nei sostegni relativi al Tipo di operazione 8.1.02 sono riconoscibili una componente "connessa alla superficie" e una componente connessa a "investimenti".

7. **Dotazione finanziaria**

Nella seguente tabella sono riportate le risorse complessivamente disponibili nella presente programmazione 2014-2020, nonché le risorse necessarie al pagamento dei trascinamenti degli impegni assunti con le programmazioni antecedenti e la quantificazione delle risorse libere per l'assunzione di nuovi impegni.

Tabella - Risorse complessive per l'attuazione del Tipo di operazione 8.1.02

Disponibilità totale	Trascinamenti	Risorse libere
6.088.980,00	2.015.106,90	4.073.873,10

Sulla base dei dati di cui sopra si riporta nella successiva tabella, la previsione di approvazione dei bandi con la commisurazione della percentuale di risorse di ciascun bando, definite in percentuale rispetto alle risorse libere sopra indicate.

Tabella - Previsione di approvazione dei bandi per il Tipi di operazione 8.1.02 e percentuale di

dotazione finanziaria

Tipi di operazione	Anno			
	2015	2016	2017	2018
8.1.02 - Imboschimenti per arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile	----	60%	----	40%

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, le risorse previste dal presente Bando per il finanziamento di domande di sostegno all'impianto e delle relative domande di premi per tutte le annualità da corrispondere nel periodo 2014-2020 ammontano a € 2.444.323,86.

8. Presentazione delle domande di adesione/sostegno

Le domande di adesione/sostegno sono presentate ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

La domanda di adesione/sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto di richiesta di sostegni ricadono in territori di competenza di Servizi Territoriali differenti. In tale eventualità la competenza è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Le domande di adesione/sostegno di cui al presente bando devono essere presentate entro il 9 settembre 2016. Tale termine può essere modificato con atto motivato del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore regionale AGREA, che provvederà anche a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione.

Ad eccezione degli impianti a ciclo breve (pioppicoltura monospecifica), la presentazione di una domanda di sostegno per imboschimenti da parte di un conduttore non proprietario, deve essere corredata da idonea dichiarazione da parte del legittimo proprietario di essere a conoscenza della richiesta di sostegno e di accettazione dell'assoggettamento delle proprie superfici al *Piano di coltura e conservazione* di cui al precedente par. 4 e alle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti*.

La possibilità di cui all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, di ottenere il versamento di un anticipo sulle sole spese di impianto, è limitata ai casi per i quali sia stata ammessa una richiesta di proroga del termine per la realizzazione degli imboschimenti di cui al successivo par. 14. Per la richiesta di anticipo si richiamano i medesimi termini di cui al successivo par. 15, nonché le modalità e le procedure definite dall'AGREA per dette richieste.

9. Criteri di selezione e parametri di ponderazione

Nella seguente Tabella sono elencati i criteri di priorità indicati nel P.S.R. 2014-2020 (Paragrafo 8.2.8.3.2.7. (Tabella "Tipo di Operazione 8.1.02 Principi di priorità") a cui sono associati i relativi parametri di ponderazione.

	Principi per la selezione	Motivazione	Peso
A	<i>Richiedenti già attuatori di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione</i>	Continuità e rafforzamento gestionale	8
B	<i>Superfici che si collegano funzionalmente a interventi precedentemente realizzati</i>	Continuità, integrazione e rafforzamento gestionale	12
C	<i>Superfici che si collegano funzionalmente a superfici a significativa valenza ecologica</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	11
D	<i>Terreni agricoli golenali non demaniali</i>	Valenza ambientale	18

E	<i>Rilevanza dell'area di intervento: Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ... limitatamente all'arboricoltura consociata</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	9
F	<i>Adesione a sistemi di certificazione forestale</i>	Rilevanza gestionale	10
G	<i>Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione, richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 e 11</i>	Valenza agroambientale	4
H	<i>Richiedente già beneficiario di altri Tipi di operazione della Misura 8 o aderente a più tipologie di intervento del Tipo di operazione 8.1.02</i>	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione	10
I	<i>Estensione del turno minimo relativo ai tagli di utilizzazione</i>	Rilevanza del contributo all'assorbimento di C	13
L	<i>Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta</i>	Valenza gestionale e agroambientale	(*)

(*) Criterio applicato solo per domande a pari punteggio

Punteggio minimo – soglia

10

Il processo selettivo prevede l'attribuzione dei punteggi ai caratteri desumibili esclusivamente dal Sistema Operativo di riferimento di AGREA o dal contenuto dell'elaborato tecnico di corredo della domanda.

Le domande verranno ordinate in ordine crescente e saranno ammesse a finanziamento quelle poste in posizione utile nella graduatoria in funzione della dotazione finanziaria. Nei casi di domande con uguale punteggio si applica il criterio di cui al punto "L" della Tabella.

Nella seguente tabella sono riportate specifiche disposizioni

A	Punteggio attribuito a richiedente già attuatore e/o beneficiario di sostegni e premi per analoghi interventi afferenti alle seguenti misure: a) Misura 221 (P.S.R. 2007-2013), b) Misura 2h (P.R.S.R. 2000-2006), c) Reg. (CEE) 2080/1992
B	Punteggio attribuito alle sole unità che si collegano funzionalmente con superfici imboschite in riferimento alle Misure di cui sopra. Il punteggio è attribuito unicamente se il collegamento è dimostrato graficamente nell'elaborato di progetto. Se il punteggio è assegnabile a parte delle unità oggetto di domanda di sostegno si procederà come segue: $\text{Punteggio} = (12) * \text{sup. unità} / \text{SOI}$
C	Punteggio attribuito alle sole unità che si collegano funzionalmente con reti ecologiche ed elementi caratterizzati da copertura arborea compresi all'interno di aree Natura 2000. Il punteggio è attribuito unicamente se il collegamento è dimostrato graficamente nell'elaborato di progetto. Se il punteggio è assegnabile a parte delle unità oggetto di domanda di sostegno si procederà come segue: $\text{Punteggio} = (11) * \text{sup. unità} / \text{SOI}$
D	Il punteggio è assegnabile solo se la totalità della superficie oggetto di intervento non è demaniale.
E	Il punteggio è attribuito unicamente ai singoli mappali catastali ricadenti interamente o per parte nelle aree indicate (aree protette, siti natura 2000 e Oasi) (vedi SITI). Se il punteggio è assegnabile a parte delle superfici e/o unità oggetto di domanda di sostegno si procederà come segue: $\text{Punteggio} = (9) * \text{sup. rilevante} / \text{SOI}$
F	Il sostegno è concesso ai beneficiari che hanno aderito a sistemi di certificazione forestale riguardanti superfici forestali ricadenti nel territorio regionale
G	Punteggio attribuito a richiedente già attuatore e/o beneficiario di sostegni e premi per analoghi interventi afferenti alle seguenti misure: a) Misura 214 (P.S.R. 2007-2013), Misura 2f (P.R.S.R. 2000-2006), c) Reg. (CEE) 2078/1992
H	Il punteggio attribuito al richiedente che precedentemente o contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno per il Tipo di operazione 8.1.02, ha sottoscritto domande di sostegno per altre operazioni della Misura 8 o per differenti tipologie di impianto del Tipo di operazione

I	Il punteggio è attribuito ai beneficiari che sottoscrivono l'impegno alla estensione del turno minimo indicato dal P.S.R. 2014-2020 (almeno 5 anni per impianti di pioppicoltura eco-compatibile e 10 anni per le altre tipologie)
L	Criterio applicato unicamente per stabilire l'ordine di priorità fra domande a cui risulta attribuito un medesimo punteggio

10. Elaborati tecnici

La realizzazione degli impianti è condizionata alla presentazione entro i termini di cui al par. 11, di idoneo "progetto dell'imboschimento" o di una "relazione tecnica" (solo per arboricoltura monospecifica) redatti da tecnico abilitato, corredati dei preventivi di cui al successivo par. 12.

Le priorità di cui ai punti B e C delle precedenti tabelle non possono essere assegnate in mancanza del corredo alla domanda di sostegno di idonea rappresentazione grafica dei caratteri considerati da parte di tecnico abilitato (in tale evenienza la parte degli elaborati considerata deve trovare piena corrispondenza negli elaborati tecnici che devono essere presentati successivamente alla approvazione della graduatoria).

11. Istruttorie delle domande di adesione sostegno

L'istruttoria sulle domande di adesione/sostegno ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuata dai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per territorio.

Ogni Servizio Territoriale competente provvederà alle seguenti attività.

- Ricezione delle domande e degli elaborati di corredo secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA.
- Istruttoria finalizzata a:
 - verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando
 - attribuzione dei punteggi di priorità e della precedenza e verifica del superamento del punteggio minimo in base ai criteri di selezione prescritti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando.

Qualora necessario ai fini del perfezionamento dell'istruttoria, il Servizio Territoriale potrà richiedere eventuali chiarimenti e precisazioni a cui il beneficiario dovrà dare riscontro entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda di sostegno.

A conclusione dell'attività, i Servizi Territoriali competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e della precedenza. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta ai medesimi Servizi Territoriali l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

I Servizi Territoriali inviano gli elenchi al Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari entro 20 giorni dall'acquisizione degli elenchi con proprio atto approva la graduatoria regionale con indicazione delle domande ammissibili, con quantificazione della spesa ammissibile e dei sostegni spettanti e individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal presente bando, fermo restando che l'ultima domanda collocata in posizione utile, seppur in presenza di disponibilità

parziali sarà comunque finanziata integralmente. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e resa disponibile per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale Agricoltura e pesca. E' esclusa ogni altra comunicazione formale.

Le risorse derivanti da economie, revoche o rinunce sono attribuite al bando successivo.

Ai fini dell'avvio del procedimento si comunica che le domande saranno istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio Territoriale, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Entro 45 giorni dall'adozione dell'atto di graduatoria, i soggetti collocati in posizione utile al finanziamento dovranno presentare al Servizio Territoriale il "progetto dell'imboschimento" o la "relazione tecnica" corredati dai preventivi e comunicare gli estremi della documentazione riferita alle autorizzazioni o assenti prescritti dalla normativa vigente o alla concessione demaniale. La mancata presentazione della documentazione e comunicazione dei dati comporta la decadenza della domanda.

In relazione agli esiti dell'istruttoria e dei controlli da effettuare entro i successivi 45 giorni, i Servizi Territoriali provvederanno alla concessione dei sostegni effettivamente spettanti per ciascun beneficiario con atto specifico definendo le eventuali prescrizioni riferite al progetto.

I responsabili del procedimento per la fase di competenza dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca e per la fase di approvazione della graduatoria sono definiti nello specifico allegato al presente bando.

I termini inerenti alla conclusione delle attività di cui ai punti precedenti sono differibili con atto del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca, per giustificati motivi.

12. Costi ammissibili

Ai fini della determinazione del "costo dell'impianto", si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" predisposte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (si rimanda alla versioni di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, sue modifiche e integrazioni).

I materiali e le opere computabili per la definizione del "costo dell'impianto" sono dettagliatamente riportati nella successiva tabella "Categorie di materiali e/o opere ammesse a pagamento e relativi importi massimi computabili"

		MATERIALI / OPERE		misura			
PREPARAZIONE DEL TERRENO	D	Aratura (o altre lavorazioni andanti del terreno)	ha	D10.55	COSTO SEMPLIFICATO		
	C	Scarificazione (pioppo monosp.)	ha	D10.65			
	DE	Lavorazione a buche	cad	E10.30			
	E	Affinamento	ha	D10.70			
	G	Squadatura e picchettatura (pioppo monosp.)	ha	E10.75.2			
ACQUISTO MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE E	H	Semenzale a radice nuda	Cad	E 10.20.1	COSTO		
	H	Trapianto a radice nuda	Cad	E 10.20.2			
	H	Semenzale in fitocella	Cad	E 10.20.3			
	H	Talea	Cad	E 10.20.5			
	H	Astone	Cad	E 10.20.4			
	H	Pioppella	Cad	E 10.20.6.			
MESSA DIMORA	I	Messa a dimora piantine a radice nuda	Cad	E10.45			

				SEMPLIFICATO
	I	Messa a dimora piantine in contenitore	Cad	
	J	Sistemazione materiale... apertura delle buche con trivella e messa a dimora (piopp. monosp.)	Cad	E10.75.3
PROTEZIONE	L	Pacciamatura in film polietilenico nero	m ²	E10.43.1
	L	Altre pacciamature		E10.43.2/3/4
	M	Tutori in bambu	Cad	E10.57
	N	Cilindro protettivo (tree shelter)	Cad	E10.55
	N	Reti protettive per piantine	Cad	E10.56
	O	Recinzione antilepre	m	F - 72
SPESE TECNICHE		Spese tecniche e per informazione e pubblicità		

Per ogni voce è riportato il codice di riferimento dei prezzi regionali.

I codici identificativi preceduti dalle lettere "D" ed "E" sono relativi alle corrispondenti voci del "Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura" consultabile sul sito:

http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/pagine/s_prezzario_2007.htm.

Il codice identificativo preceduto dalla lettera "F" è relativo alla corrispondente voce dell' "Elenco prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica", consultabile sul sito:

<http://www.regione.emilia-romagna.it/foreste/risforestali/elencoprezzi.htm>

Ai fini del riconoscimento dei costi ammissibili per i Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03, si evidenzia il limite rappresentato dalla condizione di accesso del P.S.R. 2014-2020 sulla estensione massima di superficie per domanda di sostegno per bando (ha 20).

Categorie di spesa riconosciute con il metodo del "costo semplificato parziale"

Per i tipi di operazione della Sottomisura 8.1, il P.S.R. 2014-2020 ammette di poter riconoscere il costo semplificato "parziale" (per parte delle voci di spesa riconoscibili).

Sono considerati nei costi semplificati le sole spese inerenti ai lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora.

Categorie di spesa non riconosciute con il metodo del "costo semplificato parziale"

Per le categorie di spesa di cui alla precedente tabella non comprese fra quelle cui si applica il metodo del "costo semplificato" e diverse dalle spese generali, è previsto l'utilizzo del metodo dei 3 preventivi.

Le disposizioni contenute nel P.S.R. 2014-2020 per il Tipo di operazione 8.1.02, non permettono di riconoscere importi unitari superiori a quelli relativi alle corrispondenti voci dei Prezzari regionali.

Le spese a cui non si applica il "costo semplificato" necessitano di essere specificamente giustificate e documentate; le relative voci di costo non possono essere riconosciute se non adeguatamente disaggregate per le diverse unità elementari delle voci di costo.

Altre disposizioni

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, si richiamano le disposizioni delle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale" (par. 4.11) e la necessità di garantire il rispetto delle norme comunitarie e nazionali sugli appalti, loro modifiche e integrazioni. Vedi in particolare il recente Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti) che ha abrogato il Decreto Legislativo n. 163/2006.

Non sono ammesse spese relative all'IVA, o ad imposte, tasse e oneri.

I prezzi del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura sono sempre al netto dell'IVA.

Circa gli oneri relativi a spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, assistenza, l'importo totale dei lavori a misura può essere maggiorato di un importo corrispondente alle spese effettivamente sostenute. Detto importo non potrà mai superare le aliquote definite nel paragrafo "Avvertenze generali" del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura - Adeguamento 2007 sue modifiche e integrazioni.

Non potranno comunque essere riconosciute spese tecniche per le quali non sia documentata l'effettiva prestazione.

Nel Prezzario sopra citato è attualmente prevista un'aliquota differenziata in relazione all'effettuazione o meno di attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici.

Di seguito di riporta il contenuto attuale del Prezzario.

Spese tecniche documentate con attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici		Spese tecniche documentate senza attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici	
		fino a 25.000,00 €	8%
fino a 50.000,00 €	10%	per 50.000,00 €	7%
per 100.000,00 €	8%	per 100.000,00 € fino a € 200.000,00	6%
A motivo del limite di estensione posto nelle condizioni di accesso non risultano ammissibili importi superiori a € 140.000,00			

Per importi intermedi le aliquote massime verranno determinate per interpolazione.

13. Materiale di moltiplicazione

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) nel seguito denominato "Decreto", che disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree elencate nell'Allegato 1.

All'atto della "verifica dell'effettuazione dell'impianto":

- il materiale di moltiplicazione utilizzato deve disporre delle etichette/cartellini conformi a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 386/2003 e dalla L.R. n. 10/2007;
- deve essere disponibile copia del certificato di provenienza del materiale utilizzato (ovvero devono esserne adeguatamente riportati gli estremi nella relativa documentazione).

Non potranno essere corrisposti sostegni e premi qualora, all'atto della "verifica della effettuazione dell'impianto", non siano disponibili i cartellini e le etichette nonché la certificazione di provenienza del materiale di moltiplicazione impiegato.

In caso di effettuazione di interventi di risarcimento dovrà essere necessariamente inviata idonea comunicazione Servizio territoriale competente corredata dalla documentazione sulla provenienza del materiale utilizzato.

14. Termini per la realizzazione degli imboschimenti impegni conseguenti

L'imboschimento deve essere di norma realizzato entro il termine del periodo primaverile dell'anno 2017, ad eccezione dei casi in cui il Servizio territoriale competente conceda una proroga, da richiedere entro e non oltre il 30/3/2017, sulla base di motivata istanza dell'interessato. La proroga può essere concessa per un massimo di un anno dal termine prescritto e non può essere parziale, ma deve riguardare la totalità delle superfici imboschite.

Relativamente a eventuali integrazioni agli elaborati tecnici e a richieste di rettifica, si rimanda al par. 6.6 delle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti*.

Gli impegni conseguenti alla realizzazione di imboschimenti sono dettagliatamente indicati nel par. 7 delle medesime *Linee guida*.

15. Domande di pagamento dei costi dell'impianto e della prima annualità dei premi

La richiesta di "verifica della effettuazione dell'impianto" presentata da un beneficiario che ha ottenuto l'ammissibilità al sostegno ha la valenza di richiesta di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito.

L'accoglimento di detta domanda è condizionato alla contestuale presentazione di rilievo planimetrico delle particelle imboschite e di un riepilogo dei materiali e delle opere che concorrono al costo dell'impianto, entrambi a firma di tecnico abilitato.

Il sostegno all'impianto e la prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e di perdita di reddito potranno essere corrisposti unicamente nel caso in cui permangano le condizioni di ammissibilità definite nel P.S.R. 2014-2020.

La presentazione della domanda di pagamento del sostegno all'impianto è mantenuta in concomitanza con la presentazione della domanda della prima annualità dei premi. Quest'ultima, essendo una domanda di pagamento per "superficie" è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014, loro modifiche e integrazioni.

Fatte salve specifiche deroghe disposte con regolamenti comunitari il termine ultimo di riferimento corrisponde al 15 maggio dell'anno successivo a quello di approvazione della graduatoria, differibile di un anno in caso di proroga dei termini per la conclusione dell'intervento di cui al precedente paragrafo 14.

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

I richiedenti sostegni per la Sottomisura 8.1 devono avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva) anche alla data di presentazione della domanda di pagamento dei costi dell'impianto.

Obblighi di pubblicizzazione

I beneficiari dei sostegni di cui al presente bando sono tenuti a rispettare gli obblighi di informazione di cui al punto 2 dell'Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014. Con specifica deliberazione saranno disciplinate le modalità di adempimento degli obblighi informativi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

16. Domande di pagamento delle annualità dei premi successive alla prima

Le domande di "pagamento dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito" devono essere presentate nei termini di cui all'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014, loro modifiche e integrazioni.

Fatte salve specifiche deroghe disposte con regolamenti comunitari il termine ultimo di riferimento corrisponde al 15 maggio di ogni anno.

Qualsiasi domanda di pagamento di premi deve essere corredata dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

17. Istruttoria delle domande di pagamento

Con riferimento alle attività di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il controllo amministrativo e in loco sulle domande di adesione/sostegno ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca.

18. Subentro negli impegni e subentro di beneficiario

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso".

Nel P.S.R. 2014-2020 è al riguardo esplicitamente disposto che *se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.*

Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca (di seguito cedente) totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve anche attivare, attraverso il Sistema informativo SIAG, la procedura di subentro negli impegni, comunicando, secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro.

Il Servizio territoriale competente verificherà i requisiti del subentrante ed adotterà una decisione di ammissibilità o di diniego in funzione degli esiti della verifica.

Il cessionario per il quale è stato accolto il subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

Si specifica che qualora la procedura di subentro sia attivata:

- prima del 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cessionario e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- dopo il 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cedente e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento permangono a carico del cedente fino alla presentazione della domanda di pagamento successiva.

19. Condizionalità

Come da articoli 91 e 92 del Reg. (UE) 1306/2013, i beneficiari dei **premi annuali** di cui al presente bando, sono tenuti, nel periodo corrispondente al periodo di impegno, su qualsiasi superficie agricola condotta, al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

I costi di impianto sono esclusi dalle previsioni di cui agli articoli sopra citati.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità per l'anno 2015 si richiamano anche il D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 e gli atti regionali pertinenti a valere per la medesima annualità, loro modifiche e integrazioni.

20. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,

- dal D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 s.m.i.,
- dai parametri per il computo delle riduzioni ed esclusioni riportate in allegato al presente bando,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

21. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016, s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 21 e 22.

MISURA 8 (M08) Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Priorità P2 Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste (Tipo di operazione 8.1.03)

Focus area 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Sottomisura 8.1 - SOSTEGNO ALLA
FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO

Tipo di operazione **8.1.03**

ARBORICOLTURA DA LEGNO - PIOPPICOLTURA ORDINARIA

BANDO REGIONALE 2016

INDICE

- 1 Obiettivi
- 2 Caratteristiche del tipo di operazione
- 3 Beneficiari
- 4 Condizioni di ammissibilità
- 5 Tipi di sostegno
- 6 Entità del sostegno e dei premi
 - 6.1 Costo di impianto
 - 6.2 Costo semplificato parziale
- 7 Dotazione finanziaria
- 8 Presentazione delle domande di adesione/sostegno
- 9 Criteri di selezione e parametri di ponderazione
- 10 Elaborati tecnici
- 11 Istruttorie delle domande di adesione sostegno
- 12 Costi ammissibili
- 13 Materiale di moltiplicazione
- 14 Termini per la realizzazione degli imboschimenti e impegni conseguenti
- 15 Domande di pagamento dei costi dell'impianto
- 16 Istruttoria delle domande di pagamento
- 17 Subentro negli impegni
- 18 Condizionalità
- 19 Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni
- 20 Riferimenti normativi

Il testo in *carattere corsivo* è tratto dal P.S.R. 2014-2020

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha l'obiettivo di attivare, per l'annualità 2016, il Tipo di operazione 8.1.03 "Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria" del P.S.R. 2014-2020, perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 8 del medesimo Programma.

Il Tipo di operazione è volto a favorire investimenti per piantagioni monospecifiche di cloni di pioppo secondo schemi e modelli di impianto non corrispondenti a quelli compresi nel Tipo di operazione 8.1.02.

Il Tipo di operazione risponde al fabbisogno F5 "Incentivare investimenti per l'ammodernamento, il rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese e delle superfici", contribuendo prioritariamente alla focus area P2A" Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

Le ordinarie piantagioni di "specie a crescita rapida" svolgono un ruolo importante nel perseguimento di obiettivi economici, oltre ad avere impatti più favorevoli su suolo, aria e biodiversità rispetto a molteplici usi agricoli alternativi.

2. Caratteristiche del tipo di operazione

Il Tipo di operazione 8.1.03 prevede l'erogazione di un sostegno alla realizzazione di impianti di pioppeti costituito da cloni di pioppo ibrido.

I cloni di pioppo ibrido impiegabili per arboricoltura da legno monospecifica sono quelli indicati nel Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione; devono essere osservate le disposizioni del Disciplinare riguardanti la realizzazione dell'impianto. Vedi la Determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali n. 2574 del 22 febbraio 2016, sue modifiche e integrazioni. <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata>

Il Tipo di operazione 8.1.03 non comporta obblighi di permanenza alla fine del turno di utilizzazione; i turni di utilizzazione per impianti dedicati a specie a rapido accrescimento sono definiti nel Reg. (UE) n. 807/2014 (minimo 8 e massimo 20 anni). La realizzazione degli impianti è condizionata alla presentazione di idoneo "elaborato tecnico dell'imboschimento" redatto da tecnico abilitato, in concomitanza della presentazione della domanda di sostegno.

Gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle condizioni e delle indicazioni tecniche contenute nel P.S.R. 2014-2020 (paragrafo 8.2.8.3.3) riportate in parte anche nello specifico paragrafo inerente al Tipo di operazione 8.1.03 delle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti*.

3. Beneficiari

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2 del P.S.R. 2014-2020, a copertura dei costi di impianto. Per impianti dedicati a specie a ciclo breve non comprende premi annuali. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

4. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno devono essere verificate le seguenti condizioni:

- *le superfici devono ricadere in ambiti di pianura;*
- *i terreni interessati dall'imboschimento sono solo superfici agricole non dichiarate né riconosciute o qualificabili "bosco" o comunque con vincolo di destinazione a tale uso, con la sola eccezione per le superfici non agricole coltivate a pioppeto in annualità precedenti a quella della domanda di sostegno;*
- *le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti;*
- *la superficie minima di imboschimento deve essere pari o superiore a ha 1;*
- *non potranno essere oggetto di una singola domanda estensioni superiori a ha 20 e non potranno essere imboschite singole unità per estensioni superiori a 10 ha.*

Il richiedente deve possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto di richiesta di imboschimento.

I richiedenti sostegni per la Sottomisura 8.1 devono avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva) alla data di presentazione della domanda di sostegno.

I terreni demaniali per i quali alla data di presentazione della domanda di sostegno sia stata già inoltrata specifica richiesta di concessione possono rientrare tra le superficie ammissibile. Non sono tuttavia ammessi a sostegno se la concessione demaniale non è ottenuta entro il termine ultimo per il perfezionamento della comunicazione dei dati di cui al par. 11.

Ulteriori limitazioni previste dal P.S.R. 2014-2020

Per i Tipi di operazione 8.1.01 8.1.02 e 8.1.03 si considera quale strumento "equivalente" al Piano di Gestione Forestale uno strumento di gestione semplificato, il "Piano di coltura e conservazione", obbligatorio in base alle disposizioni regionali attualmente vigenti (Prescrizioni di massima e di polizia forestale - PMPF) per la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico.

La scelta di uno strumento di gestione semplificato è motivato dal contesto frammentato delle realizzazioni (piantagioni previste preferenzialmente in ambiti scarsamente boscati) e dalle oggettive difficoltà di ricondurre a una visione gestionale unitaria interventi di piantagione effettuati da gestori ordinariamente non forestali.

Una domanda di imboschimento riguardante superfici oggetto di impegni in corso riferibili ad operazioni delle Misure 10 e 11 del P.S.R. 2014-2020, o di analoghe Azioni di precedenti periodi di programmazione, non può essere accolta in mancanza del ritiro totale o parziale della domanda di sostegno inerente a dette superfici ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014. Il ritiro deve essere antecedente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando.

Le aree a prevalente uso "urbanistico", ai sensi dell'art. 2 lettera r) del Reg. (UE) n. 1305/2013 non rientrano fra quelle considerabili "aree forestali". Ne consegue che la piantumazione di essenze arboree in superfici che per qualificazione e previsione urbanistica o di altri strumenti di pianificazione dell'uso del territorio non possono essere ascritte al "sistema forestale e boschivo" di cui all'art. 10 del PTPR, non è ammessa al regime di sostegno di cui al presente bando.

Non sono considerate aree forestali le particelle aventi larghezza inferiore a m 20.

Il legislatore comunitario come da articolo art. 6 lettera a) del Reg. (UE) n. 807/2014 è attento ad evitare imboschimenti inappropriati e inadeguati.

Per rispondere a tale finalità il P.S.R. 2014-2020 ha previsto le seguenti ulteriori condizioni e limitazioni.

- Chi intende beneficiare dei sostegni di cui alla Misura 8 del P.S.R. 2014-2020 per interventi di imboschimenti deve ottemperare alle disposizioni inerenti alla scelta delle specie (vedi elenchi di specie e tipologie di riferimento) contenuti nel medesimo Programma e riportate nelle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti*.
- Ai fini della ammissibilità è obbligatoria la presentazione di un progetto o di un elaborato tecnico.
- Per tipologie di intervento ed estensioni degli imboschimenti rilevanti in riferimento alle procedure regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la concessione del sostegno è condizionata alle comunicazioni riguardanti le valutazioni nei termini di cui al par. 13.
- Per imboschimenti riguardanti superfici comprese nelle aree Rete Natura 2000 e per altre aree comunque protette la concessione del sostegno è condizionata alle comunicazioni riguardanti gli assenti prescritti nei termini di cui al par. 13.
- *Il sostegno per impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura (Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03) è ammesso solo in terreni agricoli ed ex pioppeti con espressa esclusione degli altri terreni non agricoli.*
- *Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicati nel "Piano di Coltura e conservazione".*

5. Tipi di sostegno

I pagamenti previsti dal Tipo di operazione 8.1.03 coprono unicamente i **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all'operazione).

6. Entità del sostegno dei premi

6.1 Costo di impianto

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Le categorie di materiali e opere ammissibili sono sintetizzate nella Tabella "Tipo di Operazione 8.1.03 Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno"

PREPARAZIONE TERRENI E MESSA A DIMORA	COSTO SEMPLIFICATO
MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
SPESE TECNICHE E GENERALI	Percentuale in riferimento alle voci precedenti da riferire a specifiche disposizioni nazionali o regionali

Tabella "8.1.03 Costi dell'impianto"

PREPARAZIONE DEL TERRENO E MESSA A DIMORA	ACQUISTO MATERIALE	SPESE GENERALI E TECNICHE
Costo semplificato Lavorazioni del terreno andanti (aratura/vangatura e affinamento), Lavorazioni a striscie e a buche (solo per pioppicoltura scarificatura e squadatura)	Materiale di moltiplicazione forestale: Semenzali Trapianti Talee Astoni Pioppelle	Progetto, rilievi tecnici (compresi rilievi GPS per delimitazione e misura aree) squadatura e picchettatura (esclusa pioppicoltura), informazione

Tabella "8.1.03 Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno"

Il costo unitario massimo ammissibile è fissato in € 4.000/ha con aliquota 40%.

Nei casi in cui le spese sostenute sono pari o superiori al "costo massimo ammissibile" il sostegno è limitato all'importo massimo sopra definito.

Nei casi in cui il “costo effettivo dell’impianto” è inferiore al “costo massimo ammissibile”, il sostegno è rapportato al “costo effettivo dell’impianto”.

Nella Tabella “Tipo di Operazione 8.1.03 Costi dell’impianto” sono riconosciute tre categorie di spesa e vengono indicate le modalità di definizione del costo di impianto per ognuna.

6.2 Costo semplificato parziale

Si prevede di riconoscere il costo semplificato come definito nel paragrafo 8.2.8.2, per parte delle voci di spesa ammesse.

Gli importi unitari riconosciuti per la specifica categoria di spese in funzione dell’intensità di piantumazione sono quelli indicati per “pioppicoltura” nella Tabella “Operazione 8.1.02 Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora” compresa nel testo del P.S.R. 2014-2020 inerente al Tipo di operazione 8.1.02.

7. Dotazione finanziaria

Nella seguente tabella sono riportate le risorse complessivamente disponibili nella presente programmazione 2014-2020. Per il Tipo di operazione 8.1.03 non sono da computare trascinamenti di impegni assunti con le programmazioni antecedenti.

Tabella - Risorse complessive per l’attuazione dei Tipi di operazione della Sottomisura 8.1

Disponibilità totale	Trascinamenti	Risorse libere
2.988.549,00	Non previsti	2.988.549,00

Sulla base dei dati di cui sopra si riporta nella successiva tabella, la previsione di approvazione dei bandi con la commisurazione della percentuale di risorse di ciascun bando, definite in percentuale rispetto alle risorse libere sopra indicate.

Tabella - Previsione di approvazione dei bandi per il Tipi di operazione 8.1.03 e percentuale di dotazione finanziaria

Tipi di operazione	Anno			
	2015	2016	2017	2018
8.1.03 - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria	---	80%	---	20%

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, le risorse previste dal presente Bando per il finanziamento di domande di sostegno all’impianto ammontano a € 2.390.839,20.

8. Presentazione delle domande di adesione/sostegno

Le domande di adesione/sostegno sono presentate ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

La domanda di adesione/sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto di richiesta di sostegni ricadono in territori di competenza di Servizi Territoriali differenti. In tale eventualità la competenza è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Le domande di adesione/sostegno di cui al presente bando devono essere presentate entro il 9 settembre 2016. Tale termine può essere modificato con atto motivato del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità definite dall’Organismo pagatore regionale AGREA, che provvederà anche a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione.

La possibilità di cui all’art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013, di ottenere il versamento di un anticipo sulle sole spese di impianto, è limitata ai casi per i quali sia stata ammessa una richiesta di proroga del termine per la realizzazione degli imboscamenti di cui al successivo par. 14. Per la richiesta di

anticipo si richiamano i medesimi termini di cui al successivo par. 15, nonché le modalità e le procedure definite dall'AGREA per dette richieste.

9. Criteri di selezione e parametri di ponderazione

Nella seguente Tabella sono elencati i criteri di priorità indicati nel P.S.R. 2014-2020 (Paragrafo 8.2.8.3.3.7. (Tabella "Tipo di Operazione 8.1.03 Principi di priorità") a cui sono associati i relativi parametri di ponderazione.

	Principi per la selezione	Motivazione	Peso
A	<i>Richiedente già attuatore di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione</i>	Continuità e rafforzamento gestionale	9
B	<i>Terreni agricoli non demaniali</i>	Valenza ambientale	17
C	<i>Rilevanza dell'area di intervento: superfici non comprese in Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ...</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	13
D	<i>Adesione a sistemi di certificazione forestale</i>	Rilevanza gestionale	15
E	<i>Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione, richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 e 11</i>	Valenza agroambientale	4
F	<i>Richiedente già beneficiario di altre tipologie di operazioni della Misura 8</i>	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione	9
G	<i>Impiego di cloni ecocompatibili e/o diversificazione clonale</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	15
H	<i>Estensione del turno minimo relativo ai tagli di utilizzazione</i>	Rilevanza del contributo all'assorbimento di carbonio	18
I	<i>Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta</i>	Valenza gestionale e agroambientale	(*)

(*)Criterio applicato solo per domande a pari punteggio

(Punteggio massimo)

100

Punteggio minimo – soglia

10

Il processo selettivo prevede l'attribuzione dei punteggi ai caratteri desumibili esclusivamente dal Sistema Operativo di riferimento dell'OPR o dal contenuto dell'elaborato tecnico di corredo della domanda. Le domande verranno ordinate in ordine crescente e saranno ammesse quelle poste in posizione utile nella graduatoria in funzione della dotazione finanziaria. Nei casi di domande con uguale punteggio si applica il criterio di cui a punto "G" della Tabella.

Nella seguente tabella sono riportate specifiche disposizioni

A	Punteggio attribuito a richiedente già attuatore e/o beneficiario di sostegni e premi per analoghi interventi afferenti alle seguenti misure: Misure 221 (P.S.R. 2007-2013), Misura 2h (P.R.S.R. 2000-2006) e Reg. (CEE) 2080/1992
B	Il punteggio è assegnabile solo se la totalità della superficie oggetto di intervento non è demaniale.
C	Il punteggio è attribuito unicamente ai singoli mappali catastali ricadenti esternamente alle aree indicate (<u>aree protette, siti natura 2000 e Oasi</u>) (vedi SITI). Se il punteggio è assegnabile a parte delle superfici e/o unità oggetto di domanda di sostegno si procederà come segue: Punteggio = (13) * sup. rilevante/ SOI
D	Il sostegno è concesso ai beneficiari che hanno aderito a sistemi di certificazione forestale riguardanti superfici forestali ricadenti nel territorio regionale
E	Punteggio attribuito a richiedente già attuatore e/o beneficiario di sostegni e premi per analoghi interventi afferenti alle seguenti misure: Misure 214 (P.S.R. 2007-2013), Misura 2f (P.R.S.R. 2000-2006) e Reg. (CEE) 2078/1992
F	Il punteggio attribuito al richiedente che precedentemente o contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno per il Tipo di operazione 8.1.03, ha sottoscritto domande di sostegno per altre operazioni della Misura 8.

G	Il punteggio è attribuito ai beneficiari che sottoscrivono l'impegno all'utilizzo di cloni ecocompatibili e/o alla diversificazione clonale e se tale impegno trova riscontro nell'elaborato progettuale.
H	Il punteggio è attribuito ai beneficiari che sottoscrivono l'impegno alla estensione del turno minimo indicato dal P.S.R. 2014-2020 (almeno 5 anni)
I	Criterio applicato unicamente per stabilire l'ordine di priorità fra domande a cui risulta attribuito un medesimo punteggio

10. Elaborati tecnici

La realizzazione degli impianti è condizionata alla presentazione entro i termini di cui al par. 11, di una "relazione tecnica" redatta da tecnico abilitato, corredata dei preventivi di cui al successivo par. 12.

11. Istruttorie delle domande di adesione sostegno

L'istruttoria sulle domande di adesione/sostegno ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuata dai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per territorio.

Ogni Servizio Territoriale competente provvederà alle seguenti attività.

- Ricezione delle domande e degli elaborati di corredo secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA.
- Istruttoria finalizzata a:
 - verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando
 - attribuzione dei punteggi di priorità e della precedenza e verifica del superamento del punteggio minimo in base ai criteri di selezione prescritti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando.

Qualora necessario ai fini del perfezionamento dell'istruttoria, il Servizio Territoriale potrà richiedere eventuali chiarimenti e precisazioni a cui il beneficiario dovrà dare riscontro entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda di sostegno.

A conclusione dell'attività, i Servizi Territoriali competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e della precedenza. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta ai medesimi Servizi Territoriali l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

I Servizi Territoriali inviano gli elenchi al Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari entro 20 giorni dall'acquisizione degli elenchi con proprio atto approva la graduatoria regionale con indicazione delle domande ammissibili, con quantificazione della spesa ammissibile e dei sostegni spettanti e individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal presente bando, fermo restando che l'ultima domanda collocata in posizione utile, seppur in presenza di disponibilità parziali sarà comunque finanziata integralmente. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e resa disponibile per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale Agricoltura e

pesca. E' esclusa ogni altra comunicazione formale.

Le risorse derivanti da economie, revoche o rinunce sono attribuite al bando successivo.

Ai fini dell'avvio del procedimento si comunica che le domande saranno istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio Territoriale, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Entro 45 giorni dall'adozione dell'atto di graduatoria, i soggetti collocati in posizione utile al finanziamento dovranno presentare al Servizio Territoriale la "relazione tecnica" corredata dai preventivi e comunicare gli estremi della documentazione riferita alle autorizzazioni o assenti prescritti dalla normativa vigente o alla concessione demaniale. La mancata presentazione della documentazione e comunicazione dei dati comporta la decadenza della domanda.

In relazione agli esiti dell'istruttoria e dei controlli da effettuare entro i successivi 45 giorni, i Servizi Territoriali provvederanno alla concessione dei sostegni effettivamente spettanti per ciascun beneficiario con atto specifico definendo le eventuali prescrizioni riferite al progetto.

I responsabili del procedimento per la fase di competenza dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca e per la fase di approvazione della graduatoria sono definiti nello specifico allegato al presente bando.

I termini inerenti alla conclusione delle attività di cui ai punti precedenti sono differibili con atto del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca, per giustificati motivi.

12. Costi ammissibili

Ai fini della determinazione del "costo dell'impianto", si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" predisposte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (si rimanda alla versioni di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, sue modifiche e integrazioni).

I materiali e le opere computabili per la definizione del "costo dell'impianto" sono dettagliatamente riportati nella successiva tabella "Categorie di materiali e/o opere ammesse a pagamento e relativi importi massimi computabili"

		MATERIALI / OPERE		misura	
PREPARAZIONE DEL TERRENO	D	Aratura (o altre lavorazioni andanti del terreno)	ha	D10.55	COSTO SEMPLIFICATO
	C	Scarificazione	ha	D10.65	
	E	Affinamento	ha	D10.70	
	G	Squadratura e picchettatura	ha	E10.75.2	
ACQUISTO MATERIALE DI MULTIPLICAZIONE E	H	Semenzale a radice nuda	Cad	E 10.20.1	
	H	Trapianto a radice nuda	Cad	E 10.20.2	
	H	Semenzale in fitocella	Cad	E 10.20.3	
	H	Talea	Cad	E 10.20.5	
	H	Astone	Cad	E 10.20.4	
	H	Pioppella	Cad	E 10.20.6.	
MESSAA DIMORA	J	Sistemazione materiale... apertura delle buche con trivella e messa a dimora (piopp. monosp.)	Cad		COSTO SEMPLIFICATO
PROTEZIONE	L	Pacciamatura in film polietilenico nero	m ²	Non ammessi per il tipo di operazione	
	L	Altre pacciamature			
	M	Tutori in bambu	Cad		

	N	Cilindro protettivo (tree shelter)	Cad
	N	Reti protettive per piantine	Cad
	O	Recinzione antilepre	m
SPESE TECNICHE		Spese tecniche e per informazione e pubblicità	

Per ogni voce è riportato il codice di riferimento dei prezzi regionali.

I codici identificativi preceduti dalle lettere “D” ed “E” sono relativi alle corrispondenti voci del “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura” consultabile sul sito:

http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/pagine/s_prezzario_2007.htm.

Il codice identificativo preceduto dalla lettera “F” è relativo alla corrispondente voce dell’ “Elenco prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica”, consultabile sul sito:

<http://www.regione.emilia-romagna.it/foreste/risforestali/elencoprezzi.htm>

Ai fini del riconoscimento dei costi ammissibili per i Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03, si evidenzia il limite rappresentato dalla condizione di accesso del P.S.R.2014-2020 sulla estensione massima di superficie per domanda di sostegno per bando (ha 20).

Categorie di spesa riconosciute con il metodo del “costo semplificato parziale”

Per i tipi di operazione della Sottomisura 8.1, il P.S.R. 2014-2020 ammette di poter riconoscere il costo semplificato “parziale” (per parte delle voci di spesa riconoscibili).

Sono considerati nei costi semplificati le sole spese inerenti ai lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora.

Categorie di spesa non riconosciute con il metodo del “costo semplificato parziale”

Per le categorie di spesa di cui alla precedente tabella non comprese fra quelle cui si applica il metodo del “costo semplificato” e diverse dalle spese generali, è previsto l’utilizzo del metodo dei 3 preventivi.

Le disposizioni contenute nel P.S.R. 2014-2020 per il Tipo di operazione 8.1.03, non permettono di riconoscere importi unitari superiori a quelli relativi alle corrispondenti voci dei Prezzari regionali.

Le spese a cui non si applica il “costo semplificato” necessitano di essere specificamente giustificate e documentate; le relative voci di costo non possono essere riconosciute se non adeguatamente disaggregate per le diverse unità elementari delle voci di costo.

Altre disposizioni

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, si richiamano le disposizioni delle “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale” (par. 4.11) e la necessità di garantire il rispetto delle norme comunitarie e nazionali sugli appalti, loro modifiche e integrazioni. Vedi in particolare il recente Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti) che ha abrogato il Decreto Legislativo n. 163/2006.

Non sono ammesse spese relative all’IVA, o ad imposte, tasse e oneri.

I prezzi del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura sono sempre al netto dell’IVA.

Circa gli oneri relativi a spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, assistenza, l’importo totale dei lavori a misura può essere maggiorato di un importo corrispondente alle spese effettivamente sostenute. Detto importo non potrà mai superare le aliquote definite nel paragrafo “Avvertenze generali” del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura - Adeguamento 2007 sue modifiche e integrazioni.

Non potranno comunque essere riconosciute spese tecniche per le quali non sia documentata l’effettiva prestazione.

Nel Prezzario sopra citato è attualmente prevista un’aliquota differenziata in relazione all’effettuazione o meno di attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici.

Di seguito di riporta il contenuto attuale del Prezzario.

Spese tecniche documentate con attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici		Spese tecniche documentate senza attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici	
		fino a 25.000,00 €	8%
fino a 32.000,00 €	10%	Da € 25.000,00 a € 32.000,00 €	7%
A motivo del limite di estensione posto nelle condizioni di accesso non risultano ammissibili importi superiori a € 32.000,00			

Per importi intermedi le aliquote massime verranno determinate per interpolazione.

13. Materiale di moltiplicazione

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) nel seguito denominato "Decreto", che disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree elencate nell'Allegato 1.

All'atto della "verifica dell'effettuazione dell'impianto":

- il materiale di moltiplicazione utilizzato deve disporre delle etichette/cartellini conformi a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 386/2003 e dalla L.R. n. 10/2007;
- deve essere disponibile copia del certificato di provenienza del materiale utilizzato (ovvero devono esserne adeguatamente riportati gli estremi nella relativa documentazione).

Non potranno essere corrisposti sostegni e premi qualora, all'atto della "verifica della effettuazione dell'impianto", non siano disponibili i cartellini e le etichette nonché la certificazione di provenienza del materiale di moltiplicazione impiegato.

In caso di effettuazione di interventi di risarcimento dovrà essere necessariamente inviata idonea comunicazione al Servizio territoriale competente corredata dalla documentazione sulla provenienza del materiale utilizzato.

14. Termini per la realizzazione degli imboschimenti impegni conseguenti

L'imboschimento deve essere di norma realizzato entro il termine del periodo primaverile dell'anno 2017, ad eccezione dei casi in cui il Servizio territoriale competente conceda una proroga, da richiedere entro e non oltre il 30/3/2017, sulla base di motivata istanza dell'interessato. La proroga può essere concessa per un massimo di un anno dal termine prescritto e non può essere parziale, ma deve riguardare la totalità delle superfici imboschite.

Relativamente a eventuali integrazioni agli elaborati tecnici e a richieste di rettifica, si rimanda al par. 6.6 delle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti*.

Gli impegni conseguenti alla realizzazione di imboschimenti sono dettagliatamente indicati nel par. 7 delle medesime *Linee guida*.

15. Domande di pagamento dei costi dell'impianto

La richiesta di "verifica della effettuazione dell'impianto" presentata da un beneficiario che ha ottenuto l'ammissibilità al sostegno ha la valenza di richiesta di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito.

L'accoglimento di detta domanda è condizionato alla contestuale presentazione di rilievo planimetrico delle particelle imboschite e di un riepilogo dei materiali e delle opere che concorrono al costo dell'impianto, entrambi a firma di tecnico abilitato.

Il sostegno all'impianto potrà essere corrisposto unicamente nel caso in cui permangano le condizioni di ammissibilità definite nel P.S.R. 2014-2020

La presentazione della domanda di pagamento del sostegno all'impianto è mantenuta in concomitanza con la presentazione della domanda della prima annualità dei premi per i Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02.

Fatte salve specifiche deroghe disposte con regolamenti comunitari il termine ultimo di riferimento corrisponde al 15 maggio dell'anno successivo a quello di approvazione della graduatoria, differibile di un anno in caso di proroga dei termini per la conclusione dell'intervento di cui al precedente paragrafo 14. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore regionale AGREA.

I richiedenti sostegni per la Sottomisura 8.1 devono avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva) anche alla data di presentazione della domanda di pagamento dei costi dell'impianto.

Obblighi di pubblicizzazione

I beneficiari dei sostegni di cui al presente bando sono tenuti a rispettare gli obblighi di informazione di cui al punto 2 dell'Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014. Con specifica deliberazione saranno disciplinate le modalità di adempimento degli obblighi informativi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

16. Istruttoria delle domande di pagamento

Con riferimento alle attività di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il controllo amministrativo e in loco sulle domande di adesione/sostegno ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca.

17. Subentro negli impegni

Nel P.S.R. 2014-2020 è esplicitamente disposto che *se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.*

Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca (di seguito cedente) totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve anche attivare, attraverso il Sistema informativo SIAG, la procedura di subentro negli impegni, comunicando, secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro.

Il Servizio territoriale competente verificherà i requisiti del subentrante ed adotterà una decisione di ammissibilità o di diniego in funzione degli esiti della verifica.

Il cessionario per il quale è stato accolto il subentro prima della scadenza definita, potrà presentare la domanda di pagamento attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni

sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

18. Condizionalità

Come da articoli 91 e 92 del Reg. (UE) 1306/2013, i sostegni per “costi di impianto” sono esclusi dalle previsioni inerenti al rispetto delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Quanto sopra non preclude che i terreni condotti da beneficiari di sostegni di cui al presente bando possano essere comunque tenuti al rispetto delle norme di condizionalità in riferimento all'adesione ad altre misure a superficie del P.S.R. o a richieste inerenti ad altri regimi di sostegno.

19. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 s.m.i.,
- dai parametri per il computo delle riduzioni ed esclusioni riportate in allegato al presente bando,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

20. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016, s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 21 e 22.

MISURA 8 M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Priorità P5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio intersecando le focus area e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale (Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02)

Priorità P2 Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste (Tipo di operazione 8.1.03)

Focus area 5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02)

Focus area 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (Tipo di operazione **8.1.03**)

Sottomisura 8.1

SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO

Tipi di operazione

- **8.1.01** - Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina
- **8.1.02** - Arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile
- **8.1.03** - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI IMBOSCHIMENTI

INDICE

- 1** Obiettivi
- 2** Sostegni per imboschimenti nel P.S.R. 2014-2020
- 3** Beneficiari
- 4** Unità di imboschimento
- 5** Aiuti e premi nelle misure dedicate agli imboschimenti
- 6** Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti
 - 6.1 Disposizioni generali
 - 6.2 Elaborati tecnici
 - 6.3 Progettazione e realizzazione di IMBOSCHIMENTI PERMANENTI IN TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI DI PIANURA E COLLINA - Tipo di operazione 8.1.01
 - 6.4 Progettazione e realizzazione di IMBOSCHIMENTI PER ARBORICOLTURA DA LEGNO CONSOCIATA - ECOCOMPATIBILE - Tipo di operazione 8.1.02
 - 6.5 Progettazione e realizzazione di imboschimenti per ARBORICOLTURA DA LEGNO - PIOPPICOLTURA ORDINARIA - Tipo di operazione 8.1.03
 - 6.6 Integrazioni e rettifiche agli elaborati di progetto
 - 6.7 Prescrizioni particolari
- 7** Disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni
- 8** Linee Guida per la cura e la manutenzione degli impianti
 - 8.1 Manutenzione e tagli intercalari
 - 8.2 Cura, gestione e limitazioni all'uso – *Piano di Coltura e conservazione*
 - 8.3 Revisione del *Piano di Coltura e conservazione*
 - 8.4 Adempimenti particolari
- 9** Forza maggiore e circostanze eccezionali
- 10** *Piano di Coltura e conservazione* – Fac-Simile
- 11** Tracce di prescrizioni

Abbreviazioni

<i>P.S.R. 2014-2020</i>	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, attuativo del Reg. (UE) 1305/2013.
<i>Linee Guida</i>	<i>Linee guida per la progettazione e gestione di imboschimenti</i> , per brevità di seguito indicate “ <i>Linee Guida</i> ”
<i>P.M.P.F.</i>	<i>Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale</i> approvate con deliberazione regionale n. 182 in data 31 maggio 1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 1.3.1995 (vedi L.R. 4 settembre 1981, n. 30; R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267; R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126)
<i>Piano di Coltura e conservazione</i>	Piano che deve essere formulato, ai sensi dell’art. 5 delle P.M.P.F., dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti, convertiti all'alto fusto o comunque migliorati, nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'Arboricoltura da legno, con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici (deve prevedere le operazioni di governo e di trattamento)
<i>P.F.R.</i>	Piano Forestale Regionale
<i>Disciplinare produzione integrata per la coltivazione del pioppo</i>	- Disposizioni inerenti al metodo di produzione integrata per la coltivazione del pioppo di cui allo specifico Disciplinare approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali n. 2574 del 22/2/16, sue modifiche e integrazioni. http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata

Per quanto non contenuto nelle presenti “*Linee Guida*” si rimanda al par. 8.2.8 del *P.S.R. 2014-2020*

1. Obiettivi

Le “Linee guida per la progettazione e gestione di imboscamenti” (per brevità di seguito: “*Linee Guida*”) costituiscono uno strumento tecnico-gestionale per l’attuazione degli imboscamenti di cui all’art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all’imboscamento), finalizzato

- a garantire la corretta e qualificata progettazione e realizzazione degli impianti,
- a prevenire la realizzazione di interventi di forestazione imboscamenti inappropriati e inadeguati “inadeguati” (vedi anche l’art. 6 del Reg. (UE) n. 807/2014),
- ad assicurare una pianificata gestione sostenibile degli imboscamenti realizzati in continuità con gli obiettivi perseguiti dalle Linee Guida approvate nel precedente periodo di programmazione.

Le “*Linee Guida*” sono indicate necessarie nel P.S.R. 2014-2020 al fine di garantire la controllabilità delle operazioni e ridurre il tasso di errore.

Le parti riprese dalla stesura della scheda della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020 sono riportate in carattere corsivo. Il rispetto delle condizioni di ammissibilità e delle specifiche tecniche disposte nello stesso Programma sono condizione imprescindibile per l’accesso al regime di sostegno comunitario. Le disposizioni inerenti alla gestione sono rilevanti ai fini della applicazione delle sanzioni, riduzioni e/o esclusioni di cui alle disposizioni comunitarie nazionali e regionali.

2. Sostegni per imboscamenti nel P.S.R. 2014-2020

La Misura 8 del P.S.R. 2014-2020, *Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*, comprende, fra gli investimenti attivabili, anche le seguenti operazioni dedicate a imboscamenti.

- Tipo di operazione 8.1.01 - Imboscamenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina
- Tipo di operazione 8.1.02 - Arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile
- Tipo di operazione 8.1.03 - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria

3. Beneficiari

Il sostegno di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2, a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l’organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune. Per impianti dedicati a specie a ciclo breve (pioppicoltura sia ecocompatibile che ordinaria), il sostegno non comprende premi annuali.

4. Unità di imboscamento

Si intende “*unità di imboscamento*” ogni perimetro imboscato caratterizzato da omogeneità

- per tipo di operazione attuata e
 - per previsioni gestionali del soprassuolo,
- nonché dall’accorpamento (assenza di soluzioni di continuità) della relativa superficie.

Costituiscono diverse e separate “*unità di imboscamento*”

- sia singole porzioni accorpate in un unico perimetro ma caratterizzate dall’attuazione di differenti Tipi di operazione e/o da distinte previsioni di gestione
- che porzioni separate ancorché interessate dal medesimo Tipo di operazione.

Nella redazione del progetto e nella compilazione della domanda dovrà essere assicurata la univoca e distinta delimitazione di ogni singola “unità di imboscamento” compresa nel progetto, descrivendone separatamente le caratteristiche.

5. Aiuti e premi nelle misure dedicate agli imboscamenti

I sostegni previsti dall’art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013 coprono uno o più dei seguenti elementi:

- **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all’operazione);
- **premio annuale** per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e di manutenzione per un periodo massimo di 12 anni.

Costo semplificato parziale

Le disposizioni comunitarie prevedono di poter ammettere pagamenti quantificati con il metodo del Costo semplificato (finanziamento a tasso forfettario o a tabelle standard di costi unitari o a somme forfettarie). Per gli imboscamenti della Sottomisura 8.1, il P.S.R. 2014-2020 riconosce il costo semplificato “parziale” (per parte delle voci di spesa riconoscibili). Sono considerate nei costi semplificati le sole spese inerenti ai lavori di preparazione dei terreni e di messa a dimora.

Domande annuali di pagamento dei premi

Sono tenuti alla presentazione della annuale “domanda di pagamento” (cosiddetta conferma) anche i beneficiari di interventi di imboscamento analoghi a quelli finanziati dalla Sottomisura 8.1, realizzati in precedenti periodi di programmazione, se non ancora concluso il “periodo di corresponsione dei premi”. Gli imboscamenti interessati si riferiscono alle seguenti misure (analoghe ai Tipi di operazione di cui all’art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013:

- Programmi pluriennali attuativi del Reg. (CEE) n. 2080/1992;
- Misura 2.h del P.R.S.R. 2000-2006 - Reg. (CE) n. 1257/1999;
- Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 Reg. (CE) n. 1698/2005

Le domande di pagamento devono essere presentate entro i termini fissati dai regolamenti comunitari secondo le procedure definite dall’AGREA.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l’annualità di riferimento e l’attivazione di specifici controlli finalizzati alla verifica da parte dell’Amministrazione competente circa la permanenza dell’imboscamento.

In caso di accertamento della permanenza dell’imboscamento nelle condizioni prescritte l’originaria domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione delle ulteriori domande di pagamento di premi dovute. Diversamente, si procederà all’applicazione delle esclusioni riduzioni e restituzioni prescritte dalle disposizioni comunitarie nazionali e regionali.

6. Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti

6.1 Disposizioni generali

La Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 si riferisce

- alla definizione di “foresta” di cui all’art. 2 lettera r) del Reg. (UE) n. 1305/2013, per il riconoscimento delle aree forestali;
- alle delimitazioni di cui al Piano Forestale Regionale (P.F.R.), per l’individuazione delle zone di pianura, collina e montagna - per semplicità di termini è considerata collina il territorio definito nel P.F.R. “collina e bassa montagna” e montagna il territorio ivi definito “alta e media montagna”.

Non sono riconoscibili “forestali” le particelle aventi larghezza inferiore a m 20.

6.2 Elaborati tecnici

Le disposizioni del Programma e dei bandi condizionano l'ammissibilità delle domande di sostegno alla presentazione della seguente documentazione

- *“progetto esecutivo dell'imboschimento”*, per interventi riconducibili ai Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02 (limitatamente a interventi per arboricoltura consociata);
- *“relazione tecnica”*, per interventi riconducibili ai Tipi di operazione 8.1.03 e 8.1.02 (limitatamente a interventi per pioppicoltura ecocompatibile).

La domanda di pagamento dei sostegni per i costi di impianto, oltre che dalla documentazione attestante le spese sostenute (per voci spesa non comprese nei costi semplificati), dovrà essere corredata da un elaborato di *“riepilogo dei materiali e opere”*.

Relativamente al materiale di moltiplicazione è necessaria l'indicazione dello stesso nel *“riepilogo”* di cui sopra nonché la disponibilità della relativa documentazione presso la sede aziendale per la durata del periodo di corresponsione dei premi.

E' inoltre necessario garantire la disponibilità della documentazione di corredo del materiale di moltiplicazione in caso di utilizzo di ulteriori esemplari per risarcimenti in anni successivi.

Gli elementi minimi richiesti per la **“relazione tecnica descrittiva dell'imboschimento”** sono:

- individuazione, delimitazione e misurazione delle particelle oggetto di domanda di sostegno,
- individuazione di ogni “unità di imboschimento”,
- descrizione della stazione,
- indicazione delle caratteristiche degli impianti previsti in relazione ai tipi di operazione cui si intende aderire,
- individuazione delle essenze che si prevede di impiegare,
- indicazione della fisionomia prevista per i boschi in progetto (Tipo di operazione 8.1.01),
- indicazione del modulo di impianto (Tipo di operazione 8.1.02 - arboricoltura consociata)
- elenco dei caratteri aventi rilevanza ai fini della selezione delle domande
- indicazione dei cloni di pioppo (scelti fra quelli iscritti al registro nazionale dei materiali di base) specificando quelli riconosciuti MSA a maggiore sostenibilità ambientale (vedi la Tabella dei cloni MSA nel Disciplinare di produzione integrata del pioppo);
- destinazione d'uso delle particelle oggetto di imboschimento indicata negli strumenti urbanistici (vigenti ed anche solo adottati).

Il **“progetto esecutivo dell'imboschimento”** e lo **“stato finale dei lavori”** (a consuntivo), oltre alla conferma e all'indicazione dettagliata degli elementi richiesti per la *“relazione tecnica descrittiva”*, dovranno comprendere:

- la misurazione dei perimetri,
- la giustificazione delle scelte progettuali in relazione alle caratteristiche stazionali (particolare attenzione dovrà essere posta all'idoneità dei terreni in funzione delle caratteristiche desumibili),
- la giustificazione delle scelte progettuali relative alle specie scelte e alle tipologie e ai modelli di intervento,
- l'analisi dei costi (lo stato finale dei lavori dovrà inoltre essere corredata da copia dei giustificativi di spesa e dei documenti relativi alla certificazione delle piante);
- le necessarie garanzie sul mantenimento degli impegni connessi alla realizzazione degli imboschimenti qualora la destinazione d'uso dei terreni negli strumenti urbanistici sia diversa da “zona agricola”.

In sede di verifica dell'effettuazione degli imboscamenti deve essere effettuata la georeferenziazione delle particelle imboscite. E' data facoltà dei Servizi territoriali richiedere la georeferenziazione a cura del richiedente.

Non sarà possibile ammettere a pagamento domande il cui stato finale dei lavori non comprenda una tabella riepilogativa del tipo, quantità e provenienza del materiale di moltiplicazione utilizzato. La tabella dovrà contenere le informazioni richieste nella specifica sezione della domanda di pagamento e dovrà risultare coerente con le indicazioni contenute nei cartellini del materiale impiegato, che devono essere disponibili all'atto della verifica dell'imboschimento.

6.3 Progettazione e realizzazione di IMBOSCHIMENTI PERMANENTI IN TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI DI PIANURA E COLLINA - Tipo di operazione 8.1.01

Disposizioni tecniche

Per il Tipo di operazione 8.1.01 è indicato il carattere permanente dell'intervento e i turni di utilizzazione previsti per tali soprassuoli sono di norma superiori a 90 anni.

Possono essere impiegate solo le specie previste dal P.S.R. 2014-2020, vedi gli elenchi a corredo della scheda della Misura 8:

- Tabella - Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02 – Elenco delle specie arboree
- Tabella - Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02 – Elenco specie arbustive

ELENCO SPECIE ARBOREE													
SPECIE			Ambiti territoriali			D.Lgs. 386/03	SPECIE			Ambiti territoriali			D.Lgs. 386/03
			L	P	C					L	P	L	
3	Ac	Acero campestre (<i>Acer campestre</i> L.)	X	X	X	SI	25	Fo	Orniello (<i>Fraxinus ornus</i> L.)			X	SI
6	Ca	Bagolaro (<i>Celtis australis</i> L.)		X	X	NO	26	Py	Pero selvatico (<i>Pyrus paraste</i> Burstd.)		X	X	SI
7	Cb	Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i> L.)	X	X	X	SI	27	Ppi	Pino domestico (<i>Pinus pinea</i> L.)	X			SI
8	Oc	Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.)			X	SI	28	Pp	Pino marittimo (<i>Pinus pinaster</i> Aiton)	X			SI
9	Cs	Castagno (<i>Castanea sativa</i> Miller)			X	SI	29	Ps	Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i> L.)			X ¹	SI
11	Pav	Ciliegio (<i>Prunus avium</i> L.)		X	X	SI	30	Pal	Pioppo bianco (<i>Populus alba</i> L.)	X	X	XF	SI
14	Qr	Farnia (<i>Quercus robur</i>)	X	X	X	SI	31	Pni	Pioppo nero (<i>Populus nigra</i> L.)	X	X	XF	SI
15	Fe	Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)		X	X	SI	32	Pt	Pioppo tremolo (<i>Populus tremula</i> L.)			X	SI
16	Fa	Frassino ossifilo (<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.)	X	X	X	SI	33	Qc	Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.)			X ²	SI
17	Ma	Gelso bianco (<i>Morus alba</i> L.)	X	X	XF	NO	34	Qpe	Rovere (<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.)		X	X	SI
17	Mn	Gelso nero (<i>Morus nigra</i> L.)				NO	35	Qpu	Roverella (<i>Quercus pubescens</i> Willd.)			X	SI
18	Qi	Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.)	X			SI	36	Sa	Salice bianco (<i>Salix alba</i> L.)	X	X	XF	SI
19	Pr	Magaleppo (<i>Prunus mahaleb</i> L.)		X		NO	36	Ssp	Salici (<i>Salix</i> sp.)	X	X	XF	NO
20	Ma	Melo selvatico (<i>Malus sylvestris</i> Miller)	X	X	X	NO	37	Ce	Siliquastro (<i>Cercis siliquastrum</i> L.)	X	X	X	NO
21	Jr	Noce comune (<i>Juglans regia</i> L.)		X	X	SI	38	So	Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica</i> L.)		X	X	SI
22	Um	Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i> Miller)	X	X	X	SI	39	St	Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)			X	SI
24	Ag	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner)	X	X	XF	SI	42	Tc	Tiglio selvatico (<i>Tilia cordata</i> Miller)		X	X	SI

LEGENDA: X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle

⁽¹⁾ Unicamente nell'ambito della collina emiliana se utilizzato materiale di provenienza locale

⁽²⁾ Impiegabile straordinariamente nei soli ambiti territoriali nei quali è verificata la sua naturale presenza (solo con impiego di materiale di provenienza locale)

Tabella "8.1.01 e 8.1.02 – Elenco delle specie arboree" -

ELENCO SPECIE ARBUSTIVE											
SPECIE			Ambiti territoriali			SPECIE			Ambiti territoriali		
			L	P	C				L	P	C
1	€	Azzeruolo (<i>Crataegus azarolus</i> L.) (1)	X	X		13	Ela	Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.)	X	X	
2	Bs	Bosso (<i>Buxus sempervirens</i> L.)	X	X	X	14	Hr	Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i> L.)		X	X
3	Cma	Corniolo (<i>Cornus mas</i> L.)			X	15	Pal	Paliuro (<i>Paliurus spina-christi</i> Miller)			X
4	Cor	Emero (<i>Coronilla emerus</i> L.)			X	16	Vo	Pallone di maggio (<i>Viburnum opulus</i> L.)			X
5	Fra	Frangola (<i>Frangula alnus</i> Miller)	X	X	X	17	Psp	Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i> L.)	X	X	X
6	Euo	Fusaggine (<i>Euonymus europaeus</i> L.)		X	X	18	Sni	Sambuco (<i>Sambucus nigra</i> L.)	X	X	X
7	Jc	Ginepro (<i>Juniperus communis</i> L.)			X	19	Csa	Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i> L.)	X	X	X
8	Sj	Ginestra odorosa (<i>Spartium junceum</i> L.)		X	X	20	Rha	Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i> L.)			X
9	Lig	Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i> L.)		X	X	21	T	Tamerice (<i>Tamarix gallica</i> L.)	X	X	X
10	La	Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus)			X	22	Col	Vescicaria (<i>Colutea arborescens</i> L.)		X	X
11	Mes	Nespolo (<i>Mespilus germanica</i> L.)		X	X	24	Vit	Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i> L.)	X	X	X
12	Cav	Nocciolo (<i>Corylus avellana</i> L.)	X	X	X	25	Vil	Lantana (<i>Viburnum lantana</i> L.)		X	X

LEGENDA: X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle

⁽¹⁾ Escluso da DGR 196/2010, sue modifiche e integrazioni, per il periodo di applicazione dell'esclusione

Tabella "8.1.01 e 8.1.02 – Elenco specie arbustive"

Affinché la fisionomia del bosco abbia significato in funzione delle fisionomie ordinariamente rinvenibili, non meno del 60% degli esemplari arborei messi a dimora deve riguardare specie “caratterizzanti” il tipo di bosco di riferimento e non meno del 30% deve riguardare specie significative (Tabella “ Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento”).

BOSCHI DI RIFERIMENTO			
TIPI	Ambiti	CARATTERIZZANTI	SIGNIFICATIVE
A Boschi pianiziali litoranei (leccete e/o querceti mesofili)	L	Qi Qr Cb Fo Fa	Pal Um Ppi
B Boschi pianiziali a farnia olmo ontano	P	Qr Um Ag	Pal Fa Ac Sa Cb
C Boschi pianiziali a farnia frassino carpino b.	P	Qr Fa Cb	Um Ag Ac Pal Sa
D Boschi riparali	P C	Pal Pni Sa Qr Ag	Um Fa Cb Ssp Qc ⁽²⁾
E Boschi collinari querceti mesofili	C	Qpu Oc	Qpe Fo Ac So St Pt Um Qc ⁽²⁾ Ps ⁽¹⁾
F Boschi collinari orno-ostrieti	C	Fo Oc	Qpu Qpe Cs Um So St Ac Qc ⁽²⁾

LEGENDA: L Litoraneo - P Padano - C Collinare

⁽¹⁾ Unicamente nell'ambito della collina emiliana se utilizzato materiale di provenienza locale

⁽²⁾ Impiegabile straordinariamente nei soli ambiti territoriali nei quali è verificata la sua naturale presenza (solo con impiego di materiale di provenienza locale)

Tabella “8.1.01 Boschi di riferimento”

Densità degli imboschimenti

Nei terreni di pianura e collina con pendenze inferiori al 20% la densità minima di impianto è fissata in 950 esemplari arborei/ha (850/ha complessivi se l'impianto è effettuato anche con arbusti in numero non inferiore a 200/ha).

Nei terreni di collina con pendenze superiori al 20%: la densità minima di impianto è fissata in 1100 esemplari arborei/ha (900/ha complessivi se l'impianto è effettuato anche con arbusti in numero non inferiore a 200/ha).

Nel caso di adozione di tecniche di messa a dimora tali da limitare l'effetto della regolarità dell'impianto dovuto all'impiego di precisi e geometrici allineamenti, il numero minimo di esemplari arborei per ettaro imboschito potrà essere inferiore a quanto indicato ai precedenti punti a) e b); non potrà mai comunque risultare inferiore a 600 esemplari arborei/ha.

Il numero complessivo di esemplari arborei e arbustivi non potrà mai risultare superiore a 2000 esemplari per ettaro imboschito.

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto della L.R. n. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione e del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (entrambe le norme danno attuazione della Direttiva 1999/105/CE).

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicate nel Piano di Coltura e conservazione. Ai fini del corretto sviluppo dell'imboschimento è determinante l'effettuazione dei risarcimenti e dei tagli intercalari (diradamenti) che si renderanno necessari al fine di assicurare idonea fisionomia, struttura e funzionalità del soprassuolo boschivo.

La durata dell'impegno è correlata al periodo di corresponsione dei premi annuali a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione (anche nel caso in cui detti premi non fossero dovuti). La durata del ciclo colturale è invece definita nel Piano di Coltura e conservazione.

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Il beneficiario di premi per imboschimenti ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione competente la sussistenza di fallanze superiori a quella ammessa dal Piano di Coltura e conservazione.

Il medesimo deve inoltre indicare i tempi nei quali intende procedere all'effettuazione dei risarcimenti e dovrà conservare la documentazione relativa alla provenienza del materiale utilizzato.

Non potranno essere utilizzate, nell'effettuazione dei risarcimenti, specie non ammesse negli elenchi di cui sopra.

Disposizioni particolari

Come già accennato nel precedente paragrafo 5, nella realizzazione dell'impianto è ammesso che una superficie non superiore al 20% di ogni singola unità imboschita possa essere lasciata "scoperta" e adibita a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi dell'imboschimento (es. radure, piccoli stagni, etc.). La superficie non interessata dalla messa a dimora è quella per la quale non sono imputabili le aree di incidenza delle essenze messe a dimora, computate sulla base dei sestri di impianto utilizzati.

Le superfici di cui sopra non verranno considerate nel computo di materiali, opere o lavori, mentre saranno considerate ai fini della corresponsione dei premi, e per le stesse sarà riconosciuta la medesima destinazione d'uso delle superfici interessate da piantumazione. Quanto sopra a condizione che dette superfici "scoperte" siano incorporate nell'unico perimetro imboschito, che nelle stesse non siano attuate attività (agricole e non) suscettibili di produrre reddito e che non abbiano una larghezza superiore a m. 15.

6.4 Progettazione e realizzazione di imboscamenti per ARBORICOLTURA DA LEGNO CONSOCIATA - ECOCOMPATIBILE - Tipo di operazione 8.1.02

Il Tipo di operazione 8.1.02 prevede la possibilità di realizzare piantagioni legnose specializzate in contesti agro-forestali, monospecifiche o consociate, monocicliche o policicliche, con preminenti finalità di mitigazione del cambiamento climatico.

Sono ammissibili i seguenti sottotipi di intervento:

- Imboscamenti per arboricoltura da legno in terreni di pianura e collina, a ciclo medio lungo “consociati”** (con specie forestali autoctone).
- Pioppicoltura ecocompatibile** (utilizzo cloni a minore impatto ambientale e/o diversificazione clonale e/o impegno a prolungare il turno minimo di utilizzazione).
- Imboscamenti per arboricoltura da legno “consociata” a ciclo medio lungo di montagna con specie forestali autoctone e prevalenza di Castanea sativa** (anche se con parziale presenza di Castanea sativa, i boschi realizzati sono a tutti gli effetti imboscamenti in nessun modo qualificabili superfici agricole). La prevalenza di Castanea sativa è da considerare in riferimento alle specie idonee per arboricoltura da legno.

Disposizioni tecniche Arboricoltura da legno consociata (sottotipi a) e c))

Gli impianti dovranno essere effettuati scegliendo gli esemplari arborei idonei per Arboricoltura da legno di pregio fra le essenze indicate nell'Allegato “Tipo di operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio”.

ELENCO SPECIE idonee per Arboricoltura da legno di pregio								
9	Cs	SPECIE	Ambiti territoriali			Para-cadute	Turno minimo	D.Lgs 386/03
			L	P	C			
9	Cs	Castagno (Castanea sativa Miller)			X		30	SI
11	Pav	Ciliegio (Prunus avium L.)		X	X		30	SI
14	Qr	Farnia (Quercus robur)	X	X	X		40	SI
15	Fe	Frassino maggiore (Fraxinus excelsior L.)		X	X		40	SI
16	Fa	Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa Bieb.)	X	X			40	SI
17	Ma	Gelso bianco (Morus alba L.)	X	X	XF	p	40	NO
17	Mn	Gelso nero (Morus nigra L.)	X	X	XF	p	40	NO
21	Jr	Noce comune (Juglans regia L.)		X	X		30	SI
26	Py	Pero selvatico (Pyrus pyraster Burgsd.)		X	X	p	40	SI
30	Pal	Pioppo bianco (Populus alba L.)	X	X	XF	p	20	SI
31	Pni	Pioppo nero (Populus nigra L.)	X	X	XF	p	20	SI
34	Qpe	Rovere (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.)		X	X		40	SI
38	So	Sorbo domestico (Sorbus domestica L.)		X	X	p	40	SI
39	St	Ciavardello (Sorbus torminalis (L.) Crantz)		X	X	p	40	SI
42	Tc	Tiglio selvatico (Tilia cordata Miller)		X	X	p	40	SI
22	Um	Olmo campestre (Ulmus minor Miller)	X	X	X	p	30	SI

LEGENDA X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle - p Per finalità paracadute

* Per impianti di arboricoltura da legno monospecifici sono impiegabili unicamente i cloni di Pioppo ibrido ammessi dal “Disciplinare di produzione integrata per il pioppo” (nella stesura approvata dalla Regione al momento della presentazione della domanda di sostegno).

Tabella “8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio”

Gli impianti dovranno essere progettati prevedendo l'impiego di non meno di 2 specie ivi indicate idonee per ogni unità realizzata (le specie paracadute “p” non possono essere considerate nella scelta delle due specie principali ma possono essere aggiunte con finalità non accessoria).

E' consigliata (ma non obbligatoria) la messa a dimora con la tecnica della "pianta doppia"¹ (o della pianta "binata") degli esemplari arborei scelti quali piante per Arboricoltura da legno principale.

Ai fini dell'educazione delle specie principali (con effetti anche sulla qualificazione ambientale dell'imboschimento) l'impianto deve comprendere un adeguato numero di esemplari "accessori" appartenenti ad almeno due specie scelte fra quelle di cui agli allegati elenchi delle specie arboree ed arbustive relativi al Tipo di operazione 8.1.01. Le specie accessorie possono essere oggetto di taglio di sfoltimento.

Fatti salvi documentati casi di dimostrato conseguimento di assortimenti "da opera" in tempi inferiori, gli imboschimenti di arboricoltura "consociata" non potranno essere sottoposti ad utilizzazioni finali prima che sia decorso il periodo corrispondente al turno minimo indicato nel già citato allegato inerente alle specie idonee per Arboricoltura da legno di pregio. Lo sfoltimento degli impianti è sempre ammesso, anche prima della scadenza del termine per la corresponsione dei premi.

Il numero di esemplari arborei per ettaro di superficie imboschita (comprensivo sia delle specie accessorie che delle specie per Arboricoltura) non potrà mai risultare inferiore a 600 al netto delle piante "binate" (al fine di ottimizzare la funzione educativa delle specie accessorie, si ritiene opportuna la realizzazione di impianti con investimenti più consistenti).

Per interventi di arboricoltura consociata previsti in ambito montano si farà riferimento alle specie di cui agli elenchi allegati indicate idonee per gli ambiti collinari.

Disposizioni tecniche - Pioppicoltura ecocompatibile

La realizzazione di impianti monospecifici con il Tipo di operazione 8.1.02 è ammessa solo per schemi e modelli di impianto che prevedono

- *diversificazione clonale con utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale,*
- *diversificazione clonale con utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale e impegno di prolungamento della permanenza del soprassuolo (non meno di 5 anni oltre il turno minimo).*

Per gli impianti di pioppicoltura è infatti riconosciuta una correlazione fra dimensione del materiale legnoso utilizzato (normalmente legata al turno, ma in alcuni casi anche solo a determinati schemi colturali), assortimenti ritraibili e tempo di permanenza nei prodotti legnosi del C assorbito (da indicazioni bibliografiche[1] i tempi medi per pannelli strutturali e non, e compensati, possono attestarsi sui 20 -30 anni).

I cloni di pioppo ibrido impiegabili per arboricoltura da legno monospecifica sono indicati nel Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione; devono essere osservate le disposizioni del Disciplinare riguardanti la realizzazione dell'impianto.

Le disposizioni inerenti al metodo di produzione integrata per la coltivazione del pioppo si riferiscono allo specifico Disciplinare approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali n. 2574 del 22/2/16 sue modifiche e integrazioni.

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata>

Per l'individuazione dei cloni a maggior sostenibilità ambientale si farà riferimento agli elenchi di cui ai medesimi disciplinari e a quelli certificati da centri di ricerca riconosciuti (vedi la Tabella n. 2 del Disciplinare - Elenco dei cloni MSA).

Non potranno essere ammessi impianti con investimenti inferiori a 200 esemplari per ettaro (160 nel caso di prolungamenti di turni per almeno 5 anni).

¹ La tecnica della pianta doppia consiste nel piantare, non una, ma una coppia di piantine (principali) in prossimità della posizione in cui vorremmo ottenere una pianta principale. La coppia di piante deve essere collocata lungo la fila, in posizione simmetrica rispetto al punto in cui si sarebbe dovuta trovare la pianta principale, a una distanza di 0,5 – 1 m. l'una dall'altra. Prima dell'entrata in competizione fra le due piante verrà selezionata quella con conformazione più idonea alla produzione di legno di pregio, eliminando l'altra.

Per tutti i sottotipi di operazione il numero complessivo di esemplari arborei e arbustivi non potrà mai risultare superiore a 2000 esemplari per ettaro imboschito.

Negli impianti per arboricoltura consociata con finalità policiclica, l'impiego di cloni di pioppo ibrido non può eccedere il numero di 60 per ha, sempre come essenza accessoria.

Disposizioni particolari

L'impegno conseguente all'adesione riguarda, oltre alla piantagione e alle cure colturali necessari alla realizzazione dell'impianto, anche le cure tese a favorire l'affermazione del soprassuolo forestale assicurandone lo sviluppo; tali cure comprendono anche l'eventuale necessità di provvedere all'adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica.

La mortalità che eccede la mortalità fisiologica è oggetto di impegno di risarcimento nel Piano di Coltura e conservazione.

Il Tipo di operazione 8.1.02 non comporta obblighi di permanenza alla fine del turno di utilizzazione; i turni di utilizzazione per impianti non a rapido accrescimento (arboricoltura consociata) sono di norma superiori a 30 o 40 anni (vedi Tabella Tipo di Operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio).

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicati nel Piano di Coltura e conservazione.

Ai fini del corretto sviluppo dell'imboschimento è determinante l'effettuazione dei risarcimenti e dei tagli intercalari (diradamenti) che si renderanno necessari al fine di assicurare idonea fisionomia, struttura e funzionalità del soprassuolo boschivo.

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto della L.R. n. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione e del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (entrambe le norme danno attuazione della Direttiva 1999/105/CE).

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Come già accennato nel precedente paragrafo 5, nella realizzazione dell'impianto è ammesso che una superficie non superiore al 20% di ogni singola unità imboschita possa essere lasciata "scoperta" e adibita a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi dell'imboschimento (es. radure, piccoli stagni, etc.).

La superficie non interessata dalla messa a dimora è quella per la quale non sono imputabili le aree di incidenza delle essenze messe a dimora, computate sulla base dei sestri di impianto utilizzati.

Le superfici di cui sopra non verranno considerate nel computo di materiali, opere o lavori, mentre saranno considerate ai fini della corresponsione dei premi, e per le stesse sarà riconosciuta la medesima destinazione d'uso delle superfici interessate da piantumazione.

Quanto sopra a condizione che dette superfici "scoperte" siano incorporate nell'unico perimetro imboschito, che nelle stesse non siano attuate attività (agricole e non) suscettibili di produrre reddito e che non abbiano una larghezza superiore a m. 15.

6.5 Progettazione e realizzazione di imboschimenti per ARBORICOLTURA DA LEGNO - PIOPPICOLTURA ORDINARIA – Tipo di operazione 8.1.03

Il tipo di operazione è volto a favorire investimenti per piantagioni monospecifiche di cloni di pioppo secondo schemi e modelli di impianto non corrispondenti a quelli compresi nel Tipo di operazione 8.1.02.

Disposizioni tecniche

I cloni di pioppo ibrido impiegabili per arboricoltura da legno monospecifica sono quelli indicati nel Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione.²

Devono essere osservate le disposizioni del Disciplinare riguardanti la realizzazione dell'impianto.
<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata>

Il numero di esemplari arborei per ettaro di superficie imboschita non potrà mai risultare inferiore a 200 (160 nel caso di prolungamenti di turni per almeno 5 anni). L'impiego di più di 400 esemplari per ettaro è ammesso unicamente per modelli e schemi di cui al Tipo di operazione 8.1.02.

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto della L.R. n. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione e del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (entrambe le norme danno attuazione della Direttiva 1999/105/CE).

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Il Tipo di operazione 8.1.03 non comporta obblighi di permanenza alla fine del turno di utilizzazione; i turni di utilizzazione per impianti dedicati a specie a rapido accrescimento sono definiti nel Reg. (UE) n. 807/2014 (minimo 8 e massimo 20 anni).

L'impegno conseguente all'adesione riguarda, oltre alla piantagione e alle cure colturali necessarie alla realizzazione dell'impianto, anche le cure tese a favorire l'affermazione del soprassuolo forestale assicurandone lo sviluppo.

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicati nel Piano di Coltura e conservazione. Ai fini del corretto sviluppo dell'imboschimento è determinante l'effettuazione dei risarcimenti che si renderanno necessari.

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

6.6 Integrazioni e rettifiche agli elaborati di progetto

Qualora i richiedenti intendano apportare modifiche agli elementi tecnici contenuti nella domanda di sostegno prima della notifica della ammissibilità, gli stessi dovranno presentare ai Servizi competenti una integrazione agli elaborati tecnici di cui detti Servizi potranno tenere conto nell'istruttoria di ammissibilità.

Per modifiche da apportare successivamente alla notifica di ammissibilità i beneficiari dovranno presentare attraverso il sistema operativo di AGREA una specifica richiesta di rettifica alla domanda di sostegno.

Non possono essere accolte integrazioni o rettifiche

- riguardanti elementi rilevanti ai fini della selezione delle domande,

² Le piantagioni dovranno essere costituite da soli cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015 in attuazione del D.lgs. 386/2003 che a sua volta recepisce la Dir. 1999/105/CE) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea.

- riguardanti particelle diverse da quelle già oggetto di domanda,
- che comportano ampliamenti di superficie,
- inoltrate successivamente alla presentazione della domanda di pagamento.

Non costituiscono modifiche rilevanti da assoggettare a comunicazione o rettifica le variazioni al contributo percentuale delle specie come dichiarate nella domanda di sostegno nei casi in cui

- non si configura una modifica al bosco di riferimento (Tipo di operazione 8.1.01),
- non vengono modificate le specie “idonee” per arboricoltura da legno (Tipo di operazione 8.1.02),
- non subiscono modifiche l’individuazione e la rilevanza ai fini dell’ammissibilità della percentuale dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale (Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03).

6.7 Prescrizioni particolari

Disposizioni specifiche per imboschimenti in collina

E’ da escludere la realizzazione di impianti in terreni soggetti a fenomeni gravitativi attivi rilevanti (con piano di scivolamento a profondità superiore a quella delle normali lavorazioni agricole), o potenzialmente coinvolgibili nella loro evoluzione, o comunque suscettibili di essere sede di attivazione di dissesti. Sono inoltre sempre da escludere interventi di imboschimento in terreni soggetti ad erosione calanchiva, attiva o potenzialmente attivabile.

Nei terreni significativamente acclivi la scelta del modello di impianto e del sesto devono tenere conto dell’eventuale necessità di lavorare i terreni, sia in fase di preparazione degli stessi, che in sede di manutenzione dell’impianto, in una sola direzione, evitando, quando possibile, lavorazioni lungo la direzione della massima pendenza.

Dovrà essere garantita, per la durata del periodo di impegno, la manutenzione delle opere di regimazione delle acque.

Nei casi di richieste di impianti in terreni soggetti alla tutela del Vincolo Idrogeologico ex RDL 3267/1923, dovrà essere data comunicazione agli Uffici cui sono preposte le funzioni relative al Vincolo Idrogeologico di cui al RDL 3267/1923. Tali Uffici comunicheranno agli interessati eventuali opposizioni e potranno prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori, nei termini di legge. Nei terreni in questione qualsiasi movimento di terreno e/o opera non direttamente riconducibile alle normali lavorazioni agrarie dei terreni non potrà essere realizzato in mancanza delle specifiche autorizzazioni di cui al già citato RDL.

I beneficiari ed i progettisti sono responsabili dell’adeguatezza dell’investimento progettato rispetto alla fertilità della stazione.

Si evidenzia al riguardo quanto disposto dall’art. 6 lettera c) del Reg. (UE) n. 807/2013:

“nei casi in cui, a causa delle difficili condizioni ambientali o climatiche, incluso il degrado ambientale, non ci si può aspettare che l’impianto di specie legnose perenni sfoci nella creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione della normativa nazionale d’applicazione, gli Stati membri possono consentire al beneficiario di creare una copertura di vegetazione arborea di altro tipo. Il beneficiario deve assicurare lo stesso livello di cura e protezione richiesto per le foreste”.

Ulteriori disposizioni

Agli interventi ricadenti nei tratti dei corsi d’acqua del bacino idrografico del Fiume Po interessati dalle Fasce fluviali A e B, così come individuati nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) si applicano le disposizioni della “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione” di cui all’art. 36 delle norme del PAI.

Superfici ammesse scoperte. Ai fini della corretta attuazione delle previsioni inerenti alle superfici imboscite ammesse “scoperte” adibite a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi dell’imboschimento, si riportano le seguenti disposizioni.

- Se, in sede di verifica della effettuazione dell'impianto, il professionista incaricato e il beneficiario hanno preventivamente individuato sul terreno, con idoneo materiale, i vertici del perimetro oggetto di domanda di pagamento, i tecnici rilevatori, verificata la rispondenza di tale perimetro al progetto approvato, si appoggeranno su detti punti ai fini della delimitazione e misurazione delle superfici delle particelle oggetto di intervento.
- Se il professionista e il beneficiario non hanno provveduto ad individuare preventivamente sul terreno i vertici dei perimetri, i tecnici rilevatori provvederanno a individuali considerando i sestri di impianto e procederanno alle misurazioni del caso.

Se l'esito della delimitazione è tale da rispondere alle disposizioni contenute nel P.S.R. 2014-2020 e nei documenti operativi, le delimitazioni e le misurazioni così effettuate saranno assunte nel prosieguo dell'istruttoria. E' opportuno che il beneficiario mantenga permanentemente un elemento in ogni punto di vertice. Se presenti superfici scoperte all'interno del perimetro dell'imboschimento, la loro estensione dovrà essere misurata per valutarne la rispondenza ai limiti previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal progetto.

Se le superfici scoperte risultano avere estensione superiore a quanto ammesso dal P.S.R. 2014-2020 e dalle "Linee Guida", si procederà sulla base della semplice individuazione dei limiti con riferimento alla sola area di insidenza delle piante messe a dimora in base al sesto di impianto verificato (sempreché il beneficiario non richieda di procedere ad una ridefinizione dei vertici dei perimetri al fine di soddisfare i requisiti di ammissibilità).

Allo stesso modo (semplice individuazione dei limiti con riferimento all'area di insidenza delle piante) si procederà in tutti i casi nei quali all'atto del sopralluogo non siano individuabili i vertici dei perimetri, né con idonei elementi di segnalazione infissi sul terreno, né in idonei elaborati cartografici, né sia prevista da progetto la presenza di superfici scoperte integrate nell'intervento.

Per i terreni che, secondo le indicazioni del "Catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano – romagnola", hanno limitazioni severe per la crescita delle specie forestali dovute a valori di pH e salinità, sarà necessario presentare un'analisi del terreno inerente a tali parametri; le modalità di campionamento sono indicate dalle Norme generali dei Disciplinari di Produzione Integrata vigenti e dovranno vertere principalmente su due livelli: il primo a 30 cm. e il secondo a 100 – 120 cm. di profondità.

Ove i valori per i suddetti parametri (pH e salinità) fossero non compatibili con la crescita delle specie forestali, la domanda di sostegno non potrà essere accolta

7. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 e s.m.i.,
- dai singoli Bandi e dalle disposizioni regionali inerenti all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze rilevanti in riferimento al sopracitato D.M. s.m.i., riferite a sostegni del P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni,
- dalle procedure di AGREIA inerenti al controllo sulle misure a premio.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

Di seguito sono riassunti gli impegni di gestione considerati rilevanti nelle disposizioni sanzionatorie regionali.

Cod.	Impegni
1	COMUNICARE ENTITA' DI FALLANZE ECCEDENTI QUELLE AMMESSE – Rilevante in periodi con attività vegetativa
2	<p>EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI</p> <p>Effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore.</p> <p>L'impegno all'effettuazione dei risarcimenti si concretizza (in funzione del momento di effettuazione dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse):</p> <ul style="list-style-type: none"> - o nella effettuazione di risarcimenti prescritti nei Piani di Coltura - ovvero nel riscontro, nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza inferiore a quella prescritta;
3	NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO - Non effettuare attività di pascolamento se non nei casi ammessi e/o autorizzati dall'autorità forestale competente
4	EFFETTUARE LE PULIZIE NECESSARIE - Effettuazione di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile), dall'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, come da frequenza dell'intervento definita nel Piano di Coltura e conservazione (minimo un intervento per periodo vegetativo).
5	EFFETTUARE INTERVENTI DI POTATURA APPROPRIATI NON REALIZZARE INNESTI E SISTEMATICI TAGLI DI CEDUAZIONE
6	MANTENERE L'INTEGRITA' DEI CARATTERI CHE QUALIFICANO LA SUPERFICIE COME "FORESTALE" - NON EFFETTUARE TAGLI ANTICIPATI
7	NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE - o di provenienza non documentata
8	NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO.
11	NON DISMETTERE E NON CAMBIARE DESTINAZIONE D'USO AL BENE/PORZIONE DI BENE FINANZIATO

8. Linee Guida per la cura e la manutenzione degli impianti

8.1 Manutenzione e tagli intercalari

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento; a tal fine devono essere assicurati gli interventi di manutenzione specificamente indicati nel *Piano di Coltura e conservazione*.

Il beneficiario di premi per imboschimenti si impegna a ottemperare agli obblighi indicati nella tabella di cui al precedente paragrafo. In particolare, si impegna a comunicare ai Servizi ed Enti competenti la sussistenza di fallanze superiori a quelle ammesse dal *Piano di Coltura e conservazione*. Il medesimo dovrà inoltre indicare i tempi nei quali intende procedere all'effettuazione dei risarcimenti e dovrà conservare la documentazione relativa alla provenienza del materiale utilizzato. Non potranno essere utilizzate nell'effettuazione dei risarcimenti specie non ammesse nelle presenti "Linee Guida". Per un corretto sviluppo dell'imboschimento, è importante l'effettuazione dei tagli intercalari (diradamenti), necessari al fine di assicurare idonea fisionomia, struttura e funzionalità del soprassuolo boschivo. L'epoca e l'intensità dei tagli intercalari varia in funzione dell'investimento, della fertilità della stazione e della modalità di effettuazione dell'imboschimento. Adeguate indicazioni in merito ai tagli intercalari dovranno essere riportate nel *Piano di Coltura e conservazione*.

8.2 Cura, gestione e limitazioni all'uso – Piano di Coltura e conservazione

L'art. 5 delle P.M.P.F. vigenti³ prevede che:

- *i proprietari o possessori di terreni rimboschiti, ... nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'Arboricoltura da legno, con finanziamento a totale o parziale carico di Enti pubblici, debbono compiere le operazioni di governo e trattamento in conformità con il Piano di Coltura e conservazione di cui agli artt. 54 e 91 del R.D.L. 3267/1923, art. 10 della L.R. 30/1981 ed art.10 della L. 984/1977 ..."*
- il *Piano di Coltura e conservazione* venga "approvato" dall'Ente forestale competente per territorio all'applicazione delle medesime P.M.P.F..

Il Decreto Legislativo n. 227/2001 ha fissato principi fondamentali per la conservazione, l'incremento e la razionale gestione del patrimonio forestale valorizzando la selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio - economico e la salvaguardia ambientale del territorio e rafforzando la valenza dello strumento del *Piano di Coltura e conservazione*.

Nel fac-simile di cui al successivo paragrafo 10 sono state dettagliate soprattutto le parti del *Piano di Coltura e conservazione* comprendenti le prescrizioni sulle cure colturali dei primi anni successivi alla messa a dimora. Ciò in quanto tali cure sono oggettivamente rilevanti in riferimento agli impegni correlati ai sostegni e ai premi corrisposti.

Per gli anni successivi all'affermazione degli impianti, sono indicati i temi gestionali che deve comprendere il *Piano di Coltura e conservazione*, lasciando la responsabilità ai professionisti compilatori e alle Amministrazioni forestali competenti circa la sua corretta redazione e gli eventuali necessari aggiornamenti. Al riguardo ci si è quindi limitati a fornire *tracce di prescrizioni* che possono essere utilizzate, ed eventualmente modificate ed arricchite, dai medesimi soggetti ed Enti.

Per quanto attiene, nello specifico, ai limiti e ai criteri a cui ricondurre la cura e la gestione degli impianti realizzati (cure colturali, governo e trattamento) l'approvazione, da parte delle Amministrazioni forestali competenti, del *Piano di Coltura e conservazione* determina, per la componente ipogea ed epigea dei soprassuoli originati, l'applicazione degli strumenti regolamentari di cui alla normativa forestale nazionale (RDL 3267/1923, RD 1126/1926, D.Lgs. 227/2001) e regionale (L.R. 30/1981 e P.M.P.F.) loro modifiche e integrazioni.

³ Vedi artt. 8, 9, 10, 11 del RDL 3267/1923 e artt. 19, 20, 21, 22, 23 del RD 1126/1926.

Nell'approvazione dei "*Piani di Coltura*" gli Enti avranno cura di verificare la sussistenza di ulteriori diverse limitazioni alle attività gestionali conseguenti all'applicazione di specifici strumenti normativi (es. Parchi, superfici comprese in aree Natura 2000, ecc...).

Per quanto sopra, i proprietari o possessori di soprassuoli boschivi o di soprassuoli impiantati per arboricoltura da legno, dovranno gestire gli imboschimenti nel rispetto delle norme dei regolamenti e dei piani forestali vigenti (le norme forestali e le disposizioni contenute nel *Piano di Coltura e conservazione* saranno prevalenti rispetto a norme concorrenti contenute in altri diversi strumenti regolamentari specifici per la gestione di copertura arborea diversa da quella forestale, quali ad esempio Regolamenti del Verde, Regolamenti di polizia rurale, Norme di gestione del verde, o altrimenti denominati).

Ad avvenuta realizzazione degli interventi, le operazioni di gestione e cura colturale degli impianti ricadenti all'interno di aree della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, dovranno essere rese coerenti con le *misure di conservazione* dei siti. La redazione del *Piano di Coltura e conservazione*, sarà condizionata, del caso, al preventivo espletamento degli adempimenti previsti in funzione della normativa vigente al momento dell'approvazione.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 227/2001, i tagli eseguiti in conformità al contenuto di "*Piani di Coltura*" regolarmente approvati sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Assume particolare importanza l'espresso e univoco riconoscimento della fattispecie di "arboricoltura da legno" nei "Piani colturali" per le particelle imboschite con tecniche e modelli ad essa riferibili. Ciò in quanto nelle P.M.P.F. il riconoscimento dell'*arboricoltura da legno* è subordinato al suo riconoscimento in un *Piano di Coltura e conservazione*. In mancanza di un tale riconoscimento, la reversibilità all'uso agricolo di un soprassuolo rimboschito, al termine del ciclo, è soggetta agli assensi previsti, di norma, per la trasformazione d'uso delle ordinarie aree boscate.

Uso dei terreni

Per quanto attiene le *limitazioni all'uso dei terreni* interessati da misure comunitarie di afforestazione, si specifica quanto segue.

- I terreni nei quali sono individuabili *boschi e aree forestali* (termini equiparati ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 227/2001), riconoscibili tali ai sensi ed agli effetti delle definizioni di legge vigenti, (vedi le definizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e nuovamente l'art. 2 del D.Lgs. 227/2001) sono soggetti alle limitazioni all'uso e alla trasformazione dei boschi disposte dalle normative forestali (art. 4 D.Lgs. 227/2001), ambientali e di uso del suolo (idrogeologiche, paesistiche, paesaggistiche, urbanistiche, di difesa del suolo, ecc).

Per quanto sopra, pur non essendo esclusa a priori, la destinazione ad usi non forestali di dette superfici risulta comunque soggetta all'assenso di tutte le Amministrazioni preposte a vario titolo alla tutela delle aree boscate.

- Ai terreni nei quali sono riconosciuti impianti di arboricoltura da legno e pioppeti (se la fattispecie è confermata nel prescritto *Piano di Coltura e conservazione*) non risultano applicabili le limitazioni contenute nelle normative ambientali e di uso dei suoli di cui sopra, in relazione alla definizione di bosco e di area forestale; non si rilevano pertanto limitazioni tali da impedire che al termine del ciclo produttivo (vedi i turni indicati nel *Piano di Coltura e conservazione*), i terreni interessati dai Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03 della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020 possano essere nuovamente assoggettati a normale lavorazione agricola e destinati a uso agricolo. Ciò è da estendersi agli impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura realizzati in riferimento alle analoghe Azioni attivate in precedenti periodi di programmazione.

In sede di redazione dei "*Piani di Coltura*", si dovrà comunque avere cura di verificare la sussistenza di ulteriori diverse limitazioni d'uso, conseguenti all'applicazione di specifiche norme non citate nelle presenti Linee Guida.

8.3 Revisione del *Piano di Coltura e Conservazione*

Fatte salve eventuali modifiche alla normativa regionale o alle vigenti P.M.P.F., un *Piano* regolarmente approvato mantiene validità

- per qualsiasi superficie boscata, fino all'approvazione da parte dell'Ente competente di specifica revisione al Piano di Coltura e conservazione,
- per qualsiasi superficie destinata ad arboricoltura da legno o pioppicoltura, fino all'approvazione da parte dell'Ente competente di specifica revisione al Piano di Coltura e conservazione, e comunque fino all'avvenuta esecuzione del taglio di utilizzazione finale, anche se effettuato in epoca successiva al turno minimo indicato nel Piano.

Durante il periodo di impegno è sempre possibile approvare revisioni al *Piano di Coltura e conservazione*, se conformi al contenuto delle Disposizioni che hanno attivato le operazioni di imboscamento.

8.4 Adempimenti particolari

Successivamente all'accoglimento di una domanda di sostegno e alla realizzazione di un imboscamento non sarà mai possibile ammettere un cambio di tipo di operazione fra quelli previsti dalla Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020.

Ricorrendo i casi di cui alla lettera c) dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 807/2013, sarà possibile rivedere le previsioni gestionali di impianti di arboricoltura da legno orientandole verso modelli per bosco permanente mantenendo gli stessi livelli di corresponsione dei premi ammessi in origine. Nel corso del periodo di impegno non sarà mai possibile una previsione inversa di gestione con criteri per arboricoltura da legno di impianti realizzati con il Tipo di operazione 8.1.01.

Relativamente all'impegno di comunicare livelli di fallanze superiori a quelle ammesse, si evidenzia che mancando tali comunicazioni in concomitanza con significativi deperimenti o condizioni vegetative non adeguate in relazione agli obiettivi prefissati, si determina:

- l'impossibilità di riconoscere specifiche cause di "forza maggiore o circostanze eccezionali" (vedi successivo paragrafo);
- per gli impianti di arboricoltura da legno consociata, la possibilità che l'amministrazione forestale competente possa riconoscere il passaggio ad area forestale ai sensi dell'art. 73 delle P.M.P.F..

Il sopra citato art. 73 delle P.M.P.F. può trovare applicazione anche nei casi in cui la mancata effettuazione di interventi di potatura e di diradamento previsti dal *Piano di Coltura e conservazione* pregiudichi il conseguimento degli obiettivi propri dell'arboricoltura da legno.

Dovranno essere mantenute in efficienza per l'intera durata del periodo di impegno le strutture atte a pubblicizzare l'intervento.

9. Forza maggiore e circostanze eccezionali

I riferimenti normativi inerenti ai casi di forza maggiore e circostanze eccezionali sono l'art. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e l'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Fattispecie riconoscibili "forza maggiore o circostanze eccezionali" sono indicate al comma 2 dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1307/2013. In caso di riconoscimento di tali cause, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, non verrà richiesto il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

Non potrà essere riconosciuta la "causa di forza maggiore" in mancanza della presentazione della prescritta notificazione all'autorità competente (AGREA e Servizi territoriali competenti), da far pervenire nei modi e nei tempi prescritti.

In relazione alla natura dell'evento che integra la "causa di forza maggiore", con tale comunicazione dovrà essere fornita idonea documentazione (supportata, se del caso, dall'effettuazione di specifici rilievi) che dimostri:

- che l'evento ha interessato, in modo generalizzato ed omogeneo, l'impianto o parte di esso (intero perimetro di corpi imbosciti o parte degli stessi, con corredo di individuazione planimetrica);

- che l'evento era imprevedibile ed inevitabile e che le sue conseguenze sono permanenti e tali da impedire in maniera assoluta l'adempimento dell'impegno;
- che sono stati attuati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a prevenire o limitare gli effetti dannosi dell'evento (quali ad esempio: risarcimenti, pulizie, bonifiche superficiali di fenomeni gravitativi, irrigazioni, realizzazione di recinzioni, interventi fitosanitari ammessi nei disciplinari di produzione biologica e/o integrata relativi alle coltivazioni legnose arboree o ai pioppeti).

Nell'ipotesi di "cause di forza maggiore" riconducibili a calamità naturali, è necessario che l'evento sia documentato e le aree in cui l'evento ha prodotto i suoi effetti siano state delimitate con apposito provvedimento dell'Ente competente.

Sono sempre esclusi dal riconoscimento di causa di forza maggiore gli eventi:

- causati da colpa o dolo da parte dei beneficiari;
- conseguenti a omissione di informazioni note all'atto della domanda;
- connessi alla mancata o errata effettuazione di interventi di manutenzione che l'interessato si era impegnato a effettuare.

E' altresì da escludere quale causa di forza maggiore qualsiasi modificazione all'uso dei terreni connessa all'attuazione di strumenti di pianificazione urbanistica; l'unica eccezione riguarda il caso di esproprio per motivi di pubblica utilità, a condizione che non sia prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno

10. Piano di Coltura e conservazione – Fac-Simile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Amministrazione forestale competente (1)

(1) Indicazione dell'Ente competente alla applicazione delle P.M.P.F. all'atto della approvazione del Piano.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R. 2014-2020)

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 21 e 22

Sottomisura 8.1 - Imboschimenti
PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

- Articolo 5 delle "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" (P.M.P.F.) approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 182 in data 31.01.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995;
- RDL 3267/1923 artt. 9,10,11, RD 1126/1926 art. 19, L.R. 30/1981 art. 13, inerenti le "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale";
- L..R. 4 settembre 198, n. 30, art. 10, RDL 3267/1923 artt. 54, 91, Legge 27 dicembre 1977 n. 984, art. 10, inerenti i "Piani di coltura e conservazione";
- D.L.vo 227/2001.

APPROVATO (2) con _____

Comune (3) _____

Località _____

Tipo di operazione 8.1.01 Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina Ha _____

Tipo di operazione 8.1.02 Arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile

▪ Arboricoltura da legno consociata Ha _____

▪ Pioppicoltura ecocompatibile Ha _____

Tipo di operazione 8.1.03 Pioppicoltura ordinaria Ha _____

Totale imboschimenti realizzati Ha _____

IMPIANTO.ULTIMATO IL _____

DITTA / AZIENDA (4) _____

INDIRIZZO _____

LEGALE RAPPRESENTANTE _____

INDIRIZZO LEGALE _____

RAPPRESENTANTE (4bis) _____

PROPRIETA' (4ter) _____

(2) L'art. 5 delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti prevede che il Piano di Coltura e Conservazione venga **approvato dall'Ente competente per territorio**

(3) Comune/i nel/i quale/i ricade/ricadono i terreni interessati dai lavori di impianto corrispondenti alle operazioni oggetto di impegno, e indicazione della località cui sono prossimi

(4) Soggetto richiedente i sostegni

(4bis) Da compilare nel caso in cui il recapito del legale rappresentante differisca da quello della Ditta o dell'Azienda Agricola interessate

(4ter) Se diversa dal richiedente sostegni

A – PREMESSA

- La Ditta/L'Azienda _____ con domanda presentata in data _____. si è impegnata a destinare ai Tipi di operazione previsti dalla Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 ha _____;
- Allo scopo, la stessa Ditta/Azienda, ha presentato, a corredo di detta domanda, uno specifico progetto (5).
- I lavori di messa a dimora delle piante sono stati ultimati in data _____, nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di cui al punto precedente (6).
- Tecnici incaricati dal Servizio _____, hanno accertato l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto di impegno in data _____, come risulta da apposito verbale. (7)
- L'esecuzione dei lavori di piantagione hanno interessato le superfici che sono riportate nella seguente tabella riepilogativa delle particelle imboschite.
- Le caratteristiche dei lavori effettuati e delle particelle catastali interessate, sono riportate nella seguente tabella riepilogativa delle caratteristiche dell'intervento.

(5) Indicare il nominativo del professionista abilitato che ha redatto il prescritto elaborato tecnico, e la data di redazione del medesimo.

(6) Del caso, citare le eventuali richieste di Variante inoltrate, o eventuali specifiche prescrizioni la cui ottemperanza è stata indicata necessaria dai tecnici istruttori all'atto dell'istruttoria della domanda.

(7) Indicare se all'atto dell'accertamento è stata ritenuta necessaria, od anche esplicitamente prescritta, l'esecuzione di specifici interventi quali risarcimenti ripuliture, ecc...

(8) Da compilare una singola sezione delle tabelle per ogni singola unità rimboschita, intendendo per "unità" perimetri distinti per tipologia di Operazione e per caratteristiche dell'intervento/soprassuolo. Evidenziare l'Operazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI IMBOSCHITE						
Unità (8)	Tipo operaz.	Prov	Comune	Foglio	Mappale	Superficie imboschita

Da allegare copia di planimetria con delimitazione della/e particelle per ogni unità

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO						
Tipologia di riferimento		abbrev.		%n/ha		Provenienza materiale
Specie/clone						
Investimento/ha		Sesto				Modalità

- L'articolo 5 delle vigenti "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" (approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 182 in data 31.01.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995) rende obbligatorio, da parte dei proprietari o possessori degli imboschimenti realizzati, di compiere le operazioni di gestione dell'impianto secondo uno specifico *Piano di Coltura e Conservazione*, conformemente a quanto in precedenza previsto dagli artt. 54 e 91 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, all'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30 e all'art. 10 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984.
- Le superfici oggetto di impianti di Arboricoltura da legno consociata e di Pioppicoltura, come da disposizioni contenute nei Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03, possono essere nuovamente assoggettate a normale lavorazione agricola e destinate a usi agricoli (9) al termine del ciclo produttivo

(9) Eliminare la dizione per interventi diversi da quelli di cui ai Tipi di operazione indicati

Tenuto presente quanto espresso in premessa, si dettano le seguenti disposizioni che costituiscono il "*Piano di coltura e conservazione*".

B - DISPOSIZIONI GENERALI

- a) Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento e/o dell'impianto di Arboricoltura specializzata da legno e/o del Pioppeto (10) al fine di assicurare lo sviluppo dello stesso, contrastando tempestivamente ogni causa avversa e ripristinando l'impianto da ogni danno occasionale eventualmente subito; allo scopo viene prescritto alla ditta indicata nel frontespizio quanto segue.
- Dovrà essere data comunicazione ai Servizi competenti per l'attuazione della Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 e alla Amministrazione forestale competente dell'eventuale sussistenza di fallanze superiori a quella ammessa dal presente Piano di Coltura e conservazione
 - Dovranno essere realizzati i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto (11) impiegando materiale di moltiplicazione conforme a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 386/2003 e dalla L.R. n. 10/2007 loro modifiche e integrazioni.
 - E' fatto divieto di esercitare qualsiasi forma di pascolamento fino all'affermazione del bosco (altezza media del soprassuolo maggiore di 5 m e chiusura della copertura arborea), e comunque in mancanza delle autorizzazioni eventualmente necessarie.
 - Dovranno essere garantiti periodici interventi di pulizia dell'impianto (in numero minimo di due per ogni annata agraria); l'esecuzione di tali lavori è prescritta nei primi 5-10 anni successivi alla realizzazione dell'impianto fino al momento della chiusura della copertura arborea. Le pulizie potranno avere la caratteristica di lavorazione del terreno qualora lo stesso venga mantenuto incolto, ovvero potranno consistere in sfalcature in presenza di idoneo cotico erboso (12)
 - Dovrà essere assicurata l'esecuzione di appropriati interventi di potatura aventi lo scopo di garantire uno sviluppo equilibrato del soprassuolo. (13)
 - Dovrà essere garantito il corretto scolo delle acque e mantenuta la funzionalità delle opere di regimazione delle acque (14)
 - Dovranno essere predisposti accessi all'imboschimento tali da consentire, nell'eventualità, i necessari interventi antincendio.
 - Per i boschi e per gli impianti di Arboricoltura per legno di pregio, qualora necessaria, la difesa fitosanitaria dovrà essere specificamente autorizzata dal Servizio Fitosanitario della Regione.
 - Dovranno essere mantenute in efficienza per l'intero periodo di impegno le strutture (targhe o cartelli ...) atte pubblicizzare l'intervento realizzato
 - La pacciamatura non biodegradabile eventualmente impiegata dovrà essere eliminata prima della chiusura della copertura arborea, e smaltita nel rispetto delle le norme vigenti.
- b) Il proprietario o possessore è a conoscenza che
- i terreni e gli impianti realizzati sono soggetti al rispetto delle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" e a quanto disposto dal presente Piano; pertanto accetta di non destinare le superfici impiantate ad attività non compatibili con la conservazione e il mantenimento del soprassuolo in via di sviluppo e con l'uso dei terreni originato almeno fino alla conclusione del ciclo produttivo stabilito nel presente atto (per i boschi permanenti neppure previa restituzione all'Ente pubblico degli aiuti e dei premi percepiti per l'attuazione dell'imboschimento);
 - i "boschi" e le "aree forestali" riconoscibili tali ai sensi ed agli effetti delle leggi vigenti, sono soggette a vincoli di destinazione d'uso conseguenti all'applicazione di specifiche normative (idrogeologiche, paesistiche, urbanistiche, ...), compresa l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2001 (15);
 - viste le definizioni contenute nelle vigenti Prescrizioni di massima e di polizia forestale e nel comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 227/2001, non sussistono oggi limitazioni tali da impedire che al termine dei turni indicati nel Piano di coltura e conservazione, i terreni interessati da Arboricoltura da legno e Pioppicoltura vengano nuovamente assoggettati a normale lavorazione agricola e destinati a uso agricolo.(16)
- (10) Eliminare le dizioni non appropriate.
- (11) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI.
- (12) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI.
- (13) (14) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI.
- (15) Eliminare la dizione per Piani riguardanti unicamente impianti di Arboricoltura e Pioppicoltura (tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03
- (16) Eliminare la dizione per Piani riguardanti unicamente il tipo di operazione 8.1.01 (Bosco permanente)

C - TAGLI INTERCALARI, GOVERNO, TRATTAMENTO, TURNI

I. TAGLI INTERCALARI (17)

II. FORMA DI GOVERNO

Sia nei perimetri per Arboricoltura da legno sia nei perimetri destinati a bosco misto, dovrà essere garantito il governo ad "ALTO FUSTO"; unicamente a carico degli esemplari arborei o arbustivi indicati "accessori" negli impianti per Arboricoltura da legno "consociata", potrà essere ammessa l'esecuzione di tagli aventi l'obiettivo di sviluppare ricacci di polloni dalle ceppaie.

Alla scadenza del periodo di impegno/periodo di corresponsione dei premi, eventuali modifiche anche parziali alla forma di Governo possono essere oggetto di previsione nelle revisioni se ammissibili in riferimento alle norme e ai regolamenti forestali (P.M.P.F.)

III. TURNO (18)

IV. TRATTAMENTO (19)

L'esecuzione dei tagli intercalari e di quelli definitivi non potrà avvenire in mancanza di specifica comunicazione all'Ente competente in materia forestale, affinché lo stesso possa controllare la coerenza e la conformità degli interventi selvicolturali che si prevede di effettuare con le previsioni del Piano di Coltura e conservazione.

17) Anche se all'atto della verifica dell'esecuzione dell'impianto non è possibile indicare con la necessaria puntualità tempi, modi e intensità ottimali di intervento, si ritiene comunque opportuno inserire i tempi minimi entro i quali prevedere l'effettuazione di tagli intercalari, non essendo certa la redazione e l'approvazione di revisioni al Piano. Si ritiene inoltre necessario indicare obiettivi e prudenziali parametri entro i quali ricondurre l'intervento culturale come orientativamente indicato nelle TRACCE DI PRESCRIZIONI. L'indicazione dei tempi per i diradamenti è assolutamente necessaria per impianti di arboricoltura da legno.

18) Per lo stesso motivo di cui sopra, non potendo indicare in maniera analitica turni ottimali, si ritiene comunque opportuno, inserire l'indicazione di turni minimi entro i quali termini prevedere l'utilizzazione del soprassuolo oggetto di impianto. In tale eventualità si ritiene necessario che gli stessi

- corrispondano ai turni minimi indicati nelle disposizioni applicative (per le azioni per le quali vengono fornite indicazioni in merito)
- siano eccedenti, o comunque motivatamente prossimi, ai termini minimi indicati nelle vigenti P.M.P.F., per i boschi permanenti,
- siano razionali e congrui alle indicazioni rinvenibili nella letteratura selvicolturale (nei casi in cui non vi sono dati desumibili né nelle disposizioni applicative, né nelle P.M.P.F.);

E' necessario che venga indicato un unico turno minimo per ogni perimetro impiantato, e non più turni in un'unica superficie (fatta eccezione per mescolanze a gruppi di rilevante estensione). Ciò facendo, particolari esigenze di taglio che si dovessero manifestare prima della scadenza del turno (ad esempio l'opportunità dell'utilizzo prima della scadenza del turno di alcuni esemplari di pregio), vanno ricondotte nell'ambito dei tagli intercalari

(19) Il trattamento è da considerare solo per le superfici destinate a "bosco" e non per quelle destinate ad Arboricoltura. Pur non disponendo di dati sull'esito dell'impianto, potrà essere genericamente richiamato il trattamento che la bibliografia selvicolturale indica per la/le specie, più rappresentativa/e

D - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- a) Il proprietario, o possessore, è tenuto al rispetto delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti, per quanto non espressamente indicato nel presente Piano.
- b) L'osservanza delle disposizioni contenute nel "Piano di coltura e conservazione" conferisce titolo per richiedere l'esenzione fiscale prevista dall'art. 58 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora si tratti di "terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che ... siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco secondo il Piano di Coltura e conservazione".

c) _____

E - VALIDITA'

Quanto prescritto nel "*Piano di Coltura e conservazione*" mantiene la validità per l'intera durata del turno.

Le prescrizioni riguardanti gli impianti descritti (Bosco misto e Arboricoltura da legno) risultano indicate con sufficiente dettaglio solo per gli interventi da attuarsi nei primi anni dall'impianto; per gli anni successivi fino alla fine del turno risultano generiche; ciò a motivo dell'impossibilità di specificare in maniera appropriata le prescrizioni tecniche inerenti la gestione dell'impianto quando non si hanno ancora sufficienti informazioni circa lo sviluppo, la struttura assunta, e la fisionomia desiderata.

A ciò consegue la necessità che venga programmata la redazione di una o più revisioni (20) del "*Piano di Coltura e conservazione*".

Se non approvata dall'Amministrazione forestale competente specifica revisione del Piano di Coltura e conservazione, le disposizioni e le prescrizioni contenute nei paragrafi precedenti mantengono validità fino al completamento del ciclo produttivo.

Luogo e data _____

Tecnico estensore _____

Responsabile della struttura di appartenenza _____

(20) E' oltremodo opportuna una revisione del Piano prima della effettuazione dei primi tagli intercalari, al fine di dare indicazioni obiettive circa l'intensità di taglio e le modalità di effettuazione dei diradamenti. Si ritiene inoltre opportuna una revisione del Piano in epoca corrispondente alla metà del Turno, al fine di ridefinire i suoi termini minimi in relazione a obiettivi parametri di accrescimento e a obiettivi indicazioni relative agli assortimenti ritraibili. A discrezione delle Amministrazioni competenti, la revisione del Piano potrebbe anche essere effettuata periodicamente (ed esempio con previsioni di revisioni decennali o ventennali).

F - IMPEGNO DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto proprietario / possessore / degli imboschimenti (21) (o legale rappresentante)

DICHIARA

- a) di avere preso visione di quanto sopra e di attenersi in tutto e per tutto a quanto dettato dal presente Piano di coltura e conservazione, formulato in n° ____ pagine che, in data odierna, riceve in copia;
- b) di impegnarsi ad eseguire le operazioni prescritte e di sollevare l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente recato a persone o a beni pubblici o privati.

Luogo e data _____

Richiedente / possessore / legale rappresentante _____

Proprietario // legale rappresentante (22) _____

Responsabile della struttura di appartenenza _____

(21) Specificare le unità di cui alle tabelle riepilogative delle superfici imboschite.

(22) Necessario in caso di richiedenti sostegni non proprietari

11. Tracce di prescrizioni

RISARCIMENTI ARBORICOLTURA DA LEGNO

Per i soli esemplari arborei indicati idonei per l'impegno nell'arboricoltura da legno, fino alla chiusura della copertura arborea, dovranno essere reintegrati gli individui fallati o periti al verificarsi di percentuali di fallanza superiori al ___% (la soglia da indicare necessaria potrebbe indicativamente corrispondere al 2-3 %; è comunque opportuna la sostituzione di ogni esemplare fallato ove non adottata la tecnica delle piante binate). Il risarcimento prescritto dovrà essere effettuato anche nel caso in cui i valori di fallanza indicati fossero superati solo in significative porzioni della superficie impiantata, pur rimanendo la media complessivamente inferiore.

RISARCIMENTI DI SOPRASSUOLI DESTINATI A BOSCO O DI ESEMPLARI ARBOREI O ARBUSTIVI ACCESSORI ALL'ARBORICOLTURA DA LEGNO

Con riguardo ai soprassuoli destinati a "bosco" e, per quanto riguarda l' "arboricoltura da legno consociata" per i soli esemplari arborei o arbustivi accessori, si prescrive l'effettuazione di appropriati risarcimenti qualora si verificassero, dal momento dell'impianto fino alla chiusura della copertura arborea, a carico delle piante messe a dimora fallanze superiori al ___% (la soglia da indicare potrebbe indicativamente corrispondere al 10%; sarebbe comunque opportuno che non superasse il 15%).

Il risarcimento prescritto dovrà essere effettuato anche nel caso in cui i valori di fallanza indicati fossero superati solo in significative porzioni della superficie impiantata, pur rimanendo la media complessivamente inferiore, e nel caso in cui le fallanze incidessero in maniera significativa a carico delle specie giudicate "d'avvenire" in quanto maggiormente rappresentative della fisionomia del bosco che si intende ottenere.

PULIZIA DELL'IMPIANTO

Con l'eccezione per le aree fragili dal punto di vista idrogeologico (stabilità dei terreni ed erosione) e per le aree sensibili ai problemi di incendi, l'effettuazione del primo intervento annuale di pulizia è opportuno sia successiva al 15 luglio di ogni anno

REGIMAZIONE DELLE ACQUE

- Regimazione delle acque superficiali in terreni di zone collinari e montuose

Per l'intera superficie interessata da lavori di impianto dovrà essere assicurata la presenza di una adeguata e duratura rete di scolo delle acque superficiali. Dovrà essere altresì assicurata la bonifica dei fenomeni di dissesto che dovessero interessare i medesimi terreni.

- Regimazione delle acque in terreni soggetti a ristagno idrico

Al fine di evitare che impropri ristagni di acqua possano determinare indesiderati deperimenti del soprassuolo originato dai lavori eseguiti, dovrà essere garantita la presenza di una adeguata rete scolante, nonché la periodica manutenzione della stessa

POTATURE IN IMPIANTI PER ARBORICOLTURA DA LEGNO

Le operazioni di potatura dovranno essere effettuate con tempestività (le potature di formazione devono, se possibile, porsi l'obiettivo di intervenire prima che i rami all'inserzione sul tronco, abbiano un diametro superiore a 3 cm), utilizzando tecniche di potatura idonee per produzione di legno di pregio (vedi bibliografia specializzata), effettuando le recisioni, con strumenti taglienti, rasente il fusto. L'operazione dovrà conseguire l'obiettivo di ottenere individui aventi sviluppo dei fusti con singoli getti continui, diritti, perpendicolari che crescendo diano origine a tronchi basali liberi da rami (e possibilmente da nodi) per una adeguata lunghezza in funzione degli assortimenti commerciali ritraibili, diritti, perpendicolari, di sezione cilindrica, privi di difetti, ferite e malattie. Le operazioni di potatura potranno essere effettuate unicamente nel periodo consentito dall'art. 18 delle P.M.P.F.

Le potature di esemplari "accessori" sarà condizionata alle esigenze di "educazione" delle essenze per arboricoltura da legno.

POTATURE IN BOSCO MISTO O A CARICO DI ESEMPLARI ACCESSORI IN IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO

Le operazioni di potatura sono da limitare a quelle strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi di pulizia, nei primi anni dall'impianto, e a quelle utili al miglioramento della struttura e fisionomia del soprassuolo, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 18 delle P.M.P.F. e delle caratteristiche ed esigenze delle essenze; al fine di conseguire una sua adeguata stratificazione, le potature finalizzate al miglioramento del soprassuolo è opportuno che non interessino più del 20% degli esemplari arborei messi a dimora (principalmente le piante d'avvenire). La recisione dei rami dai fusti dovrà garantire uno sviluppo equilibrato delle alberature, e dovrà essere effettuata con strumenti taglienti rasente il fusto, solo nel suo terzo inferiore (con l'eccezione per le doppie cime e per i rami laterali eccessivamente vigorosi), non oltre l'avvenuta chiusura della copertura arborea da parte del popolamento (contatto fra le chiome dei soggetti costituenti il soprassuolo). Sono assolutamente esclusi interventi di cimatura, "capitozzatura" e "sgamollatura".

TAGLI INTERCALARI IN IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO

Orientativamente a partire dal 10° anno, comunque non prima della completa chiusura della copertura arborea e di avere massimizzato gli effetti dovuti alla presenza delle specie accessorie, a carico di queste ultime è previsto un intervento di taglio che a seconda delle caratteristiche delle specie impiegate e delle previsioni colturali potrà avere caratteristiche di diradamento, o eccezionalmente caratteristiche affini al taglio di "ceduazione" nel caso si abbia intenzione di mantenere gli eventuali ricacci conseguenti all'effettuazione delle operazioni di taglio degli esemplari accessori.

In impianti destinati alla pioppicoltura non sono previsti tagli intercalari.

TAGLI INTERCALARI IN IMPIANTI DESTINATI A BOSCO

Si ritiene che si possa intervenire con il primo taglio intercalare selettivo di intensità variabile a seconda delle diverse situazioni, nel periodo fra il 10° e il 20° anno, in funzione del sesto di impianto e della fertilità della stazione (con bassa densità di impianto, prossima al limite minimo indicato nel P.S.R. e con scarsa fertilità del terreno, è oltremodo opportuno orientarsi verso il termine temporale più alto).

L'epoca e la modalità dei diradamenti potranno essere oggetto di dettagliata definizione in sede di revisione del *Piano di Coltura e conservazione*. Qualora l'Ente competente non definisca ulteriori specifiche prescrizioni, si fissano le seguenti limitazioni:

- non può essere effettuato alcun intervento avente la caratteristica di taglio intercalare, qualora non siano trascorsi almeno 5 anni da avvenuto analogo intervento di taglio;
- in funzione della fertilità stimata all'atto del sopralluogo, si impone che nell'esecuzione dei diradamenti si abbia cura, nell'impianto, di NON DETERMINARE DENSITÀ INFERIORI a:
 - 600-900 individui per ettaro a 15 anni,
 - 450-850 individui per ettaro a 35 anni,
 - 350-700 individui per ettaro nel popolamento maturo.

Con ottime condizioni di fertilità, profondità e freschezza dei terreni ci si potrà orientare verso i valori più bassi di densità, mentre in terreni poco fertili, con scarsa presenza di acqua e con suolo poco profondo, non ci si potrà scostare dai termini più elevati di densità indicata.

Nell'esecuzione dei diradamenti nei rimboschimenti si dovrà avere cura di privilegiare comunque, quali "**piante d'avvenire**", le specie che sono significativamente rappresentative della fisionomia dei boschi naturali nell'ambito territoriale interessato (ad esempio in pianura dovranno essere privilegiati quali esemplari d'avvenire soprattutto *Quercus robur*, ed in subordine *Fraxinus oxycarpa*, *Carpinus betulus*, *Acer campestre*, rispetto alle altre specie messe a dimora). Da ciò consegue che durante i tagli intercalari tali specie di norma non devono cadere al taglio e devono essere liberate dalla presenza di individui di altra specie qualora **aduggiate** (sottoposte).

Per le sole aree boscate, con la finalità di favorire la biodiversità del complesso, in conseguenza della realizzazione dei tagli intercalari, ad eccezione delle aree fragili da punto di vista idrogeologico (stabilità dei terreni ed erosione) e delle aree sensibili a problemi di incendi, è ammesso (in casi esenti da tali problematiche è consigliabile) il rilascio a terra di materiale legnoso non vitale (orientativamente 5% - 10% del volume intercalare). Sempre per le medesime finalità si ritiene di poter ammettere il rilascio delle piante morte in piedi.

P.S.R. 14-20 - Tipi di operazione 8.1.01, 8.2.01 e 8.3.01 Bandi 2016 - Individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo, della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale e degli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti.

• **Istruttoria di ammissibilità ed attribuzione punteggi**

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca	Responsabile del procedimento	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Fabio Falleni	S.T.A.C.P. di Bologna V.le Silvani 6 - 40121 Bologna Tel. 051 / 6598616	<ul style="list-style-type: none"> v.le Silvani 6 - Bologna Via Risorgimento - 1 Pianoro (BO) P.zza della Pace 4 - Vergato (BO) Via Boccaccio 27 - Imola (BO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì Cesena	Fabrizio Cattani	S.T.A.C.P. di Forlì-Cesena Piazza G.B. Morgagni, 2 - 47121 Forlì	<ul style="list-style-type: none"> P.O. Sviluppo Agricolo e Produzioni
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	Carlo Castagnoli	S.T.A.C.P. di Modena Via Scaglia Est 15 - 41126 Modena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena Via Scaglia Est n°15, 4°piano - 41126 Modena (MO) - Tel 059 / 209713
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	Vittorio Romanini	S.T.A.C.P. di Parma P.le Barezzi, 3 - 43121 Parma	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma P.le Barezzi 3 - 43121 Parma (PR) - Tel. 0521 / 931768
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Massimo Castelli	S.T.A.C.P. di Piacenza C.so Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC) - 0523 / 795636
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Renato Finco	S.T.A.C.P. di Ferrara V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara - Tel. 0532 / 299774
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Massimo Stefanelli	S.T.A.C.P. di Ravenna Viale della Linca 21 - 48124 Ravenna (RA)	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna Viale della Linca 21 - 48124 Ravenna (RA) - Tel. 0544 / 258408
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Anna Bagni	S.T.A.C.P. di Reggio Emilia Via Gualerzi, 38-40 - 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia Via Gualerzi, 38-40 - 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia (RE) Tel. 0522 / 444601
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Pier Claudio Arrigoni	S.T.A.C.P. di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 - Rimini (RN)	Uffici dell'Area di P.O. Tutela Faunistica - Tel. 0541 / 716327

• **Approvazione graduatoria**

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Calmistro Marco, Responsabile del Servizio Competitività delle Imprese Agricole e Agroalimentari, della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca. Gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti sono in Viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.



Reg. (UE) n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli da 21 a 26.

MISURA 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
e nel miglioramento della redditività delle foreste

**DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER
INADEMPIENZE DI BENEFICIARI DI PAGAMENTI
DELLA MISURA 8 DEL P.S.R. 2014-2020**

Reg. (UE) n. 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Reg. (UE) n. 640 della Commissione dell'11 marzo 2014
Reg. (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014
D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016
loro modifiche e integrazioni

INDICE

- 1 Obiettivi
- 2 Ambito di applicazione
- 3 Inadempimenti
- 4 Riduzioni ed esclusioni di cui agli articoli 15 e 17 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016
 - 4.1 Sottomisura 8.1 - Imboschimenti oggetto di domande di pagamento di *premi* "per superficie"
 - 4.2 Computo della sanzione per inadempimenti inerenti a "*premi*"
- 5 Riduzioni ed esclusioni di cui l'art. 20 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016
 - 5.1 Sottomisura 8.1 – Imboschimenti oggetto domande di sostegno e di pagamento di *costi di impianto*
 - 5.2 Sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 – domande di sostegno e di pagamento per *interventi selvicolturali*
 - 5.3 Sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 – domande sostegno e di pagamento per *operazioni diverse da interventi selvicolturali*
 - 5.4 Computo della sanzione per inadempimenti inerenti a "investimenti"
- 6 Tabella di sintesi dei casi

1. Obiettivi

Il presente documento “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020” si propone di attuare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici con riferimento a quanto disposto dall’art. 23 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, sue modifiche e integrazioni.

2. Ambito di applicazione

Nella tabella “Casi rilevanti” sono schematizzate le differenti fattispecie rinvenibili in sede di controllo di operazioni di cui alla Misura 8, e i corrispondenti riferimenti normativi e regolamentari relativi all’attuale e al precedente periodo di programmazione riguardanti le previsioni sanzionatorie

Tabella – CASI RILEVANTI

		PSR 2007-2013		PSR 2014-2020	
		Reg. (UE)	DM 30125/09	Reg. (UE)	DM 3536/16 Ex DM 180/15
A	CRITERI AMMISSIBILITÀ / REQUISITI DOMANDE DI SOSTEGNO E DOMANDE DI PAGAMENTO			Art. 35 par.1 Reg.(UE)640/14	Capo III Art. 13
B	DIFFORMITA' DICHIARATIVA – COSTI DI IMPIANTO - DOMANDE DI PAGAMENTO			Art. 63 Reg.(UE)809/14	
C	INADEMPIMENTI - COSTI DI IMPIANTO DOMANDE DI PAGAMENTO (compreso ex-post senza decadenza)	Art.11p.3 e 26p.2 Reg (UE) 65/11	Capo III Articolo 19	Art. 35 par.2 Reg.(UE)640/14	Capo III Art. 20
D	DIFFORMITA' DICHIARATIVA - PREMI ANNUALI DOMANDE DI PAGAMENTO	Artt. 16 Reg.(UE)65/11		Art. 19 Reg.(UE)640/14	
E	INADEMPIMENTI PREMI ANNUALI DOMANDE DI PAGAMENTO	Artt. 18 Reg.(UE)65/11	Capo III Articolo 14	Art. 35 par.2 Reg.(UE)640/14	Capo III Art. 15
F	MODIFICA SOSTANZIALE - COSTI DI IMPIANTO CONTROLLO EX POST (con decadenza)	Art. 29 Reg.(UE)65/11 Art. 72 Reg.(CE)1698/05	Capo III Articolo 19	Art. 52 Reg.(UE)809/14 Art. 71 Reg.(UE)1303/13	Capo III Art. 20
G	INADEMPIMENTI CONDIZIONALITA' DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI ANNUALI	Artt. 19 20 e 21 Reg.(UE)65/11	Capo II Artt. da 3 a 10	Art. 64 e seguenti Reg.(UE)809/14	Capo II Artt. da 3 a 10

Nei successivi paragrafi saranno trattate le riduzioni ed esclusioni riconducibili

- agli artt. 15 e 17 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, riguardanti rispettivamente “Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni” e “Ripetizione dell’inadempienza e violazioni gravi”; le infrazioni riguardano i pagamenti **connessi alla superficie** della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020 (lettera E),
- all’art. 20 del medesimo D.M. “Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni”; le infrazioni riguardano i pagamenti **connessi a investimenti**” della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020 (lettere C ed F).

Per le rimanenti fattispecie indicate nella tabella sopra riportata, si rimanda direttamente all'applicazione delle previsioni di cui ai riferimenti normativi e regolamentari citati, loro modifiche e integrazioni.

Le presenti disposizioni non escludono eventuali ulteriori e diverse sanzioni inerenti alla mancata conformità di operazioni della Misura 8 con la normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre eventuali norme obbligatorie previste dal P.S.R. 2014-2020.

Ai sensi dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 640/2014, ai sostegni richiesti in riferimento a Misure di precedenti Programmi, si applicano le previsioni di cui al medesimo regolamento per tutte le domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione di sostegni successivi al 1/1/2015.

L'abrogato Reg. (UE) n. 65/2011 continua ad applicarsi solo alle domande di aiuto o di pagamento inerenti a periodi di erogazione dei premi e a campagne di controlli *antecedenti* al 1/1/2015.

3. Inadempimenti

Le infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli 15, 17 e 20 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 e dell'art. 35 del Reg.(UE) 640/14 e le relative previsioni sanzionatorie sono dettagliate distinguendo i seguenti casi:

- Sottomisura 8.1 Forestazione e imboscamento.
Infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli 15 e 17 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 – **componente del pagamento per imboscamenti connessa alla superficie.**
- Sottomisura 8.1 Forestazione e imboscamento.
Infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/14 e all'art. 20 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 – **componente del pagamento per imboscamenti connessa agli investimenti.**
- Sottomisure 8.3 e 8.4 Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, 8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, e 8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.
Infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/14 e all'art. 20 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 – sostegni per investimenti inerenti a **interventi selvicolturali.**
- Sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 - Infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/14 e all'art. 20 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 – sostegni per **investimenti diversi da operazioni selvicolturali**

I valori espressi in percentuale nelle Tabelle relative agli indici di gravità, entità e durata sono da considerare arrotondati al secondo decimale.

4. Riduzioni ed esclusioni di cui agli articoli 15 e 17 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016

Come da art. 67 par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le disposizioni inerenti al “sistema integrato di gestione e controllo” (SIGC) si applicano anche agli imboschimenti realizzati a norma dell'art. 21, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 unicamente con riguardo ai “premi annuali”.

I “costi di impianto” non sono soggetti al SIGC.

Per quanto sopra le infrazioni riguardanti pagamenti di “premi annuali” rientranti nel campo di applicazione della sottosezione “sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013” del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, sono considerate separatamente dalle infrazioni riguardanti “costi di impianto”.

4.1 Sottomisura 8.1 - Imboschimenti oggetto di domande di pagamento di premi “per superficie”

Inadempimenti rilevanti in riferimento all'art. 15 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 all'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai sensi del paragrafo 2 del Reg. (UE) 640/2014, i sostegni richiesti per misure “connesse alla superficie” possono essere rifiutati o revocati, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSR 2014-2020 o altri obblighi pertinenti. In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 4 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016.

In presenza di ripetizioni gravi e non gravi si applicano le previsioni di cui all'art. 17 del medesimo Decreto.

Gli impegni connessi alla realizzazione degli Imboschimenti di cui ai Tipi di operazione 8.1.01 8.1.02 e 8.1.03 sono definiti nel PSR 14-20 e specificati nei bandi.

Le infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli 15 e 17 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, loro modifiche e integrazioni, riguardano principalmente fatti attinenti alla mancata esecuzione di cure colturali appropriate. Di norma, tali inadempimenti, se non reiterati nel tempo, non determinano pregiudizio all'integrità e alla destinazione d'uso del soprassuolo.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 36 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'organismo pagatore ha facoltà di sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall'organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi.

Il termine “Operazione” indicato nella colonna “Livello di disaggregazione dell'impegno” è equiparato al termine Unità di imboschimento come definito dal bando e dalle *Linee Guida per la progettazione e la gestione degli imboschimenti*.

Si riconoscono gli inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni come da seguenti Tabelle:

- Tabella M8-A-01 Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione
- Tabella M8-A-02 Impegni essenziali
- Tabelle M8-A-03-07 Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

TABELLA M8-A-01 – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

Cod.	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)			
		Misura	Tipo di operazione	Gruppo di coltura	Coltura/unità imboschimento
1	COMUNICARE ENTITA' DI FALLANZE ECCEDENTI QUELLE AMMESSE – Rilevante in periodi con attività vegetativa				X
2	EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI Effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore. L'impegno all'effettuazione dei risarcimenti si concretizza (in funzione del momento di effettuazione dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse): - o nella effettuazione di risarcimenti prescritti nei Piani di Coltura - ovvero nel riscontro, nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza inferiore a quella prescritta;				X
3	NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO - Non effettuare attività di pascolamento se non nei casi ammessi e/o autorizzati dall'autorità forestale competente				X
4	EFFETTUARE LE PULIZIE NECESSARIE - Effettuazione di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile), dall'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, come da frequenza dell'intervento definita nel Piano di coltura e conservazione (minimo un intervento per periodo vegetativo).				X
5	EFFETTUARE INTERVENTI DI POTATURA APPROPRIATI NON REALIZZARE INNESTI E SISTEMATICI TAGLI DI CEDUAZIONE				X
6	MANTENERE L'INTEGRITA' DEI CARATTERI CHE QUALIFICANO LA SUPERFICIE COME "FORESTALE" - NON EFFETTUARE TAGLI ANTICIPATI				X
7	NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE - o di provenienza non documentata				X
8	NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO.				X

Se in sede controllo sono riscontrate violazioni a un impegno occorre quantificarne il "livello" (basso=1, medio=3; alto=5) in termini di gravità entità e durata come da contenuto delle matrici riportate nelle seguenti tabelle.

Ai fini dell'applicazione delle esclusioni di cui al par. 2 dell'art. 17 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5, entità=5 e durata=5).

TABELLA M8-A-02 – Impegni essenziali

Cod.	Impegno	Infrazione	Motivazione	Conseguenze
6	MANTENERE L'INTEGRITA' DEI CARATTERI CHE QUALIFICANO LA SUPERFICIE COME "FORESTALE" - NON EFFETTUARE TAGLI ANTICIPATI	Con riguardo alla componente "premi" sono riconosciuti inadempimenti essenziali solo in concomitanza con la pronuncia di decadenza e di provvedimenti di recupero inerenti alla componente per "investimento" dei sostegni erogati come da Tab. M8-B-02	Vedi Tabella M8-B-02	Oltre al recupero degli aiuti come da successiva tabella M8-B-02 si procederà al recupero anche dei premi complessivamente corrisposti (per la totalità della superficie rimboschita o per parte della stessa) Ciò sempreché non siano stati riconosciuti motivi di forza maggiore ovvero non siano avvenuti subentri di beneficiario con trasferimento dell'impegno per la superficie mancante.
7	NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE - o di provenienza non documentata			
8	NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO.			

TABELLA **M8-A-03** - Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

Codice Impegno		1 COMUNICARE ENTITA' DI FALLANZE ECCEDENTI QUELLE AMMESSE		
Infrazione		Mancata comunicazione di fallanze eccedenti quelle ammesse dal nel Piano di coltura e conservazione		
Livello di infrazione	Cod.	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	1	Mancata comunicazione. Differenza fra numero minimo di piante ammesso (Piano di coltura) per unità di superficie e numero accertato < al 10% del numero minimo di piante ammesso	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) < al 20% del totale della superficie imboschita.	Prima infrazione nel periodo di impegno su una data unità
Medio 3	1	Mancata comunicazione. Differenza > o uguale al 10 % del numero minimo di piante ammesso e < al 25%.	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 20% e < al 35% del totale della superficie imboschita	Infrazione ripetuta (1) nel periodo di impegno sulla stessa unità (2)
Alto 5	1	Mancata comunicazione. Differenza > o uguale al 25% del numero minimo di piante ammesso.	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 35% del totale della superficie imboschita.	Infrazione ripetuta nel periodo di impegno sulla stessa unità per 2 annualità consecutive (3)

TABELLA **M8-A-04** - Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

Codice Impegno		2 EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI		
Infrazione		Mancata effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore. La mancata effettuazione dei risarcimenti si concretizza (in funzione del momento di effettuazione dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse) o nella mancata effettuazione risarcimenti prescritti nei Piani di Coltura oppure nel riscontro, nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza superiore a quella ammessa dal nel Piano di coltura e conservazione;		
Livello di infrazione	Cod.	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	2	Mancata realizzazione di risarcimenti. Differenza fra numero minimo di piante ammesso (Piano di coltura) per unità di superficie e numero accertato < al 10% del numero minimo ammesso	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) < al 20% del totale della superficie imboschita.	Prima infrazione nel periodo di impegno su una data unità
Medio 3	2	Mancata realizzazione di risarcimenti. Differenza > o uguale al 10 % del numero minimo di piante ammesso e < al 25%.	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 20% e < al 35% del totale della superficie imboschita	Infrazione ripetuta (1) nel periodo di impegno sulla stessa unità (2)
Alto 5	2	Mancata realizzazione di risarcimenti. Differenza > o uguale al 25% del numero minimo di piante ammesso.	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 35% del totale della superficie imboschita.	Infrazione ripetuta nel periodo di impegno sulla stessa unità per 2 annualità consecutive (3)

TABELLA **M8-A-05** – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

Codice Impegno		3	NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO		
Infrazione		Attività di pascolamento non ammessa e/o non autorizzata dall'autorità forestale competente			
Livello di infrazione	Cod.	Gravità	Entità	Durata	
Basso 1	3	Pascolamento effettuato in periodi successivi al quinto anno dall'impianto (il primo anno corrisponde a quello della prima stagione vegetativa).	Superficie interessata dalla infrazione < al 20% del totale della superficie imboschita	Prima infrazione nel periodo di impegno su una data unità	
Medio 3	3	Pascolamento effettuato dal terzo al quinto anno dall'impianto	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 20% e < al 35% del totale della superficie imboschita	Infrazione ripetuta (1) nel periodo di impegno sulla stessa unità (2)	
Alto 5	3	Pascolamento effettuato nei primi due anni di attività vegetativa	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 35% del totale della superficie imboschita.	Infrazione ripetuta nel periodo di impegno sulla stessa unità per 2 annualità consecutive (3)	

TABELLA **M8-A-06** – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

Codice Impegno		4	EFFETTUARE LE PULIZIE NECESSARIE		
Infrazione		Pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile) dall'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, con frequenza come da Piano di coltura e conservazione (minimo un intervento per periodo vegetativo).			
Livello di infrazione	Cod.	Gravità	Entità	Durata	
Basso 1	4	Mancata effettuazione di pulizie in periodi successivi al quinto anno dall'impianto (il primo anno corrisponde a quello della prima stagione vegetativa).	Superficie interessata dalla infrazione < al 20% del totale della superficie imboschita.	Prima infrazione nel periodo di impegno su una data unità	
Medio 3	4	Mancata effettuazione di pulizie dal terzo al quinto anno dall'impianto	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 20% e < al 35% del totale della superficie imboschita	Infrazione ripetuta (1) nel periodo di impegno sulla stessa unità (2)	
Alto 5	4	Mancata effettuazione di pulizie nelle primi due anni di attività vegetativa	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 35% del totale della superficie imboschita.	Infrazione ripetuta nel periodo di impegno sulla stessa unità per 2 annualità consecutive (3)	

TABELLA M8-A-07 – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

Codice Impegno		5a EFFETTUARE INTERVENTI DI POTATURA APPROPRIATI NON REALIZZARE INNESTI E SISTEMATICI TAGLI DI CEDUAZIONE		
Infrazione		Effettuare potature inappropriate e/o sistematici innesti e tagli di ceduzione non autorizzati		
Livello di infrazione	Cod.	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	5	Potature irrazionali per un numero di piante < al 10% di quelle accertate Innesti o tagli di ceduzione non funzionali o al recupero di impianti o alle finalità definite dal nel Piano di coltura e conservazione (es. specie accessorie per arboricoltura da legno) per un numero di piante < al 5%	Superficie interessata dall'infrazione < al 10% del totale della superficie imboschita.	Prima infrazione nel periodo di impegno su una data unità
Medio 3	5	Irrazionali potature per un numero di piante > o uguale al 10% di quelle accertate e < al 20%. Innesti o tagli di ceduzione non funzionali per un numero di piante > o uguale al 5% e < al 10%.	Superficie interessata dall'infrazione > o uguale al 10% e < al 20% del totale della superficie imboschita	Infrazione ripetuta (1) nel periodo di impegno sulla stessa unità (2)
Alto 5	5	Irrazionali potature per un numero di piante > o uguale al 20% di quelle accertate. Innesti o tagli di ceduzione non funzionali per un numero di piante > o uguale al 10%	Superficie interessata dall'infrazione > o uguale al 20% del totale della superficie imboschita.	Infrazione ripetuta nel periodo di impegno sulla stessa unità per 2 annualità consecutive (3)

- (1) La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.
- (2) Qualora in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell'articolo 15 sia accertata la ripetizione di un'inadempienza i cui livelli di durata siano inferiori al massimo, si tiene conto della ripetizione nell'attribuzione del livello di riduzione. Si rimanda alle previsioni di cui all'art. 17 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, s.m.i. per l'applicazione delle maggiorazioni della riduzione nei casi di ripetizioni di un'inadempienza non grave.
- (3) Ai sensi del medesimo art. 17 D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, s.m.i., se gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta il sostegno (premio annuale) è rifiutato o revocato.

4.2 Computo della sanzione per inadempimenti inerenti a “premi”

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo fra 1 e 5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01 0,05) o per eccesso (> 0,05).

Per la definizione della sanzione relativa agli inadempimenti del presente paragrafo si procede come da D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, sue modifiche e integrazioni: la media ottenuta, viene confrontata con la tabella di cui all'allegato 4 del medesimo D.M., (di seguito riportata nella stesura attuale) al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

Tabella **Percentuali di riduzione** – Allegato 4 D.M. 3536/16

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, alla tipologia di operazione eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai sostegni "a superficie" per imboschimenti realizzati in riferimento a Misure di precedenti Programmi, si applicano il Reg. (UE) n. 640/2014 per tutte le domande di pagamento presentate successivamente al 1/1/2015.

L'abrogato Reg. (UE) n. 65/2011 continua ad applicarsi solo alle domande di pagamento inerenti a periodi di erogazione dei premi antecedenti al 1/1/2015 (vedi art. 43 Reg. (UE) n. 640/2014).

Con riferimento all'art. 19 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, si evidenzia che, con riguardo ai "pagamenti dei premi", la revoca è prevista unicamente nei casi di pronuncia di decadenza di cui alla successivo paragrafo 5.1 (Tabella M8-B-02).

L'unica eccezione riguarda eventuali casi di contestazione di "violazioni gravi" per impegni pertinenti a "premi annuali". In tale evenienza è previsto il recupero delle annualità dei premi in precedenza erogati a partire dall'anno dal quale è dimostrato che la relativa infrazione risulta iniziata.

5. Riduzioni ed esclusioni di cui l'art. 20 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016

Ai sensi degli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/2014 e dell'art. 20 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 e fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del medesimo Reg. (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 6 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016.

5.1 Sottomisura 8.1 – Imboschimenti oggetto domande di sostegno e di pagamento di costi di impianto

Il paragrafo considera le infrazioni attinenti ai “sostegni all'impianto” erogati per operazioni di imboschimento della Sottomisura 8.1.

Gli impegni connessi ai Tipi di operazione 8.1.01 8.1.02 e 8.1.03 sono definiti nel PSR 14-20 e specificati nei bandi.

Le infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/14 e all'art. 20 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, loro modifiche e integrazioni, riguardano solo inadempimenti che se protratti nel tempo pregiudicano l'integrità e la destinazione d'uso del soprassuolo e/o il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Il termine “Coltura” indicato nella colonna “Livello di disaggregazione dell'impegno” è equiparato al termine Unità di imboschimento.

Si riconoscono gli inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni come da seguenti Tabelle:

- Tabella M8-B-01 Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione
- Tabella M8-B-02 Impegni essenziali
- Tabelle M8-B-03-05 Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

TABELLA M8-B-01 – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

Cod.	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)			
		Misura	Tipo di operazione	Gruppo di coltura	Coltura/unità imboschimento
2	EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI Effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore. L'impegno all'effettuazione dei risarcimenti si concretizza (in funzione del momento di effettuazione dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse) o nella effettuazione di risarcimenti prescritti nei Piani di Coltura, ovvero nel riscontro, nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza inferiore a quella prescritta;				X
3	NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO - Non effettuare attività di pascolamento se non nei casi ammessi e/o autorizzati dall'autorità forestale competente				X
4	EFFETTUARE LE PULIZIE NECESSARIE - Effettuazione di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile), dall'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, come da frequenza dell'intervento definita nel Piano di coltura e conservazione (minimo un intervento per periodo vegetativo).				X
5	EFFETTUARE INTERVENTI DI POTATURA APPROPRIATI NON REALIZZARE INNESTI E SISTEMATICI TAGLI DI CEDUAZIONE				X
6	MANTENERE L'INTEGRITA' DEI CARATTERI CHE QUALIFICANO LA SUPERFICIE COME "FORESTALE" - NON EFFETTUARE TAGLI ANTICIPATI				X
7	NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE - o di provenienza non documentata (conformità a D.Lgs 386/03 e L.R. 10/07 nei risarcimenti)				X
8	NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO				X

Nella tabella che segue sono riportati gli adempimenti essenziali le cui infrazioni determinano il rifiuto e il recupero dei premi e degli aiuti/sostegni.

TABELLA M8-B-02 – Impegni essenziali

Codice	Impegno	Infrazione	Motivazione	Conseguenze
6	MANTENERE L'INTEGRITA' DEI CARATTERI CHE QUALIFICANO LA SUPERFICIE COME "FORESTALE" - Verificata sussistenza di perdita di integrità e riconoscibilità dell'uso forestale riconducibile a negligenza o intenzionalità. NON EFFETTUARE TAGLI ANTICIPATI - Non effettuare il taglio anticipato degli imboschimenti, o di significative porzioni degli stessi (taglio della totalità degli esemplari arborei su superfici singolarmente delimitabili con contestuale modifica dell'uso) rispetto a quanto prescritto dal PSR.	Significativo danneggiamento con pregiudizio alla integrità dell'area forestale - Taglio anticipato degli Imboschimenti, o di significative porzioni degli stessi (taglio della totalità degli esemplari arborei su superfici singolarmente delimitabili con contestuale modifica dell'uso) rispetto a quanto prescritto dal P.S.R. 14-20.	L'infrazione determina il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti	Si procederà al recupero degli aiuti e dei premi complessivamente corrisposti (per la totalità della superficie rimboscita o per parte della stessa) - Ciò sempreché non siano stati riconosciuti motivi di forza maggiore
7	NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE - o di provenienza non documentata Utilizzo di esemplari non autorizzati per un numero di piante > o uguale al 10% di quelle accertate, con omissione delle azioni correttive prescritte.	Risarcimento o sostituzione del materiale di moltiplicazione impiegato nell'impianto con essenze non idonee (vedi elenchi di specie del PSR 14-20 o la cui provenienza non documentata (conformità a D.Lgs 386/03 e L.R. 10/07 nei risarcimenti)	Oltre a una data percentuale di piante non idonee o non conformi in assenza di azioni correttive l'obiettivo perseguito dalla misura è vanificato. Vedi anche art. 6 lettera a) del Reg. (UE) 807/14	Si procederà al recupero degli aiuti e dei premi complessivamente corrisposti (per la totalità della superficie rimboscita o per parte della stessa)
8	NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO. Interventi colturali propri della arboricoltura da frutto per un numero di piante superiore al 10% di quelle accertate, con omissione delle azioni correttive prescritte.	Effettuazione di interventi colturali propri della arboricoltura da frutto, con particolare riferimento a esemplari di Juglans regia e di Castanea sativa.	Oltre a una data percentuale di piante oggetto di interventi propri di colture agricole l'imboschimento non è più riconducibile a superficie forestale.	

Nelle tabelle che seguono sono riportati gli adempimenti non essenziali.

TABELLA **M8-B-03** – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

Codice Impegno	2	EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI		
Infrazione	Omissione di interventi di risarcimento, nei casi in cui, conseguentemente a tale omissione siano verificabili fallanze superiori al 30% degli esemplari arborei impiantati (per i pioppeti monospecifici 10%), ovvero al numero di piante minimo ammesso dagli specifici Piani di coltura e conservazione in funzione della tipologia, età e sviluppo del soprassuolo, nonché della fertilità della stazione.			
Livello di infrazione dell'impegno	Codi.	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	2	Mancata realizzazione di risarcimenti. Differenza fra numero minimo di piante ammesso (Piano di coltura) per unità di superficie e numero accertato > o uguale al 30% del numero minimo e < al 40%. Per pioppeti monospecifici le % sono rispettivamente 10% e 15%.	Superficie interessata dall'infrazione < al 20% del totale della superficie imboschita.	Un inadempimento nel periodo di impegno
Medio 3	2	Mancata realizzazione di risarcimenti. Differenza fra numero minimo di piante ammesso e numero accertato > o uguale al 40% del numero minimo e < al 50%. Per pioppeti monospecifici le % sono rispettivamente 15% e 20%.	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 20% e < al 35% del totale della superficie imboschita	Inadempimento reiterato per annualità non consecutive nel periodo di impegno
Alto 5	2	Mancata realizzazione di risarcimenti. Differenza > o uguale al 50% del numero minimo di piante ammesso. Per pioppeti monospecifici 20%	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 35% del totale della superficie imboschita.	Inadempimento reiterato per 2 annualità consecutive nel periodo di impegno

TABELLA **M8-B-04** – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

Codice Impegno	3	NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO		
	4	EFFETTUARE LE PULIZIE NECESSARIE		
	5	EFFETTUARE INTERVENTI DI POTATURA APPROPRIATI NON REALIZZARE INNESTI E SISTEMATICI TAGLI DI CEDUAZIONE		
Infrazione	Mancata ottemperanza agli specifici adempimenti di cui sopra come prescritti nel Piano di coltura e conservazione che arrechi grave danno all'integrità dell'imboschimento (almeno 30% degli esemplari arborei impiantati, o del numero corrispondente alla densità minima definita nel Piano di Coltura) senza immediate prospettive di reintegro della funzionalità dell'imboschimento con parziale pregiudizio al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura.			
Livello di infrazione dell'impegno	Cod.	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	3 4 5	Difetto nella copertura > o uguale al 30% del numero minimo di piante ammesso dal Piano di Coltura e < al 40%.	Superficie interessata dall'infrazione < al 20% del totale della superficie imboschita.	Un inadempimento nel periodo di impegno
Medio 3	3 4 5	Difetto nella copertura > o uguale al 40% del numero minimo di piante ammesso dal Piano di Coltura e < al 50%.	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 20% e < al 35% del totale della superficie imboschita	Inadempimento reiterato per annualità non consecutive nel periodo di impegno
Alto 5	3 4 5	Difetto nella copertura > o uguale al 50% del numero minimo di piante ammesso dal Piano di Coltura	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 35% del totale della superficie imboschita.	Inadempimento reiterato per 2 annualità consecutive nel periodo di impegno

TABELLA M8-B-05 – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

Codice Impegno	7	NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE o di provenienza non documentata		
	8	NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO		
Infrazione Effettuare potature inappropriate e/o sistematici innesti e tagli di ceduzione non autorizzati				
Livello di infrazione dell'impegno	Cod.	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	7 8	Utilizzo di esemplari non IDONEI E/O CONFORMI per un numero di piante < al 2% di quelle accertate. Piante oggetto di cure inappropriate < al 2%.	Superficie interessata dalla infrazione (può riguardare anche una porzione dell'unità imboschita) < al 10% del totale della superficie imboschita.	Infrazione rilevata entro un anno dall'impianto
Medio 3	7 8	Utilizzo di esemplari non autorizzati per un numero di piante > o uguale al 2% di quelle accertate e < al 5%. Piante oggetto di cure inappropriate > o uguale al 2% e < al 5%.	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 10% del totale della superficie imboschita e < al 20%.	Infrazione rilevata dopo il primo anno ma entro il terzo anno dall'impianto
Alto 5	7 8	Utilizzo di esemplari non autorizzati o cure non appropriate per un numero di piante > o uguale al 5%. Infrazione per un numero di piante > o uguale 10% solo con ottemperanza ad azioni correttive	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 20% del totale del totale della superficie imboschita.	Infrazione rilevata dopo il terzo anno dall'impianto o omissione delle azioni correttive prescritte rilevata in qualsiasi annualità

L'abrogato Reg. (UE) n. 65/2011 continua ad applicarsi alle domande di pagamento inerenti a periodi di erogazione dei premi antecedenti al 1/1/2015 (vedi art. 43 Reg. (UE) n. 640/2014).

Le previsioni di cui al successivo paragrafo 5.3, Tabella M8-D-02, codice 11, si applicano anche ai "costi di impianto" di imboschimenti. Ciò in quanto la fattispecie di cui alla lett. c) del par. 1 dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, risulta rilevante anche per "costi di impianto" corrisposti in riferimento alla Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020.

Per quanto riguarda invece la fattispecie di cui alla lett. a) del medesimo articolo si rimanda alle disposizioni inerenti ai "subentri di impegno/beneficiario" contenute nel P.S.R. e nei bandi. La fattispecie di cui alla lett. b) non risulta infine pertinente con interventi di realizzazione di imboschimenti.

5.2 Sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 – domande di sostegno e di pagamento per interventi selvicoltureali

Il paragrafo considera le infrazioni attinenti a impegni di gestione di boschi direttamente oggetto di interventi selvicoltureali diversi da imboscamenti per tipi di operazione della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni connessi alla realizzazione di interventi selvicoltureali di cui alle Sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 sono definiti nel PSR 2014-2020 e specificati nei bandi.

Le infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/2014 e all'art. 20 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, loro modifiche e integrazioni, riguardano solo inadempimenti che se protratti nel tempo pregiudicano l'integrità e la destinazione d'uso del soprassuolo e/o il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Il termine "Coltura" indicato nella colonna "Livello di disaggregazione dell'impegno" è equiparato al termine Unità di intervento.

Si riconoscono gli inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni come da seguenti Tabelle:

- Tabella M8-C-01 Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione
- Tabella M8-C-02 Impegni essenziali
- Tabelle M8-C-03-05 Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

TABELLA **M8-C-01** – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

Cod.	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)			
		Misura	Tipo di operazione	Gruppo di coltura	Coltura/unità imboscamento
2	EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI DA PIANI DI COLTURA – SOLO NEL CASO DI INTERVENTI DI IMPIANTO PER ARRICCHIMENTO O INFOLTIMENTO DELLA COPERTURA				X
3	NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO - Non effettuare attività di pascolamento se non nei casi ammessi e/o autorizzati dall'autorità forestale competente				X
6	MANTENERE L'INTEGRITA' DEI CARATTERI CHE QUALIFICANO LA SUPERFICIE COME "FORESTALE" - NON EFFETTUARE TAGLI ANTICIPATI Interventi selvicoltureali conformi ai Piani di Gestione che non pongono pregiudizio all'integrità della destinazione d'uso o al tipo di governo				X
8	NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO				X

Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell'art. 15, sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Nella tabella che segue sono riportati gli adempimenti essenziali le cui infrazioni determinano il rifiuto e il recupero dei premi e degli aiuti/sostegni.

TABELLA **M8-C-02** – Impegni essenziali

Codice	Impegno	Infrazione	Motivazione	Conseguenze
6	MANTENERE L'INTEGRITA' DEI CARATTERI CHE QUALIFICANO LA SUPERFICIE COME "FORESTALE" - NON EFFETTUARE TAGLI ANTICIPATI	Interventi selvicolture non conformi ai Piani di Gestione che hanno posto pregiudizio all'integrità della destinazione d'uso o al tipo di governo Verificata sussistenza di perdita di integrità e riconoscibilità dell'uso forestale riconducibile a negligenza o intenzionalità.	L'infrazione determina il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti	Si procederà al recupero degli aiuti e dei premi complessivamente corrisposti (per la totalità della superficie rimboschita o per parte della stessa)
8	NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO. Interventi colturali propri della arboricoltura da frutto per un numero di piante superiore al 10% di quelle accertate, con omissione delle azioni correttive prescritte.	Effettuazione di interventi colturali propri della arboricoltura da frutto, con particolare riferimento a esemplari di <i>Juglans regia</i> e di <i>Castanea sativa</i> .	Oltre a una data percentuale di piante oggetto di interventi propri di colture agricole l'imboschimento non è più riconducibile a superficie forestale.	

Nelle tabelle che seguono sono riportate le previsioni per gli inadempimenti non essenziali.

TABELLA **M8-C-03** – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

Codice Impegno		2 EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI		
Infrazione		Omissione di interventi di risarcimento, solo per interventi di arricchimento e rinfoltimento qualora prescritti nei Piani di coltura e conservazione.		
Livello di infrazione dell'impegno	Cod.	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	2	Mancata realizzazione di risarcimenti. Differenza fra numero minimo di piante e numero accertato > o uguale al 30% del numero minimo di piante ammesso dal Piano di Coltura e < al 40%.	Superficie interessata dalla infrazione < al 20% del totale della superficie imboschita.	Un inadempimento nel periodo di impegno
Medio 3	2	Mancata realizzazione di risarcimenti. Differenza > o uguale al 40% e < al 50%	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 20% e < al 35% del totale della superficie imboschita	Inadempimento reiterato per annualità non consecutive nel periodo di impegno
Alto 5	2	Mancata realizzazione di risarcimenti. Differenza > o uguale al 50% del numero minimo di piante ammesso	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 35% del totale della superficie imboschita.	Inadempimento reiterato per 2 annualità consecutive nel periodo di impegno

TABELLA M8-C-04 – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

Codice Impegno		3	NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO			
Infrazione		Effettuazione di attività di pascolamento non autorizzato con pregiudizio all'integrità del soprassuolo forestale				
Livello di infrazione dell'impegno	Cod.		Gravità	Entità	Durata	
Basso 1	3		Danni alla copertura per un numero di esemplari arborei e arbustivi < al 20% della componente del soprassuolo	Superficie interessata dalla infrazione < al 20% del totale del totale della superficie oggetto di intervento.	Un inadempimento nel periodo di impegno	
Medio 3	3		Danni alla copertura per un numero di esemplari arborei e arbustivi > o uguale al 20% e < al 50%.	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 20% e < al 35% del totale della superficie imboschita	Inadempimento reiterato per annualità non consecutive nel periodo di impegno	
Alto 5	3		Danni alla copertura per un numero di esemplari arborei e arbustivi > o uguale al 50%	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 35% del totale della superficie imboschita.	Inadempimento reiterato per 2 annualità consecutive nel periodo di impegno	

TABELLA M8-C-05 – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

Codice Impegno		8	NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO			
Infrazione		Effettuare potature inappropriate e/o sistematici innesti e tagli di ceduzione non autorizzati				
Livello di infrazione dell'impegno	Cod.		Gravità	Entità	Durata	
Basso 1	8		Piante oggetto di cure inappropriate < 2%.	Superficie interessata dalla infrazione (può riguardare anche una porzione dell'unità imboschita) < al 10% del totale della superficie imboschita.	Infrazione rilevata entro un anno dall'impianto	
Medio 3	8		Piante oggetto di cure inappropriate > o uguale al 2% e < al 5%.	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 10% del totale della superficie imboschita, e < al 20%.	Infrazione rilevata dopo il primo anno ma entro il terzo anno dall'impianto	
Alto 5	8		Cure non appropriate per un numero di piante > o uguale al 5%. Infrazione per un numero di piante > o uguale al 10% solo con ottemperanza ad azioni correttive	Superficie interessata dalla infrazione > o uguale al 20% del totale del totale della superficie imboschita.	Infrazione rilevata dopo il terzo anno dall'impianto o omissione delle azioni correttive prescritte rilevata in qualsiasi annualità	

Le previsioni di cui al successivo paragrafo 5.3, Tabella M8-D-02, codici 9, 10 e 11, si applicano anche ai sostegni per interventi selvicolturali. Ciò in quanto le fattispecie di cui alle lett. a), b) e c) del par. 1 dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, risulta rilevante anche per i casi in questione.

5.3 Sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 – domande sostegno e di pagamento per operazioni diverse da interventi selvicolturali

Il paragrafo considera le infrazioni attinenti a investimenti “forestali” riguardanti materiali opere e attrezzature, diversi da interventi selvicolturali direttamente a carico di soprassuoli forestali.

Ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel caso di un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario si verifichi quanto segue

- a) cessazione o rilocalizzazione di un’attività produttiva al di fuori dell’area del programma;
- b) cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli impegni connessi alla realizzazione di interventi diversi da attività selvicolturali sono definiti nel PSR 14-20 e specificati nei bandi di cui alle Sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6.

Si riconoscono gli inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni come da seguenti Tabelle:

- Tabella M8-D-01 Impegni diversi dalla gestione di boschi
- Tabella M8-D-02 Impegni essenziali
- Tabelle M8-D-03 Indici di gravità, entità e durata

Tabella **M8-D-01** - Impegni diversi dalla gestione di boschi

Impegni	
9	CESSAZIONE O RILOCALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITÀ PRODUTTIVA AL DI FUORI DELL'AREA DEL PROGRAMMA Impegno circoscritto agli investimenti produttivi (vedi Focus area)
10	CAMBIO DI PROPRIETÀ DI UN'INFRASTRUTTURA CHE PROCURI UN VANTAGGIO INDEBITO A UN'IMPRESA O A UN ENTE PUBBLICO
11	MODIFICA SOSTANZIALE O SIGNIFICATIVA CHE ALTERI LA NATURA, GLI OBIETTIVI O LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, CON IL RISULTATO DI COMPROMETTERNE GLI OBIETTIVI ORIGINARI

Nella tabella che segue sono riportati gli adempimenti essenziali le cui infrazioni determinano il rifiuto e il recupero dei premi e degli aiuti/sostegni.

TABELLA **M8-D-02** – Inadempimenti essenziali

Codice	Impegno	Infrazione	Motivazione	Conseguenze
9	NON CESSARE O RILOCALIZZARE L'ATTIVITA' PRODUTTIVA	CESSAZIONE O RILOCALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITÀ PRODUTTIVA AL DI FUORI DELL'AREA DEL PROGRAMMA PRIMA CHE SIANO DECORSI 5 ANNI DAL PAGAMENTO	L'infrazione determina il mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti	Recupero degli aiuti corrisposti
10	NON CONSEGUIRE INDEBITI VANTAGGI DA CAMBI DI PROPRIETÀ DI INFRASTRUTTURE FORESTALI	CAMBIO DI PROPRIETÀ DI UN'INFRASTRUTTURA CHE PROCURI UN VANTAGGIO INDEBITO A UN'IMPRESA O A UN ENTE PUBBLICO		
11	NON DISMETTERE E NON CAMBIARE DESTINAZIONE D'USO AL BENE/PORZIONE DI BENE FINANZIATO	MODIFICA <u>SOSTANZIALE</u> CHE ALTERA LA NATURA, GLI OBIETTIVI O LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, CON IL RISULTATO DI COMPROMETTERNE GLI OBIETTIVI ORIGINARI		

Nella tabella che segue sono riportati gli adempimenti essenziali

TABELLA **M8-D-03** – Indici di gravità, entità e durata

Codice Impegno		11	NON DISMETTERE E NON CAMBIARE DESTINAZIONE D'USO AL BENE/PORZIONE DI BENE FINANZIATO		
Infrazione		MODIFICA SIGNIFICATIVA PARZIALE A NATURA, OBIETTIVI E/O CONDIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE Gli obiettivi del Progetto di Investimento PI permangono prevalente			
Livello di infrazione dell'impegno	Cod.	Gravità	Entità	Durata	
Basso 1	11	Modifica parziale degli obiettivi a soprassuoli oggetto di imboschimenti (par. 5.1) o di interventi selvicolturali (par. 5.2)	Effetti sugli obiettivi del PI in termini di valore (vanificazione degli investimenti, con riferimento al valore totale del PI): incidenza > o uguale al 10% e < al 30%	Modifica temporanea	
Medio 3	11	Modifica parziale degli obiettivi a PI per mancata cura e gestione	Effetti sugli obiettivi del PI in termini di valore (vanificazione degli investimenti, con riferimento al valore totale del PI): incidenza > o uguale al 30% e < al 50%	Modifica temporanea messa in atto dopo il terzo anno dal pagamento	
Alto 5	11	Modifica parziale degli obiettivi a PI per perseguimento di obiettivi non previsti dal PI e o dal Tipo di operazione	Effetti sugli obiettivi del PI in termini di valore (vanificazione degli investimenti, con riferimento al valore totale del PI): incidenza > o uguale al 50%	Modifica temporanea messa in atto prima del terzo anno dal pagamento	

5.4 Computo della sanzione per inadempimenti inerenti a “investimenti”

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo fra 1 e 5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01 0,05) o per eccesso ($> 0,05$).

Per la definizione della sanzione relativa agli inadempimenti non essenziali, si procede come da D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, sue modifiche e integrazioni: la media ottenuta, al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente, viene confrontata con la tabella di seguito riportata, redatta con riferimento alle indicazioni di cui all'allegato 6 del medesimo D.M.

Tabella **Percentuali di riduzione**

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 <= x < 3,00$	3%
$3,00 <= x < 5,00$	4%
$x > 5,00$	5%

Esclusioni riduzioni e recuperi di sostegni

Per quanto non esposto nei precedenti paragrafi si rimanda integralmente al contenuto del Reg. (UE) n. 1306/2013, del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, loro modifiche e integrazioni, nonché alle specifiche procedure definite dall'Organismo Pagatore (AGREA).

Ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13 e dell'art. 7 del Reg. (UE) 809/14 in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente alle disposizioni comunitarie.

6. Tabella di sintesi dei casi

Nella tabella che segue sono schematizzati i casi di infrazione rinvenibili in attività di controllo e le corrispondenti previsioni sanzionatorie.

Con riferimento al par. 1 dell'art. 17 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, nella colonna relativa agli impegni connessi a pagamenti di “premi annuali” (A) è riportata una specifica annotazione (“an”) al fine di individuare gli inadempimenti considerati “*analoghi*” a quelli già stabiliti (vedi deliberazione della Giunta regionale n. 1107/2011) per i medesimi interventi di imboscamento attivati nel precedente periodo di programmazione.

Tabella di sintesi degli impegni e dei casi di infrazione

Condizioni / Requisiti	SELEZIONE	IMMISSIBILITÀ	INADDEMPIMENTI INVESTIMENTI				RIFIUTO o RECUPERO/DECADENZA totale o parziale
			INADDEMPIMENTI PREMI IMBOSCHIMENTO Art.15 DM 3536/16	IMBOSCHIMENTI SPRESI IMPIANTO	INTERVENTI SELVICOLTURALI Art. 20 DM 3536/16	DIVERSI DA INTERVENTI SELVICOLTURALI	
			A	B	C	D	
REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI							DS
ASSESSI (V.I.A. - Valutazione Incidenza ...)							DS
CONFORMITÀ TECNICA		<input checked="" type="checkbox"/>					DP
TITOLO DI CONDUZIONE / GESTIONE							DS DP
RISPETTO DPI ALL'IMPIANTO - PIOPPICOLTURA							DS DP
REQUISITI RILEVANTI NEI PROCESSI SELETTIVI							DS se effettiva
1 COMUNICARE ENTITÀ DI FALLANZE ECCEDENTI QUELLE AMMESSE			M8-A-03 AN				
2 EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE (1) INDICATI NECESSARI		(2)	M8-A-04 AN	M8-B-03	M8-C-03		
3 NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO			M8-A-05 AN	M8-B-04	M8-C-04		
4 EFFETTUARE LE PULIZIE NECESSARIE			M8-A-06 AN	M8-B-04			
5 EFFETTUARE INTERVENTI APPROPRIATI			M8-A-07 AN	M8-B-04			
6 MANTENERE L'INTEGRITÀ DEI CARATTERI CHE QUALIFICANO LA SUPERFICIE COME "FORESTALE" Non effettuare tagli anticipati							DS DP
7 NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE - o di provenienza non documentata		X	M8-A-02	M8-B-02	M8-C-02		DS DP se essenziale
8 NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO			M8-A-02	M8-B-02	M8-C-02		DS DP se essenziale
9 NON CESSARE O RILOCALIZZARE L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA							DS DP
10 NON CONSEGUIRE INDEBITTI VANTAGGI DA CAMBI DI PROPRIETÀ DI INFRASTRUTTURE FORESTALI							DS DP
11 NON DISMETTERE E NON CAMBIARE DESTINAZIONE D'USO AL BENE/PORZIONE DI BENE FINANZIATO							DS DP se essenziale

(1) Da riferire a piano di gestione o strumento equivalente – Vedi anche art. 6 lett. C) Reg (UE) n. 807/2014

(2) Non determinano difformità dichiarativa, in particolare se non è pregiudicata la destinazione d'uso forestale; se in conseguenza delle fallanze è pregiudicato il riconoscimento di area forestale vedi gli inadempimenti successivi (taglio anticipato/perdita integrità area forestale)

(3) Si rimanda alle disposizioni dei Bandi relative ai subentri nella conduzione/gestione delle superfici imboschite

AN Inadempimenti considerati "analoghi" a quelli già stabiliti (vedi DGR n. 1107/2014) per i medesimi interventi di imboschimento attivati nel precedente periodo di programmazione

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.